

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la **MEDIAZIONE**

Periodico di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA MARCO CEINO

**I NUMERI della MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE**

Organismi di mediazione	485*
Numero mediatori	23.784*
Enti formazione	206*
Numero formatori	1.351*
Costo mediazione	3,4%**
Costo giudizio	29,9%**
Numero mediazioni iscritte	1.916.523***
Numero mediazioni definite	1.722.559***
Accordi/procedimenti	12,49%***
Successo al tavolo	30,40%****
Mancata partecipazione	47,50%****

(*) Ministero della giustizia al 14.08.2024
al netto degli organismi e enti cancellati
(<https://mediazione.giustizia.it/>)

(**) Unioncamere dati al 30.09.2012 in relazione
al valore della controversia

(***) Nostra elaborazione su dati Ministero della giustizia
dal 21.03.2011 al 31.12.2023

(****) Dati Ministero della giustizia
dal 01.01.2023 al 31.12.2023

I NUMERI degli O.C.C.*

Organismi della Composizione della Crisi	408
Gestori delle crisi da sovra indebitamento	13.171
Istanze presentate nel 2022 dagli OCC	10.432

**I NUMERI della
COMPOSIZIONE NEGOZIATA**

Incarichi al 15/05/2024	1.450**
-------------------------	---------

(*) Dati Ministero della giustizia all'3 gennaio 2024

(**) Dati Unioncamere

*In questo numero anche****la* MEDIAZIONE****& Normativa** di Cinzia Troiani, Elisa Fichera e Mario Antonio Stoppa**& Familiare** di Costanza Castelli**& Negoziazione e Conflitto** di Salvatore Azzaro e Liliana Ciccarelli**& Libri** di Angelo Santi**& Giurisprudenza** di Mauro Stucchi**& Normativa****IL SENSO DELLA MEDIAZIONE****Tra diritto, filosofia e teologia
presentazione del saggio a cura
dell'autrice Maria Martello***Ed hanno partecipato al dibattito*

Gloria Servetti, Elisabetta Zamarchi,
Vincenzo Di Cataldo, Federico Ferrari,
Angelo Maria Lodigiani, Simona Giurato,
Giovanni Bernardini, Francesca Fiocchi,
Veronica Petito, Ciro Cascone, Giovanna Granito,
Pina Travagliante, Marco Bouchard, Giovanni Così

Mediazione civile e commerciale

Concormedia gestisce ogni forma di mediazione in materia di diritti disponibili nel rispetto del D.Lgs 28/2010 e successive modifiche:

- Mediazione obbligatoria;
- Mediazione volontaria e facoltativa;
- Mediazione per contratto o statuto.

Mediazione delle controversie di lavoro

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge presso la nostra sede di Roma in presenza dei rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Mediazione familiare

La mediazione familiare è un percorso di aiuto che ha l'obiettivo di offrire alla coppia, prima, durante e dopo la separazione e/o il divorzio, gli strumenti per favorire il superamento della crisi e del conflitto, in un contesto strutturato e protetto al di fuori dall'ambiente giudiziario.

Mediazione libera ed internazionale

La nuova procedura di Mediazione Libera è alternativa e totalmente svincolata dagli schemi previsti dal Decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche.

Tale procedura viene disciplinata dal Regolamento di Mediazione Libera ed Internazionale predisposto da Concormedia che garantisce flessibilità e riservatezza secondo le migliori prassi internazionali.

Camera arbitrale

L'Arbitrato è un Procedimento alternativo al rito ordinario, disciplinato dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) che si svolge in contraddittorio tra le parti ed al termine del quale un soggetto non togato (o un collegio) incaricato dai litiganti, o dall'Organismo, decide la controversia mediante l'emanazione di un Lodo equiparato ad una Sentenza.

Concormedia è altresì Camera Arbitrale ed annovera tra i propri arbitri professionisti altamente qualificati e con pluriennale esperienza nel campo dell'arbitrato.

CONCORMEDIA è un organismo privato di mediazione civile e commerciale, iscritto presso il registro tenuto presso il Ministero della giustizia al n. 137 ai sensi del d.lgs. 28/2010 e s.m.i., e un ente di formazione dei mediatori in materia civile e commerciale iscritto presso l'Elenco degli Enti di Formazione tenuto ai sensi del d.m. 180/2010 e s.m.i. presso il Ministero della giustizia al n. 158.

CONCORMEDIA S.R.L. VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA – TEL. 39 06 36002519

EDITORIALE di Marco Ceino 3

la **MEDIAZIONE & News**

MINISTERO GIUSTIZIA1 - I dati della mediazione al 31.12.2023 4
 MINISTERO GIUSTIZIA/2 - I dati del Ministero sugli OCC 6
 UNIOCAMERE - Composizione negoziata: 1450 istanze presentate in attesa della transazione fiscale (d.dlgs. 136/2024) 8

la **MEDIAZIONE & Dibattito**

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE – Tra diritto, filosofia e teologia 9
 Presentazione del saggio a cura dell'autrice Maria Martello
 HANNO PARTECIPATO AL DIBATTITO
 Gloria Servetti 12
 Elisabetta Zamarchi 17
 Vincenzo Di Cataldo 19
 Federico Ferraris 21
 Angelo Maria Lodigiani 22
 Simona Giurato 23
 Giovanni Bernardini 25
 Francesca Fiocchi 27
 Veronica Petito 30
 Ciro Cascone 32
 Giovanna Granito 36
 Pina Travagliante 37
 Marco Bouchard 40
 Giovanni Così 45

la **MEDIAZIONE & Normativa**

La Mediazione: le novità introdotte dalla riforma Cartabia di Cinzia Troiani 47
 Il regime fiscale di vantaggio della mediazione e il compito informativo del mediatore di Elisa Fichera e Mario Antonio Stoppa 50

la **MEDIAZIONE & Familiare**

Articolo 3 La mediazione familiare nella riforma Cartabia di Costanza Castelli 52

la **MEDIAZIONE & Negoziazione e Conflitto**

Il potere della condivisione e la paura del confronto di Salvatore Azzaro 59
 Fare memoria dei negoziati di Liliana Ciccarelli 62

la **MEDIAZIONE & Libri**

"Diritto della mediazione civile e commerciale", curato da Marco Marinaro di Angelo Santi 64
 Negoziare di Massimo Antonazzi di Marco Ceino 65

la **MEDIAZIONE Giurisprudenza**

Suprema Corte e sull'eccezione di improcedibilità della domanda di Mauro Stucchi 66

la **MEDIAZIONE & Normativa**

DECRETO 9 agosto 2024 Modifica dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150. 68



Foto di copertina: nostra elaborazione fotografica su base immagine Adobe® Stock® e Freepik®

DIRETTORE RESPONSABILE E FONDATORE

Dott. Marco Ceino
 direttore@rivistalamediazione.it

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppe Buffone, *Magistrato*
 Monica De Rita, *Avvocato*
 Alberto Mazzamauro, *Dottore Commercialista*
 Massimo Moriconi, *Magistrato*
 Paolo Pelino, *Dottore Commercialista*
 Giuseppe Ruffini, *Avvocato*,
Ordinario di Diritto Processuale Civile nell'Università degli Studi Roma Tre
 Piero Sandulli, *Avvocato, Docente di Diritto di Procedura Civile nell'Università degli Studi di Teramo*
 Giuseppe Tinelli, *Avvocato, Ordinario di Diritto Tributario nell'Università degli Studi di Roma Tre*
 Giancarlo Triscari, *Magistrato*

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Salvatore Azaro, Costanza Castelli, Lilia Ceccarelli, Elisa Fichera, Maria Martello, Angelo Santi, Mario Antonio Stoppa, Mauro Stucchi, Cinzia Troiani e tutti gli Autori che hanno partecipato al dibattito

REDAZIONE

Via Giulio Cesare, 94
 00192 Roma

Copyright © 2024

Centro Studi ADR S.r.l.

Via Giulio Cesare, 94
 00192 Roma

www.rivistalamediazione.it

PROPRIETÀ DELLA TESTATA

Marco Ceino

RISERVATI TUTTI I DIRITTI

Testi e immagini: vietata la riproduzione, anche parziale.

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA

n. 319/2012, 7.12.2012

STAMPA

Pixartprinting S.p.A. (VE) Italia

la MEDIAZIONE

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

ringrazia:

- **i gentili ABBONATI;**
- **i componenti del Comitato Scientifico** Giuseppe Buffone, Monica De Rita, Massimo Moriconi, Giuseppe Ruffini, Piero Sandulli, Giuseppe Tinelli e Giancarlo Triscari;
- **i 165 Autori della rivista** Roberto Raffaele Addamo, Giorgio Altieri, Marco Amore, Massimo Antonazzi, Domenico Arena, Pier Giorgio Avvisati, Salvatore Azzaro, Andrea Bandini, Gianmario Battaglia, Maria Teresa Battista, Alessio Bellanza, Massimiliano Bellini, Giovanni Bernardini, Ileana Bertasini, Tania Borrelli, Franco Bufalieri, Luigi Butti, Maria Cristina Biolchini, Patrizia Bonaca, Marco Bouchard, Alessandro Bruni, Gian Luca Bucciarelli, Giuseppe Buffone, Alessandra Cagnazzo, Carlotta Calabresi, Claudia Calaouri, Giovanna Capilli, Alessia Capozzi, Guido Cardelli, Carlo Carrese, Ciro Cascone, Ursula Caser, Costanza Castelli, Anna Rita Cattò, Cristina Ceci, Maria Luisa Cenni, Liliana Ciccarelli, Alessandra Ciocchetti, Elisabetta Ciuffa, Gabriele Colla, Raffaele Condemi, Sabrina Contino, Bernardino Cordeschi, Marco Cosentino, Rossella Cosentino, Giovanni Così, Maria Coviello, Elena Cuppini, Roberto D'Andrea, Giuseppina de Aloe, Anna Maria Delli Noci, Monica De Rita, Roberto De Rossi, Vincenzo Di Cataldo, Anna Di Masi, Giuliano Di Stefano, Alberto Donnini, Tiziana Ducci, Emanuela Eboli, Francesca Falvo, Fabio Felicini, Anna Ferrari Aggradi, Federico Ferraris, Alessandro Ferraro, Massimiliano Ferrari, Gaetano Iorio Fiorelli, Ombretta Fuligiani, Gabriele Felici, Fabio Felicini, Elisa Fichera, Emanuele Fierimonte, Francesca Focchi, Giulio Renato Fiorimanti, Andrea Giordano, Ivan Giordano, Andrea Giorgi, Simona Giurato, Giovanna Granito, Francesco Romano Iannuzzi, Nina Kecojević, Mario Lalicata, Giusy A.M. La Marca, Rosapia Lauro Grotto, Federica Laurora, Vincenzo Lazzaro, Francesca Leonardi, Angelo Maria Lodigiani, Beatrice Lomaglio, Marino Maglietta, Massimo Magliocchetti, Caterina Marchetto, Marco Marianello, Giuseppe Marsoner, Maria Martello, Paola Martinelli, Giovanni Matteucci, Edoardo Merlino, Laura Merlino, Marco Migliaccio, Henry Minto, Barbara Morici, Roberto Nicodemi, Salvatore Paolo Nicosia, Anna Nicola, Laura Nicolamaria, Maria Vittoria Occorsio, Filippo Pagliarulo, Michela Paglione, Emanuela Palamà, Gianmarco Palmieri, Salvatore Pappalardo, Alessandra Panduri, Alessandra Passerini, Massimiliano Paolettoni, Iliara Patta, Paolo Pelino, Veronica Petito, Arianna Perez, Marco Perrini, Fabio Piccilini, Stefania Pieroni, Donatella Pizzi, Mario Quinto, Martina Rea, Federico Reggio, Tiziana Restifo, Massimo Romolotti, Tiziana Rosania, Giuseppe Ruotolo, Stefano Sablone, Pietro Sandulli, Elisabetta Sanesi, Giorgio Santacroce, Angelo Santi, Luca Santi, Massimo Saraceno, Fabrizio Scarinci, Massimo Scuffi, Gloria Servetti, Michela Sitzia, Sara Sorrentino, Luciano Sparatore, Mario Antonio Stoppa, Mauro Stucchi, Luca Tantalò, Giuseppe Tiracorrendo, Antonio Tomai, Francesca Tempesta, Mario Tocci, Diana Tramma, Pina Travagliante, Francesca Toppetti, Giancarlo Triscari, Cinzia Troiani, Olga Tsiptse, Gian Piero Turchi, Cesare Vaccà, Juan Carlos Verzulla, Carlo Vettore, Gabriella Vigliar, Francesca Villani, Marica Villanova, Paola Vitali, Elisabetta Zamarchi e Eleonora Ziccheddu

che hanno permesso di realizzare una rivista unica nel suo genere per autorevolezza, contenuti e approccio scientifico.

EDITORIALE

Un linguaggio comune per negoziare e mediare

La mediazione rappresenta un ruolo centrale nella riforma Cartabia e non solo per la mediazione civile e commerciale ma anche per la familiare e la riparativa nel penale. Ahimè un passo indietro nella riforma fiscale che ha cancellato la mediazione tributaria anziché potenziarla con una maggiore terzietà del procedimento.

Il mio convincimento si basa su due concetti chiave la mediazione è unica e necessita di un linguaggio comune.

La mediazione è unica mentre i conflitti sono diversi: la formazione in mediazione dev'essere unica e le specializzazioni della mediazione diverse. Al momento tanto nella mediazione civile e commerciale che in quella familiare e penale si assiste ad uno scenario formativo diversificato e talvolta ingiustificatamente divergente. Tutto ciò comporta una guerra ideologica tra scuole diverse con un danno allo sviluppo della cultura della mediazione. Si avverte e si assiste solamente allo sviluppo della mediazione in termini quantitativi e non qualitativi.

È auspicabile un percorso comune di formazione universitaria dove si affrontano le materie e temi come la comunicazione, la negoziazione, il conflitto, e così via. Successivamente percorsi diversi di specializzazione in mediazione civile e commerciale, in familiare e penale.

Altre normative potrebbero trarne giovamento da un'impostazione formativa del genere come ad esempio quella del nuovo codice della crisi d'impresa che per la formazione dell'esperto della composizione negoziata richiede il coinvolgimento del formatore della mediazione civile e commerciale.

Tutto ciò presuppone un modello di negoziazione e mediazione con una consistenza giuridica.

Significativo il provvedimento che nella mediazione civile e commerciale ha introdotto una specifica formazione nella materia del giudice e previsto anche criteri di valutazione per l'impegno, capacità e laboriosità del magistrato in mediazione.

Il passo successivo dovrà essere necessariamente quello di preoccuparsi della formazione di chi assiste in mediazione: l'Avvocato. L'Avvocato deve avere un linguaggio comune con il mediatore oltre che con il magistrato quando si parla di mediazione.

L'auspicio è di fare una formazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

La rivista *la MEDIAZIONE* in questo numero ha raccolto autorevoli recensioni del libro *Il senso della mediazione dei conflitti – Tra diritto, filosofia e teologia* della curatrice dell'opera di Maria Martello. È scaturito un dibattito, utile allo sviluppo di una mediazione unica e con un linguaggio comune, dove la curatrice dell'opera Martello coniuga la visione umanistica a quella negoziale con autorevolezza che ricorda, anzi assomiglia, a Jacqueline Morineau.

Non posso non ricordare che in questi giorni (per l'esattezza il 13 dicembre) ricorrono otto anni dalla scomparsa di Mario Quinto che come non mai è attuale per la sua provocazione di modificare il nome del Ministero della Giustizia in Ministero della Giustizia Consensuale e Contenziosa. In un convegno, di cui conservo un caro ricordo, Mario parafrasando Garcia Lorca concluse: *la cultura negoziale costa molto, la incultura negoziale costa molto di più.*

MARCO CEINO

Ministero Giustizia/1

La Mediazione 2.0 chiude con risultati estremamente soddisfacenti: gli accordi superano il 15 per cento

I dati al 31 dicembre 2023, pubblicati dal Ministero della giustizia, rafforzano infatti la convinzione, già espressa dalla nostra rivista, che la stabilità normativa, permette agli operatori del settore, mediatori e organismi, di ottenere risultati al tavolo sempre migliori. Negli ultimi anni l'assestamento della norma ha permesso di attenuare le difficoltà negoziali dovute al primo incontro, in un mercato, quello della mediazione, ormai maturo e circoscritto al 15% delle procedure contenziose avviate nell'ambito della giustizia civile ordinaria.

Il bilancio della Mediazione 2.0 si chiude definitivamente il 15 novembre 2023 con l'entrata in vigore del d.m. 150/2023, ultimo atto della riforma Cartabia in materia di mediazione civile e commerciale.

Il 2023 è stato caratterizzato da una grande incertezza normativa dovuta dall'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 prevista inizialmente per il 30 giugno 2023 e poi alcuni aspetti anticipati al 28 febbraio 2023 (legge di bilancio) e dall'emanazione di una circolare ministeriale poi ritirata che doveva regolamentare i requisiti dei me-

diatori e formatori nonché organismi e enti di formazione anticipando i contenuti di un decreto ministeriale in preparazione (poi finalmente approvato il 24 ottobre 2023 con il n. 150).

Ciò ha determinato e determinato ancora confusione non essendo il legislatore riuscito a conciliare i tempi dell'applicazione della nuova normativa (vedi superamento primo incontro informativo, applicazione nuove indennità e spese di mediazione e tempi di omologa dei nuovi regolamenti degli organismi).

La rivista **la MEDIAZIONE** presenterà già dal prossimo numero una elaborazione dei dati in linea con le peculiarità della nuova normativa sempre che venga ripresa la raccolta e la elaborazione dei dati da parte del ministero ferma al 31.12.2023.

Le istanze di mediazione presentate da marzo 2011 a dicembre 2023 sono state 1.916.523, mentre le procedure definite (concluse) 1.722.559. I risultati dei procedimenti di mediazione iscritti per trimestre segnalano una costante ripresa dopo la flessione avuta nel 2020 per effetto della pandemia


(COVID-19).

I dati del secondo semestre 2023 con 95.755 iscrizioni (totale anno di 187.967) rappresenta il valore più alto in assoluto degli ultimi anni e secondo al solo 2015 (vedi la Tabella 1 in basso alla pagina).

Dalla Tabella 2 sulla destra, i risultati sono stati suddivisi in quattro fasi: la prima dall'entrata in vigore della condizione di procedibilità alla sentenza della Corte Costituzionale con cui veniva abrogata (2011-2012), la seconda fase dove la condizione di procedibilità non era prevista normativamente (2013), la terza fase relativa ai quattro anni del decreto del fare, con la condizione di procedibilità a termine, e da ultima la quarta fase in cui il d.l. 50/2017, convertito nella legge 96/2017, ha previsto la così detta *mediazione obbligatoria strutturale* (1.10.2017-31.12.2023).

Dalla tabella 3, sempre sulla destra della pagina, possiamo rilevare che la percentuale più elevata degli accordi raggiunti sulle procedure di mediazione definite è rappresentato dal periodo nel quale era stata abrogata la con-

Tabella 1



dizione di procedibilità (15,16%) dove si nota anche un forte calo del numero dei procedimenti. Confrontando invece i periodi successivi nei quali è presente la condizione di procedibilità noteremo un graduale miglioramento di anno in anno in termini di successo al tavolo. Ciò a dimostrare che nel tempo la stabilità normativa ha permesso di adattarsi alle difficoltà inizialmente incontrare dall'introduzione del primo incontro informativo. Nella tabella che segue sono riportati i risultati, per anno, dall'entrata in vigore del decreto del fare ad oggi.

Nell'ultimo periodo esaminato (dal 1.10.2022 al 31.12.2023) la percentuale tra gli accordi raggiunti e le procedure definite è stato pari al 16,07%, valore mai avuto precedentemente. Ciò sottintende che le maggiori difficoltà incontrate inizialmente dagli operatori del settore nell'intensificarsi negli incontri online in conseguenza dell'emergenza COVID 19 sono stati egregiamente superati.

Particolarmente interessante è il dato che emerge dalla tabella che segue (Tabella 4) in merito alle procedure definite suddivise per tipologia di organismo. Nel 30,4% delle volte che l'aderente compare nei procedimenti di mediazione si perviene all'accordo mentre si raggiunge l'accordo nel 50,1% delle volte che si supera il primo incontro (53,3% negli organismi privati e 45,5% in quelli degli avvocati).

Nell'anno 2023 il numero medio di procedimenti di mediazione per organismo è pari a 275, mentre dalla tabella si rileva anche che gli organismi forensi hanno gestito mediamente 433 procedimenti, mentre gli organismi privati 272 e quelli camerali 155. Senz'altro la possibilità data solo agli ordini forensi di poter istituire sedi dell'organismo di mediazione presso i tribunali (art. 18 d.lgs. 28/2010) rappresenta un rilevante vantaggio competitivo rispetto agli altri organismi di mediazione.

La rivista *la MEDIAZIONE* ha voluto approfondire l'argomento dei risultati dei procedimenti di

Tabella 2

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
Da marzo 2011 a dicembre 2012 (d.lgs. 28/2010)	192.793	22.846	11,85
2013 (Effetti della sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale)			
* TOTALE ANNO	24.019*	3.300*	13,74*
** DA 1.1.2013 A 30.9.2013	14.401**	2.247**	15,16**
TOTALE PERIODO DEL DECRETO DEL FARE (dal 1.10.2013 al 30.09.2017)	643.780	69.544	10,80
TOTALE PERIODO SUCCESSIVO AL DEL DECRETO DEL FARE (dal 1.10.2017 al 31.12.2023)	871.585	124.768	14,31
TOTALE	1.722.559	219.405	12,74

Tabella 3

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
1° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2014)	147.216	14.778	10,04
2° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2014 sino al 30.09.2015)	156.551	15.420	9,85
3° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2015 sino al 30.09.2016)	177.761	19.665	11,06
4° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2016 sino al 30.09.2017)	162.252	19.681	12,20
1° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2017 sino al 30.09.2018)	144.882	18.940	13,08
2° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2018 sino al 30.09.2019)	139.132	19.180	13,79
3° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2019 sino al 30.09.2020)	115.757	15.345	13,26
4° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2020 sino al 30.09.2021)	145.033	20.600	14,20
5° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2021 sino al 30.09.2022)	141.651	20.949	14,79
6° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2022 sino al 31.12.2023)	185.190	29.754	16,07
TOTALE (Dal 1.10.2013 sino al 31.12.2023)	1.515.356	194.312	12,82

mediazione suddivisi per materia.

Nella tabella, sulla base dei dati e degli indicatori pubblicati dal Ministero, abbiamo calcolato i risultati dei procedimenti in relazione alla partecipazione delle parti al primo incontro, al superamento dello stesso primo incontro e agli accordi raggiunti.

Nel 2023 su 178.181 istante presentate il 51,92% delle volte le Parti hanno partecipato al primo incontro e lo hanno superato nel 24,25%, accordandosi nel 15,68% del totale procedimenti.

I valori più alti li troviamo nelle

successioni ereditarie dove le parti sono presenti al procedimento di mediazione nel 70,2% e per gli accordi nei diritti reali con il 25,49% dei procedimenti.

La delega al Governo di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (riportata in appendice normativa della rivista del numero n. 26) ha previsto l'emanazione del decreto legislativo 149/2022 che all'art. 7 ha introdotto significativi interventi di modifica del decreto legislativo 28/2010 (nella sezione dedicata alla normativa di questo numero è

riportato il testo del d.lgs. 28/2010 modificato in virtù dell'art. 7 del d.lgs. 149/2022, che è entrata in vigore il 30 giugno 2023). Il nuovo

testo normativo prevede l'ampliamento delle materie oggetto di condizione di procedibilità alle seguenti materie: contratti di asso-

ciazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Tabella 4

Tipologia Organismo	Organismi al 31.12.2023	Definiti	Definiti per organismo (*)	Accordo raggiunto sul numero totale delle volte che l'aderente è comparso (%)	Accordi raggiunti sul numero totale delle volte che si supera il primo incontro (%)
DELLE CAMERE DI COMMERCIO	66	10.080	155	33,5	53,0
ORGANISMI PRIVATI	342	92.972	272	30,1	53,3
ORDINE DEGLI AVVOCATI	108	46.780	433	30,1	45,5
ALTRI ORDINI PROFESSIONALI	32	753	24	40,9	53,8
TOTALE COMPLESSIVO	548	150.585	275	30,4	50,1

Tabella 5

PROCEDIMENTI	ISCRITTE	DEFINITE	PARTI PRESENTI AL 1° INCONTRO		PARTI OLTRE 1° INCONTRO		ACCORDI SU PROCEDIMENTI DEFINITI		ACCORDI QUANDO LE PARTI PRESENTI AL 1° INCONTRO	ACCORDI QUANDO LE PARTI HANNO SUPERATO IL 1° INCONTRO	ROTAZIONE GG
			n.	%	n.	%	n.	%	%	%	
MATERIE	n.	n.	n.	%	n.	%	n.	%	%	%	
DIRITTI REALI	27.519	23.304	14.146	60,7	10.243	43,96	5.941	25,49	42,00	58,00	218
PATTI DI FAMIGLIA	150	126	73	58,2	33	26,15	23	18,04	31,00	69,00	370
SUCCESSIONI EREDITARIE	9.601	8.411	5.905	70,2	3.321	39,49	2.126	25,27	36,00	64,00	206
DIVISIONE	9.399	8.168	5.317	65,1	3.400	41,62	2.074	25,39	39,00	61,00	244
ALTRA NATURA DELLA CONTROVERSIE	32.616	27.976	13.652	48,8	7.033	25,14	4.642	16,59	34,00	66,00	206
AFFITTO DI AZIENDE	1.055	981	618	63	412	42,00	247	25,20	40,00	60,00	345
COMODATO	1.928	1.724	855	49,6	570	33,07	342	19,84	40,00	60,00	198
LOCAZIONE	18.059	16.142	9.395	58,2	5.284	32,74	3.382	20,95	36,00	64,00	178
CONDominio	24.596	21.125	11.999	56,8	4.438	21,01	3.240	15,34	27,00	73,00	184
RIS. DANNI DIFF. MEZZO ST/PUBL.	1.275	1.044	517	49,5	129	12,38	103	9,90	20,00	80,00	225
RIS. DANNI RESP. MED.SANITARIA	4.887	4.273	2.034	47,6	304	7,11	264	6,19	13,00	87,00	270
CONTRATTI FINANZIARI	6.143	4.234	1.778	42	198	4,67	178	4,20	10,00	90,00	210
CONTRATTI BANCARI	22.335	17.999	9.917	55,1	862	4,79	793	4,41	8,00	92,00	296
CONTRATTI ASSICURATIVI	15.381	13.371	1.925	14,4	288	2,15	250	1,87	13,00	87,00	141
MAT. OBBL. (per effetto d.lgs. 149/2022) da 06.2023	3.160	1.607									88
INADEMP. MISURE CONTENIMENTO COVID D.L.6/20	77	100	55	54,5	36	36,33	22	21,80	40,00	60,00	219
TOTALE	178.181	150.585	78.186	51,92	36.516	24,25	23.605	15,68			211

Ministero Giustizia/2

Oltre 10.000 procedure gestite da 408 OCC.

In crescita gli organismi dei segretariati sociali

Pubblichiamo i dati aggiornati al 3 gennaio 2024 degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della giustizia che risultano quindi essere 408 (al netto di 12 cancellati) di cui 372 nella sezione A (78 degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 68 degli Ordini degli Avvocati, 2 ODCEC con Ordine Avvocati, 24 del sistema camerale, associazioni territoriali di ordini professionale 2, 1 dei notai, 197 segretariato sociale ex L. 328/2000

e 2 non identificati dal sito del Ministero) e 36 nella sezione B (Comune di Abbiategrasso (MI), Comune di Acireale, Comune di Vairano Patenora, Comune di Villastellone, Comune di Carmignano, Comune di Lenola, Comune di San Mauro Torinese TO, Comune di Castronovo, Comune di Tollo, Pianezza Città, Sesto San Giovanni, Comune di Villorba, Comune di Roccaforte del Greco RC, Comune di Cerro al Volturno, Massa Carrara, Comune di Marcaria MN, Comune d'Avola, Provincia di Novara, Villa Litterno CE, Casarano LE, Scaletta Zin-

clea ME, Nichelino BR, Rende CS, Campobello di Mazara TP, Campofiorito PA, Comune di Modica RG, Comune di Maglie LE, Comune di Monteroni LE, Comune di Tremestieri CT, Provincia di Parma, Comune di Calvi BN, Comuni del Rhodense MI, Comune di Garbagnate Milanese MI, Comune di Città di Giffoni SA, Comune di Lecce e Comune di Cesa CE). I gestori da crisi da sovra indebitamento iscritti nell'elenco ministeriale risultano essere 12.149.

Il Ministero della giustizia ha pubblicato i risultati degli Organismi di

Composizione della Crisi del 2022. È significativo tener conto che il nuovo Codice della Crisi d'Impresa (legge 19 ottobre 2017 n. 155), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha introdotto una nuova nomenclatura ed in particolare le procedure delle crisi di sovraindebitamento ora sono il concordato minore (precedentemente accordo), ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore) e liquidazione controllata (liquidazione del patrimonio). Nella presentazione dei dati che segue si farà riferimento alla nomenclatura anche per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Gli OCC nel 2023 hanno gestito complessivamente 10.432 istanze (nel 2022 sono state 9.442) istanze di cui 7.748 nel corso dell'anno e 2.648 presentate negli anni precedenti al 2023. Il 55% delle procedure assegnate dagli OCC nel 2023 sono state finalizzate dal gestore alla liquidazione controllata (escluse conversioni), il 34% alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e il 11% al concordato minore.

Nell'ambito dei procedimenti rappresenta un valore estremamente alto quello che riguarda la definizione per rinuncia da parte del debitore a continuare l'iter dell'istanza o per chiusura d'ufficio da parte dell'OCC. Nel 2023 sono state abbandonate dal debitore il 49% delle procedure nell'ambito della ristrutturazione dei debiti, il 62% nei concordati minori e il 31% nelle liquidazioni controllate.

Nell'ambito dei procedimenti omologati il debito rimborsabile sul debito iniziale è pari al 25% nel concordato minore e al 34% nella ristrutturazione del debito mentre la soddisfazione dei chirografari è pari al 11% nel concordato minore e il 25% nella ristrutturazione del debito. Nelle liquidazioni la quota rimborsabile sul debito iniziale è pari al 27% mentre il 15% è la percentuale di soddisfazione dei chirografari.

La durata media dei tre procedimenti, sempre secondo il rapporto del Ministero della giustizia, è pari 455 giorni (545 nel 2022) per il concordato minore, 458 per la ristrutturazione del debito (554 nel 2022) e 407 per la liquidazione del patrimonio (443 nel 2022).

Tabella 1




Tabella 2





Tabella 2



UNIOCAMERE

Composizione negoziata: 1450 istanze presentate in attesa della transazione fiscale (d.dlgs. 136/2024)

Unioncamere ha presentato la quinta edizione dell'Osservatorio nazionale sulla composizione negoziata, introdotta all'interno del nostro ordinamento giuridico dal decreto-legge 24 agosto 2021, n.118 e, successivamente, inserita nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Le domande formalmente presentate alla data del 15 maggio 2024 ammontano complessivamente a 1.450 unità, di cui 831 risultano archiviate e 87 rifiutate. Delle 831 procedure archiviate 153 si sono concluse con esito positivo pari al 18%.

Il numero testimonia ancora uno scarso interesse per la procedura soprattutto rispetto alle previsioni anche se si avvertono segnali di miglioramento negli ultimi mesi: il numero delle istanze presentate è in costante

aumento. La composizione negoziata è uno strumento a cui si può accedere su base volontaria e la volontarietà dello strumento mal si concilia con la generale difficoltà degli imprenditori a adottare soluzioni tempestive per la risoluzione della crisi: ciò dipende anche da aspetti culturali. A tale proposito Unioncamere ha segnalato proprio tra gli obiettivi futuri quello di rafforzare la conoscenza della composizione negoziata presso imprese e professionisti oltre a investire sulle competenze e sulla formazione degli esperti, migliorare le regole dei compensi, semplificare l'iter procedurale (alleggerendo la produzione documentale per le imprese nella presentazione delle istanze) e adottare adeguati assetti organizzativi (amministrativi

e contabili). Sicuramente saranno determinanti i correttivi introdotti dal d.lgs. n. 136/2024 entrato in vigore il 28.09.2024 che prevede la possibilità di accordi su debiti fiscali e contributivi. Infatti all'art. 23 del ccii è inserito un comma 2 bis il quale contempla che nel corso delle trattative l'imprenditore possa formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all'agenzia della riscossione che prevede il pagamento anche parziale del debito.

Al 15 maggio 2024 il numero degli esperti della composizione negoziata è pari a 4.266 iscritti negli elenchi regionali di cui il 79,3% dottori commercialisti ed esperti contabili, il 19,2% avvocati e l'1,5% tra dirigenti d'azienda e consulenti del lavoro.

Perché è necessaria la rivista *la* MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Presentazione del saggio

a cura della curatrice **Maria Martello**



MARIA MARTELLO

Si tratta di un piccolo volume ma credo sia unico nel panorama italiano: realizza un'idea che da sempre mi sta a cuore: il senso di questo istituto giuridico lo si trova nell'incontro tra scienze diverse che convergono nel dare punti di vista utili alla costruzione del suo statuto epistemologico. Per questo il saggio riporta contributi di filosofi del diritto, giuristi e teologi di grande livello.

Spero apra un'era diversa in cui gli studiosi ricercano in modo sinergico. Insieme nello spirito della mediazione!

Si parla di mediazione dei conflitti e si pongono tante domande sul ruolo, sulla funzione, sul presente e sul futuro di questa innovazione, ma anche di tante risposte sulle modalità in cui sanare i conflitti e sul valore umano. Infatti mediare un conflitto non significa semplicemente pervenire ad un accordo fra le parti ma permettere alle stesse parti in lite di scoprire le ragioni profonde dei propri comportamenti.

Vanno viste diverse tematiche che vanno dalla spiegazione di cosa si intenda per mediazione ai nuovi orizzonti della crescita umana, dalla precarietà delle relazioni, tra libertà e autonomia, all'impossibilità di vivere con e senza l'altro, dal percorso di formazione alle chiavi del mediatore.

La mediazione per la risoluzione dei conflitti rappresenta una evoluzione delle risposte al bisogno di giustizia dell'uomo per una nuova solidarietà umana, a partire dal dialogo costruttivo tra scienze di-

verse. E se, con la riforma della giustizia, la mediazione è la novità del nostro tempo... essa a pieno titolo rientra nel cambiamento epocale che in tanti ambiti si sta imponendo.

Per questo, merita di divenire oggetto di studi, di riflessioni e di dibattito che coinvolga sia tutta la società civile sia la comunità scientifica. Ciò nell'urgenza di evitare che la sua introduzione mini le basi della risposta giudiziaria senza di fatto predisporre una alternativa di valore, compresa e vissuta come evolutiva.

Certa che la mediazione il senso ce l'abbia, ed è quello riparativo e rigenerativo, essa va riconosciuta e rilanciata all'interno del panorama giudiziario e non va assolutamente tradita né svilita.

La mediazione può avere l'effetto rigenerativo, di cui parla Marta Cartabia, solo quando la sua applicazione consente a chi è stato "ingiusto" di tornare "giusto". Altrimenti, rappresenta una promessa mancata. Una ipotesi di facciata. Vuota e svuotata. Che forse vale meno della risposta giudiziaria al conflitto. Occorre andare a fondo della questione per non farla andare a fondo. Occorre delineare il senso dell'istituto della mediazione che ne definisca la visione unitaria e che sia presupposto per le applicazioni plurali in cui ne esprime le potenzialità. Occorre riconoscere la giustizia quale un'esigenza primaria della persona, come lo è il diritto alla salute, alla vita e all'istruzione, alla serenità nei rapporti.

Il mediatore professionale è una figura nuova per il nostro ordinamento giudiziario: non è un giudice, o un avvocato, è, invece, un professionista competente, un umanista che mira ad aiutare "le persone" a raggiungere un accordo.

Più precisamente, è una figura che mantiene l'imparzialità del giudice, ma non è tenuto a decidere al posto delle parti, in base ai principi del diritto. La sua funzione è quella di aiutare le parti a raggiungere un accordo, da loro condiviso e accettato.

Ragionevolmente si può essere certi che la mediazione, prendendosi cura dell'uomo, sia la risposta più radicale, e forse risolutiva del problema Giustizia, che migliori la società costruendo le basi di un nuovo umanesimo, su un piano vicino ai valori più alti dell'uomo.

In questa accezione, non è una alternativa, tra le tante, ma una necessità che risponde a una richiesta profonda di umanizzazione della giustizia che nulla ha a che fare con la vendetta e che mira a instaurare equilibri nuovi e superiori. Mi piace utilizzare la metafora del porto e della via di pace per definire la potenza della mediazione: questa è un porto dove le persone arrivano, trovano ristoro e poi partono. È una proposta che è esito di fecondi intrecci e sperimentazioni. È anche una via di pace non solo perché volta alla soluzione del conflitto con un accordo ma perché fa toccare le emozioni alla base del problema che contrappone le parti, le fa riconoscere e governare attraverso l'empatia e la compassione, ovvero l'accoglienza del dolore.

Il diritto riduce a fattispecie normative la varietà dei casi che si possono presentare nel concreto e le congela in ipotesi astratte. Questo non avviene in mediazione. Qui diventa centrale la diversa rilevanza dei vissuti personali in relazione ai comportamenti delle parti in lite, non tanto l'oggetto del contendere.

Le sue radici sono di tipo filosofico, spirituale, teologico, stanno alla base, ne ispirano il senso profondo della mediazione e ne giustificano sia il valore sia lo sforzo della sua realizzazione.

Confrontandomi con una teologa, Letizia Tomassone¹, ci siamo trovate concordi nel considerare l'importanza di una spiritualità materiale fatta di contatti fisici, di pianti, di abbracci che ti avvicinano all'altro e si rivelano essenziali sul piano identitario. Lei, partendo dalla riscoperta di alcune figure femminili sapienziali, individua l'efficacia del loro intervento che aiuta il contendente a capire le ragioni dell'altro e a tornare a vederlo come una persona, a vederne il volto e il nome, scrive che "sia nei testi biblici che nelle storie più recenti tra chiese, vi è la presenza dei corpi e il coinvolgimento profondo delle vite.

Le persone che intraprendono un percorso di pace e di dialogo si trovano a dover faticare e piangere, a mettersi in ginocchio davanti all'altro e a chiedere perdono, a cercare e offrire l'abbraccio o il tocco empatico necessario a riconoscere l'umanità dell'altro, dell'altra".

La mediazione è, pertanto, una questione di corpi che si toccano fisicamente, che allargano le braccia per abbracciare e essere abbracciati in maniera totalizzante ed emozionante. "E in mezzo a questa fatica della consapevolezza e del perdono scambiato c'è la gioia di edificare un nuovo spazio per la coesistenza delle comunità umane. L'altro non può essere ignorato, anzi diventa essenziale per la mia stessa identità".

Perdono e riconciliazione, "giustizia dei fratelli", "non giudizio di Dio" sono le parole e i concetti ricorrenti nel saggio di Pietro Bovati². "Perdono e ri-



conciliazione – scrive – non vanno riconosciuti solamente nel Signore Gesù, ma dev(ono) invece ispirare e disciplinare la condotta di coloro che vogliono essere seguaci di Gesù, desiderosi di attuare piena giustizia nei confronti dei fratelli che hanno commesso qualche colpa, cercando di riportare all'ovile chi si è perduto, perdonando settanta volte sette (Mt 18,21-22)". E questo deve avvenire non solo nella prassi liturgica e sacramentale, ma deve "trovare concretezza nella prassi giuridica e nei provvedimenti sociali, indirizzati a favore di chi è stato riconosciuto colpevole" perché costui rimane sempre un fratello, e "per il cristiano l'amore che cerca la riconciliazione non può compiacersi della sua condanna, ma deve esplorare e trovare le vie per aiutarlo nel suo personale ritorno al bene, così che venga restituito nella sua dignità di cittadino, anzi di figlio di Dio, di fratello tra fratelli.

Questa strada è stata da qualche tempo intrapresa lodevolmente dalle iniziative di giustizia riparativa e in generale dalla mediazione". Certo, si tratta, come sottolinea Bovati, di un percorso ancora lungo, irto di intoppi, che richiede "saggezza e tenacia" ma rappresenta una meta da ambire e da raggiungere.

Fondamentale la sottolineatura di Tommaso Greco³, per il quale la mediazione rappresenta una "grande occasione che i nostri ordinamenti giuridici possono cogliere se prendono sul serio il fenomeno della mediazione e della riparazione". "Perché – scrive – siamo abituati a pensare alle regole, e al diritto in generale, come ad un qualcosa che ci serve sostanzialmente per tenerci separati dagli altri e molto spesso per attaccarli o per difenderci da loro, e invece ci troviamo davanti alla possibilità di ripensare

1. Letizia Tomassone - Teologa, pastora della Chiesa Valdese di Napoli.
2. Pietro Bovati - Gesuita, Professore di Ermeneutica biblica, Egesi e Teologia dell'Antico Testamento al Pontificio Istituto Biblico di Roma.
3. Tommaso Greco - Professore ordinario di Filosofia del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.

4. Luciana Breggia - Magistrata e già Presidente di sezione presso il Tribunale di Firenze. Coordinatrice nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile.
5. Roberto Bartoli - professore ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Firenze.

in maniera straordinaria, non solo la funzione, ma persino la natura del diritto e questa possibilità”.

Il fatto è che “non riusciamo a capire che la giustizia, pur essendo rappresentata da una dea benedetta, non può rinunciare a vedere l’altro, perché è esattamente dalla qualità dell’incontro che si verifica tra i protagonisti della relazione che passa la possibilità della sua realizzazione”.

Sulla necessità di un rapporto con gli altri saperi e sull’urgenza di superare la lunga “stagione dello smarrimento” e dei confini insiste Luciana Breggia⁴.

Quale, se non “smarrimento”, il concetto per definire “la situazione in cui si trovano tutti coloro che in modo professionale – avvocati, giudici, funzionari di cancelleria, professionisti – o casuale – le parti, i testimoni e così via – si trovano ad abitare le stanze della giustizia”? Annaspano, tutti, tra frammenti, tra faldoni che alzano muri, che costruiscono barriere e che delinano confini. Occorre aprirsi ad altri saperi e trasformare lo smarrimento in un dono. “La stagione dello smarrimento potrebbe essere il tempo dell’inizio di nuove strade da percorrere, magari inaspettate e belle”.

Già l’esperienza della conciliazione giudiziale aveva aperto un buon varco e passando da lì si era arrivati a “un mondo altro”, quello della mediazione. “Certo, – scrive Breggia – questo ha comportato uno spaesamento per chi si era formato sul modello autoritativo”, ma, è dallo spaesamento, dall’uscita dalla propria cultura “che si deve passare” per uscirne arricchiti e tornare dopo aver acquisito una comprensione più larga e profonda. (...) Lo stesso percorso giudiziario ne è rimasto contaminato, arricchendosi di una prospettiva psicologica, comunicativa ed emotiva”.

Una prospettiva psicologica ed emozionale che può comportare un nuovo paradigma, quello della giustizia riparativa, priva di violenza e che rappresenta, per Roberto Bartoli⁵, un’antitesi alla giustizia punitiva.

“Si deve avere il coraggio – spiega – di mettere a confronto in termini sostanziali la giustizia punitiva e quella riparativa con i capisaldi rappresentati dall’eguaglianza, dal personalismo e dalla rieducazione: il quadro che ne esce non può non far riflettere... ci dobbiamo chiedere se davvero (la giustizia punitiva) faccia in modo che tutti i cittadini abbiano parità sociale; se davvero attraverso la giustizia punitiva la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti alla vita del Paese.

La risposta, che è sotto gli occhi di tutti, non può che essere negativa. Certo, l’autore non può essere messo sullo stesso piano della vittima, ci mancherebbe: si violerebbe il principio di eguaglianza, visto che l’autore deve essere trattato in modo diverso dalla vittima”. (...) Dalla complessiva vicenda punitiva, soprattutto se a carattere carcerario, l’autore – sottolinea Bartoli – esce mortificato, umiliato, marchiato,

svilito e quindi necessariamente discriminato”. (...) E allora perché non stabilire un rapporto di complementarità tra la giustizia punitiva e la giustizia riparativa? Una complementarità “da intendersi nel senso etimologico del termine, non solo come aggiunta dell’una all’altra, ma anche come completamento: la giustizia punitiva, che costituisce la base, può essere completata dalla giustizia riparativa”.

Anche Natoli, nella sua premessa, insiste su questo aspetto e sulla necessità “che muti la logica della giustizia; vale a dire si passi da una concezione retributiva a quella riparativa: passiva la prima, attiva la seconda perché rende i soggetti titolari del loro cambiamento”.

La mediazione non mira solo alla conciliazione: “non si limita a sanare la lite – in base e reciproche convenienze – ma tende a individuare le ragioni scatenanti il conflitto – individuali sociali –; mira alla pacificazione che vuol dire accettazione dell’altro ed insieme dei propri limiti il cui disconoscimento o ignoranza è matrice di ogni prevaricazione”. Certo, viviamo in una società conflittuale che si nutre di conflitti familiari, sociali, economici; una società dove sembra essersi smarrita la capacità di governare gli istinti, le liti, i conflitti.

Forse l’educazione alla mediazione potrebbe rappresentare un varco per cambiare mentalità, per costruire un nuovo umanesimo e potrebbe contribuire a meglio leggere e affrontare i conflitti che attraversano la società contemporanea nel suo complesso.

L’educazione alla mediazione, allora, potrebbe fornire alle parti la familiarità con l’istituto che potrebbe essere scelto consapevolmente, rispetto al giudizio davanti al Giudice.

Certo si tratta di un paradigma nuovo, delicato, complesso, degno di ogni impegno e che può suscitare remore e resistenze. Ma la mediazione, andando oltre le regole processuali, prendendosi cura dell’uomo, è la risposta più radicale, e forse risolutiva del problema Giustizia, migliora la società costruendo le basi di un nuovo umanesimo, su un piano vicino ai valori più alti dell’uomo.

Peraltro, mediazione e processo potrebbero stabilire una civile e proficua convivenza perché la prima potrebbe far diminuire il contenzioso e realizzare una giustizia più veloce, più funzionale, più economica e a cui un più largo numero di persone, anche socialmente disagiate, potrebbe accostarsi e il secondo, cioè il processo, una volta fondato su più solide basi, potrebbe favorire, quando le parti ricorrono alla mediazione, il raggiungimento di accordi più giusti ed equi.

MARIA MARTELLO

CURATRICE DEL SAGGIO

IDEATRICE DEL MODELLO DI MEDIAZIONE

UMANISTICO-FILOSOFICA E FORMATRICE.

GIÀ GIUDICE ON. PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
E POI PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

® RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Considerazioni a margine del volume



GLORIA SERVETTI

In un passaggio della Relazione presentata nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2024, tenutasi il 25 gennaio scorso, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha voluto sottolineare che dai più recenti dati ministeriali risulta *"un ruolo sempre più attivo dei giudici civili nel promuovere forme di definizione dei procedimenti già instaurati alternative rispetto alla pronuncia della sentenza, a dimostrazione di un mutamento della cultura di magistrati e avvocati"* e che ciò consente di affermare che *"Come osservato dalla dottrina, il valore della mediazione non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che la "parte", a restituire agli individui l'opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l'ascolto empatico dell'altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto"*.

Ciò è emerso con particolare evidenza nelle cause in tema di successione, divisione ereditaria, diritti reali, condominio, assicurazione e responsabilità extracontrattuale, quanto a dire in controversie che facilmente coinvolgono gran parte dei cittadini almeno una volta nel corso della loro vita, ma qui il risultato deflattivo soddisfacente va letto non tanto come effetto di un'imposizione

normativa d'ordine processuale quanto come prova della trasformazione ormai in atto dell'approccio di magistratura e avvocatura nei confronti del contenzioso civilistico.

Si apre, così, uno scenario di speranza: controversie non più coltivate nella logica della vittoria ad ogni costo ma aperte alla negoziazione e alla cura della relazione conflittuale, con una ricaduta possente anche sul benessere sociale.

Di questo sembra essersi ben convinto il legislatore della Riforma, forse per la prima volta dando prova tangibile di avere ascoltato la voce della magistratura più esperta, degli umanisti, dei filosofi e sociologi del diritto, dei processualisti e degli stessi mediatori: la giustizia non trova espressione solo nelle sentenze ma può essere ancora più alta, e allo stesso tempo più vicina al cittadino che vi fa ricorso, quando favorisce la ricomposizione del conflitto, la riparazione del torto agito o subito, la crescita del singolo attraverso il riconoscimento dell'altro che passa anche attraverso l'accettazione della sua diversità.

L'attenzione di Margherita Cassano non ha ommesso di essere altresì rivolta al settore penale, per il quale la recente Riforma *"ha sistematizzato una disciplina organica della giustizia riparativa, con l'obiettivo di renderla efficiente ed efficace e di indurre un complessivo cambiamento culturale nell'approccio all'universo sanzionatorio penale, favorendo la mediazione tra la vittima e l'autore del reato, il superamento del conflitto generatosi dalla legalità violata, la condivisione di un'unica finalità di ricomposizione della frattura aperta dal delitto"*.

Perché dobbiamo riflettere su questi passaggi, perché è corretto e ragionevole affiancare l'apprezzamento per la mediazione alla forte valorizzazione della giustizia riparativa?

Credo che la risposta debba essere ricercata nel sottile, ma non per questo fragile, filo che trasversalmente unisce questi due istituti o, se così preferiamo chiamarli, questi due approcci al contenzioso di matrice civilistica e al profilo sanzionatorio proprio del reato: la persona, sia essa

parte della controversia o sia autore/vittima nel quadro del sistema penale, deve essere considerata dall'ordinamento nell'assoluta centralità della sua posizione, con la ricchezza di potenzialità che la contraddistingue.

E proprio tale centralità è compiutamente messa in evidenza nell'ultimo libro curato da Maria Martello, docente che allo studio e alla diffusione della cultura della mediazione "a tutto tondo" ha dedicato con inarrestabile energia e convinzione il suo percorso professionale, e non solo.

Che tutti noi viviamo nel conflitto non è certo un mistero né una novità di questo tempo: la storia ce lo ha dimostrato sin dai secoli più remoti, le vicende quotidiane mettono tale realtà davanti agli occhi di tutti noi cittadini, e al di là del ruolo professionale rivestito, in ogni giornata vissuta e in ogni incontro avuto nel nostro cammino.

La conflittualità pervade il mondo delle relazioni tanto a fondo che neppure può essere considerata un rischio, una situazione dalla quale tentare di fuggire e trovare riparo, dal momento che lo stesso tessuto relazionale, con la sua trama spessa, comporta un nostro contatto continuo con "l'altro" e non vi può essere garanzia di un suo sviluppo sempre e totalmente armonico.

Così, ci ricorda Salvatore Natoli nella Prefazione che *"Viviamo nei conflitti e di conflitti: questi, infatti, ci permettono di scoprire le molte facce della realtà, ci istruiscono su ciò che possiamo fare, che non possiamo fare e su quel che, pur potendolo, non dobbiamo fare. Certo, se la spinta ad affermarsi è motivo di sviluppo, non lo è la voglia incondizionata d'affermazione: questa trasforma il conflitto in prevaricazione ed inevitabilmente evoca e legittima la sanzione"*; e proprio alla sanzione, per allargare lo sguardo oltre lo schema penalistico, vorrei aggiungere "il contenzioso", posto che altro non è se non lo sbocco istituzionale del conflitto di matrice civilistica.

La svolta sta nel punto di vista dal quale la mediazione lo guarda: se il conflitto è, dunque, del tutto fisiologico e si manifesta proteiforme in qualsiasi ambito, nella società civile come all'interno delle mura domestiche, non possiamo e neppure dobbiamo negarne l'esistenza e averne paura, in quanto sta in noi trovare la strada per riuscire a governarlo, per accettarlo senza divenirne vittime, per afferrarne le redini e così evitare che la fisiologia evolva in patologia, quanto a dire nello scontro, nella contrapposizione feroce, nell'incomunicabilità totale che impedisce qualsiasi confronto e non lascia spiraglio alla costruzione di un proficuo dialogo.

Quando si parla di "governare" il conflitto si intende, in buona sostanza, che non ci si deve spaventare di fronte al suo manifestarsi, che non dobbiamo restare passivi né cedere al timore e cercare subito la soluzione che ci può giungere dall'esterno e in particolare, ove vi siano i pre-

supposti, dalle istituzioni: proprio la paura produce reattività e la reazione origina, a sua volta, il contenzioso che mai è privo di una connotazione di eteroaggressività.

Al contrario, se sapientemente governato, dalla sua prima accezione negativa il conflitto riesce persino a trasformarsi, a divenire occasione di crescita personale ed elemento produttivo di una maggiore coesione sociale, di un nuovo benessere del singolo e della collettività.

Questa è, a ben vedere, la spinta culturale che muove la scienza della mediazione; questi sono gli obiettivi rigenerativi e positivamente evolutivi della nostra complessa società che la mediazione persegue, ponendosi come strumento potenzialmente capace di pacificare le relazioni.

È forse utopia? Sono forse queste riflessioni frutto ancora acerbo di un astratto pensiero filosofico, alto e aulico nonché possente ma ben poco aderente al terreno accidentato della nostra vita quotidiana?

No, non c'è traccia di sterile utopia e non si tratta di mere speculazioni accademiche, bensì di un movimento culturale che ha radici profonde e che si è con il tempo sviluppato sino a comprendere nel suo campo d'azione tutti gli ambiti del vivere sociale, ambiti nei quali l'ordito è creato dai rapporti interpersonali e, come sempre, dalle relazioni.

Bene lo sottolinea, nella premessa del libro, Maria Martello quando ci dice *"Noi pensiamo che la mediazione il senso ce l'abbia con certezza e sia quello indicato da chi l'ha rivalutata e rilanciata all'interno della riforma della giustizia. E non va tradito. Crediamo che il significato riparativo e rigenerativo sia il suo vero senso, qualunque sia l'ambito in cui si applica", non mancando di riportare le parole di Marta Cartabia e il limpido messaggio di riconoscimento della forza propulsiva della mediazione: "C'è modo e modo per risolvere il conflitto: quando lo si risolve con la spada resta sempre una cicatrice che fatica a ricomporsi, ma quando si ricorre alla mediazione possiamo avere un effetto rigenerativo"*.

Proprio queste potenzialità trasformative ormai riconosciute all'intervento mediativo nelle relazioni conflittuali hanno trovato espressa collocazione nell'ampia Riforma identificata con il nome della Ministra che l'ha promossa e che, abbracciando i settori civile e penale, ha inteso chiarire che mediazione e giustizia riparativa non si pongono in termini antagonisti alla giurisdizione cui si è soliti fare riferimento ma, al contrario, a questa si affiancano per accompagnarla in un cammino più consapevole, più elevato e persino più nobile.

Da qui l'evidente complementarità che caratterizza la giustizia riparativa, riconosciuta e incentivata non come alternativa al profilo punitivo intrinseco alla sanzione, irrinunciabile perché fon-

te di ordine e stabilità, ma come elemento che attraverso il confronto e il dialogo tra l'autore e la vittima del reato è capace di realizzare un migliore equilibrio sociale, fondato sulla consapevolezza di sé e dell'altro e sulla reciproca relazione necessariamente dinamica.

Come suggerisce, ancora una volta, Maria Martello, la mediazione *"È un porto dove le persone arrivano, trovano ristoro e poi partono. È una proposta che è esito di fecondi intrecci e sperimentazioni"*: uno strumento concreto e operativo che, sapientemente utilizzato dal professionista fornito di specifica adeguata preparazione, sostiene la fragilità di chi non riesce subito e da solo a fronteggiare il mare agitato del conflitto.

Potremmo forse dire che la mediazione è una sorta di rete di protezione oppure che evoca l'immagine di un salvagente gettato tra le onde per recuperare il naufrago, ma è comunque certo che il salvataggio non è fine a se stesso: lo scopo è quello di fornire all'equilibrista in pericolo e all'incauto nuotatore gli strumenti utili per evitare di cadere o annegare in futuro, di aiutarlo a rendersi autonomo e padrone di sé, grazie all'incremento dell'autoresponsabilità e alla conseguita capacità di adottare scelte consapevoli.

La più significativa novità, anche per i cultori della materia, si colloca nella seconda parte del volume, nella quale sono raccolti i pensieri e le riflessioni sulla "giustizia relazionale" di Autori caratterizzati da differenti professionalità: un'estrema ricchezza di spunti e di considerazioni, una varietà che non reca in sé alcun elemento dissonante e, anzi, contribuisce a rafforzare il lettore nel convincimento che scienza e saperi diversi possono in perfetto equilibrio muoversi intorno a un unico baricentro.

I contributi raccolti nel volume si distinguono per la specificità delle competenze proprie dei loro Autori e questa conseguente pluralità di approcci al tema centrale, lungi dal dare vita a un mosaico scomposto, contribuisce a creare un quadro dalle sfumature armoniose che fanno da sfondo alla centralità dell'uomo, con tutte le sue risorse e potenzialità di autonomia e responsabilità nella gestione del conflitto che si trova ad affrontare.

Non è certamente un caso se Tommaso Greco ricorda che *"Qui si parla di giustizia, di diritto, di conflitti, di relazioni e di tutto ciò che ruota intorno ad essi. Si parla insomma della nostra vita, e del modo in cui in essa agiscono le regole; si parla del modo in cui noi viviamo la vita attraverso le regole"*, per poi subito spiegarci che non dobbiamo vedere queste regole come divisive e produttive di antagonismo dal momento che le possiamo ripensare in maniera nuova, così che non solo la funzione ma, persino, la natura del diritto possono essere riviste attraverso la lente della mediazione e della riparazione. L'Autore ci

accompagna verso l'incontro con la "giustizia fiduciaria", ci spiega di che cosa si tratta e ci invita ad avvicinarci ad essa senza riserve o timori ma con uno sguardo nuovo sulle norme, per poi concludere osservando: *"Sebbene l'idea che abbiamo della giustizia faccia talmente a meno dello sguardo che la raffiguriamo con la benda sugli occhi, dobbiamo imparare a pensare ad essa come un qualcosa che non può rinunciare a vedere l'altro, perché è esattamente dalla qualità dell'incontro che si verifica tra i protagonisti della relazione che passa la possibilità della sua realizzazione"*.

Arricchiti dal pensiero di Roberto Bartoli sulla giustizia riparativa e sulla lettura che della stessa ci offre, arriviamo a scoprire quanto questa tragga linfa dallo stesso terreno della mediazione: la relazione è ancora una volta al centro, il dialogo la nutre e la fa crescere, mentre la contrapposizione tra soggetti fa sì che venga alla giustizia riconosciuta solo quella funzione punitiva che non lascia spazio alcuno alla ricostruzione.

Né manca, affidato a Letizia Tomassone, uno sguardo alla mediazione teologica, una sorpresa per chi sia da sempre abituato a considerare l'istituto solo all'interno del mondo della giustizia, quanto a dire in un ambito connaturato da dissidi e interventi rimediali che trovano nell'impianto normativo, e non certo nella spiritualità o nel credo religioso, la struttura portante.

Ma, del resto, è ben vero che l'intervento di cura delle relazioni coinvolge l'intera persona e non è allora sorprendente apprendere che *"Nella narrazione biblica la giustizia è associata all'amore nella dinamica dell'incontro trasformativo tra due soggetti. Essenziale è il riconoscimento del volto dell'altro"*, soprattutto ricordando che uno dei fondamentali della mediazione è proprio l'arrivare a riconoscere l'altro, imparando a coglierne gli elementi positivi per iniziare un percorso che, individuale e comune al tempo stesso, si fonda su nuove basi.

La valorizzazione teologica della giustizia riparativa e della mediazione si integra e si completa grazie al contributo di Pietro Bovati il quale, attraverso un sapiente richiamo degli scritti biblici, ci ricorda che *"...l'istanza di perfetta giustizia deve pure trovare concretezza nella prassi giuridica e nei provvedimenti sociali, indirizzati a favore di chi è stato riconosciuto colpevole"* e che *"per il cristiano l'amore che cerca la riconciliazione non può compiacersi della sua condanna, ma deve esplorare e trovare le vie per aiutarlo nel suo personale ritorno al bene, così che venga restituito nella sua dignità di cittadino, anzi di figlio di Dio, di fratello tra fratelli"*.

L'Autore si compiace che questa strada sia stata da qualche tempo intrapresa con le iniziative in tema di giustizia riparativa e in generale dalla mediazione, pur avvertendoci che il cammino è ancora lungo, delicato e difficile e che il percorso

per creare davvero una comunità di "fratelli tutti" esige saggezza e tenacia.

È, invece, attraverso il contributo di Luciana Breggia, magistrato di lungo corso e di variegata esperienza, che si ritorna sulla scena del contenzioso giudiziario e il volume approda al tema, oggi più che mai attuale, dell'incontro del giudice con la mediazione e del ruolo che quest'ultima può assumere nel contesto processuale civile, familiare ma non solo.

Già grazie alle articolate riflessioni di Maria Martello abbiamo appreso come ogni controversia civile, anche se di scarso peso tecnico giuridico o di modesto valore economico, sia pervasa da contrapposizione e, di conseguenza, da quella conflittualità cui si accompagna l'inevitabile dolore: ogni conflitto crea dolore, ci dice la curatrice dell'opera, ma aggiunge anche che *"nella mediazione l'aprirsi alla dimensione dello spirito insegna a superare la dimensione fattuale ed emozionale del conflitto per dare valore alla dimensione profonda dell'essere"*, con quella potenzialità trasformativa alla quale già si è fatto ripetutamente cenno.

Ponendoci dal punto di vista del magistrato, che mediatore professionale non è e mai potrebbe esserlo nella vicenda che giunge al suo esame, è anzitutto importante sottolineare come esperienza, conoscenza e sensibilità portino Luciana Breggia ad affermare che *"...il giudice, in generale, non può più limitarsi a conoscere le norme e a ricostruire la fattispecie, ma deve comprendere la vicenda di vita che è sottoposta alla sua attenzione sotto il paramento della controversia giuridica, una storia segnata da errori, imprevisti, incomprensioni, frustrazioni: una vicenda spesso in cerca di una soluzione, prima che di una ragione. E, in primo luogo, una vicenda che vuole essere narrata e compresa"*.

Solo aderendo a questa impostazione di pensiero e dandovi attuazione nell'esercizio della quotidiana attività giudiziaria si può giungere a una vera svolta culturale: vero è che il magistrato mai può sottrarsi al suo dovere di "valutare, decidere e giudicare", perché diversamente verrebbe meno alla sua funzione istituzionale e tradirebbe il mandato affidatogli, ma è parimenti vero che un'attenzione limitata alla ricostruzione dei termini fattuali e giuridici della controversia e un intervento volto alla sola conseguente applicazione della norma finirebbe con il rendere troppo asettica e sterile la sua attività, ancorché rispondente alla sempre pressante esigenza di definizione processuale della lite e di contenimento dei carichi dell'ufficio.

Certamente non si chiede al giudice di essere, e neppure di mostrarsi, intensamente empatico nei confronti delle parti, posto che ciò potrebbe persino inficiare l'immagine di autorevolezza e terzietà che il sistema impone, ma gli è invece richiesto di essere capace di "ascolto" e abile nel favorire l'insorgere nei contendenti di una rela-

zione di fiducia nei confronti del suo operare, indiscutibile condizione di credibilità dello stesso sistema giustizia.

Ciò è tanto più evidente nelle vertenze che vedono coinvolti i rapporti di famiglia e i diritti dei soggetti minori, dove la vicenda portata all'esame del giudice è senz'altro umana e relazionale prima ancora che giuridica: dolore, frustrazione, rancori e rivendicazioni richiedono di essere espressi e accolti dal giudice come insopprimibile componente del processo, non irrimediabilmente negativa se oggetto di attenzione e di interventi volti alla sua progressiva elaborazione, anche attraverso provvedimenti mirati e funzionali a dividerne correttivo.

In fondo si tratta di proficue e arricchenti contaminazioni.

Per operare in questa direzione, per espletare un convincente tentativo di conciliazione o anche solo per rendere le parti consapevoli della possibilità di accedere a un intervento di mediazione prendendo contatto con un professionista della "pacificazione relazionale", occorre che il giudice non solo abbia approfondita e completa conoscenza dei fatti dedotti in causa ma sia anche riuscito ad acquisire una visione d'insieme del vissuto di quel nucleo specifico, dei suoi bisogni e delle sue aspettative, della capacità degli adulti in lite di mettersi in gioco, come coppia ma soprattutto come genitori, e di aprirsi al confronto costruttivo anche se ciò può comportare la necessità di fare un passo indietro rispetto alle posizioni originarie espresse negli scritti difensivi.

L'arretramento non è rinuncia o sconfitta, è apertura al confronto e alla positiva modificazione degli assetti.

Si tratta, allora, di un lavoro che vede come indispensabili protagonisti giudici e avvocati, chiamati a svolgere i rispettivi compiti con la ricchezza aggiuntiva di un'impostazione culturale diversa e composita: se è vero che ben si può gestire e portare a definizione una controversia senza che sia il giudice chiamato a far calare "dall'alto" la sua decisione, è altrettanto vero che il difensore deve sempre tenere presente come la cifra del suo mandato non sia la vittoria sulla carta, bensì l'aver accompagnato il proprio assistito verso una nuova e più consapevole modalità di gestione delle relazioni essenziali, produttiva di una situazione anche a lungo termine ben più appagante.

Tutto ciò mi rimanda a un convincimento sempre più rafforzatosi nel tempo, originatosi dall'incontro nel contesto processuale con parti dalle caratteristiche più disparate ma, sempre e comunque, cariche di sofferenza o di desiderio di rivendicazione, passive e ripiegate oppure aggressive e anelanti alla sopraffazione: non esiste sentenza che, per quanto giuridicamente corretta, possa offrire soluzione migliore rispetto a quella scaturita da un accordo tra i contendenti, specie

quando frutto di un percorso introspettivo e dinamico, sapientemente guidato verso il riconoscimento dell'altro e la creazione di una nuova regolamentazione che non vede vincitori e vinti.

Al posto di questi ultimi, dunque, soggetti responsabili e consapevoli, capaci di cooperare per un obiettivo di benessere allargato che va oltre i confini della soddisfazione individuale.

Non è cosa facile, possiamo obiettare, e questo è un rilievo senza dubbio fondato. Tuttavia, accordando fiducia alla mediazione, riconoscendola come possente risorsa e anche accettandone gli inevitabili limiti, possiamo agevolmente convincerci che, pur non essendo la panacea di tutti i mali, si tratta di un'opportunità che mai dovrebbe essere negata alle parti e che, anzi, ciascun protagonista del processo dovrebbe spendersi per implementarne la diffusione.

Un nuovo tassello è stato aggiunto in questo percorso, dal momento che l'intervento riformatore sembra essersi mosso non solo sulla spinta di garantire la speditezza e l'incremento delle decisioni, così come imposto dagli obblighi assunti con il PNRR, ma anche con l'obiettivo di incidere sulla reale efficacia nel tempo delle definizioni.

Ci si è convinti, in sintesi, che la finalità deflativa non si persegue solo attraverso il numero e la celerità dei provvedimenti giudiziali definitivi ma, ancor meglio, attraverso la garanzia di una loro più forte tenuta nel tempo: troppo spesso e con troppa facilità la fine di un contenzioso apre la strada all'instaurazione di una nuova controversia, così prendendo vita un circolo vizioso dove

atti, ricorsi e impugnazioni si inseguono velocemente mentre il conflitto resta intatto nella sua solidità, quasi un masso inamovibile che pesa sulle parti e finanche rischia di schiacciarle.

Diversa è l'immagine, e con essa la realtà che ben si coglie nell'esercizio della giurisdizione, allorché la definizione della controversia trae origine dall'essere riuscite le parti a sgretolare proprio quel pesante masso, opera demolitrice che può realizzarsi solo attraverso la rigenerazione della loro originaria relazione conflittuale.

Occorre avere coraggio e nutrirsi di fiducia nella mediazione, non temerne il possibile fallimento e lasciarsi alle spalle ogni remora: una società immobile non può crescere, un individuo che non osa aprirsi al nuovo e al confronto resterà sempre indietro, solo le sfide producono evoluzione.

È anche questo il messaggio che ci trasmette nel suo ultimo volume Maria Martello, forte della sua esperienza e profondità di pensiero ma, in questo caso, ancora più forte grazie al prezioso contributo offerto da altre professionalità, così che il quadro d'insieme che ne scaturisce risulta perfettamente coerente e convincente grazie alla multidisciplinarietà che lo contraddistingue e, di pagina in pagina, lo alimenta.

GLORIA SERVETTI
MAGISTRATO

GIÀ PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Tratto da RASSEGNA DELLA ESECUZIONE FORZATA

la MEDIAZIONE nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Il punto di Elisabetta Zamarchi



ELISABETTA ZAMARCHI

Il libro curato da Maria Martello, *Il senso della mediazione dei conflitti. Tra diritto, filosofia e teologia*, uscito a febbraio 2024 da Giappichelli, offre una lettura perspicua e innovativa delle nuove procedure del diritto civile e penale. Nel testo si esplicita, infatti, grazie ai capitoli introduttivi di Martello e ai molteplici e poliedrici contributi filosofici, giuridici e teologici che lo compongono, la portata inedita di una trasformazione nel mondo giuridico dopo la riforma Cartabia dell'ottobre 2022. Ai sensi dell'art. 42.1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022 – si legge nel testo della riforma – è *giustizia riparativa* "ogni programma che consente alla vittima del reato e alla persona indicata come autore dell'offesa ed ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore".

Si tratta, di fatto, dell'introduzione di un nuovo paradigma, quello della *giustizia riparativa* che apre a una *rivoluzione* nella concezione del diritto – così scrive Roberto Bartoli nel suo saggio – perché consente di intendere il diritto non più soltanto come l'espressione di un potere verticale ma come uno strumento che, orizzontalmente, ripara conflitti e restaura o crea legami tra i soggetti confligenti.

Tuttavia, la valenza teorica del testo, qui preso in esame, non sta unicamente nell'esplicazione del

significato giuridico di questo cambio paradigmatico e degli esiti che ne conseguono nell'istruzione dei procedimenti civili e penali, bensì consiste soprattutto nel mostrare quale metamorfosi di prospettiva antropologica sia, di fatto, sottesa a quel cambiamento.

Perché usare il termine metamorfosi e non semplicemente la parola cambiamento? Perché, a chi legge, appare fin dall'introduzione di Natoli e dai capitoli introduttivi di Maria Martello, che nel testo si tratta proprio di una metamorfosi del concetto di diritto, cioè di un suo cambiamento di forma. Tale metamorfosi trova il suo fondamento nella rivisitazione della dinamica dei conflitti: ciò che rende un conflitto inaggirabile, tanto da invocare il ricorso a una verticale giustizia punitiva, non è lo scontro di interessi materiali o di opinioni – perché lo scontro è un dato congiunturale e contingente che sta in un presente transeunte ed effimero – ma il sentimento, o meglio la complessità emotiva da cui quel conflitto trae alimento: " il conflitto come scontro può essere prevenuto, il conflitto come sentimento è invece inevitabile" ci dice Maria Martello nel primo capitolo del libro. Ciò che permane e che nutre nel tempo il conflitto tra due parti, oltre l'immediatezza di quel dato evento, sono i vissuti di dolore, rabbia, vergogna che assediano la coscienza dei protagonisti e che, progressivamente, spesso possono materializzarsi in desiderio di vendetta e in violenza aggressiva.

Da questa dinamica umana (troppo umana direbbe Nietzsche) nasce il *machiavellismo giuridico* – espressione evocata dal filosofo Tommaso Greco nel suo saggio – ovvero l'idea che quando si ragiona giuridicamente bisogna "presupporre tutti gli uomini rei, e che li abbiano sempre a usare la malignità dello animo loro". Il machiavellismo giuridico ci rimanda concettualmente alla rappresentazione di un potere *super partes*, che sappia produrre ordine dall'alto, dominando un contesto sociale che altrimenti "sarebbe letteralmente disordinato, privo di regolarità, di certezze, di sicurezza": ci rimanda perciò a una dimensione verticale del diritto.

È intuitivamente evidente che tale dimensione verticale si fonda su un impianto sfiduciario, "sul presupposto che non ci si possa fidare dell'altro" (ivi, p.81). Di certo è tristemente vero che la realtà

delle relazioni umane obbedisce spesso al principio del *homo homini lupus*, come narrato nel Leviatano di Thomas Hobbes, ovvero che la prima e fondamentale legge di natura è data dal dominio dei forti sui deboli: questa però non è la sola narrazione possibile per descrivere i meccanismi che regolano l'intersoggettività umana.

Non è una narrazione esaustiva perché le relazioni umane sono connotate, ab origine, da una predisposizione inconsapevole all'affidamento all'altro/altra: si nasce predisposti alla fiducia. Infatti, nessun essere umano potrebbe sopravvivere se qualcuno non si prendesse cura di lui/lei poiché, a differenza di altri primati, lo sviluppo neurologico del cervello umano non consente l'autonomia dell'infans per molti mesi, se non anni, dopo la nascita. La predisposizione all'affidamento, e quindi alla fiducia, è perciò un dato antropologico strutturale.

L'affermazione di Tommaso Greco " nel modello che vogliamo proporre come alternativo includiamo la fiducia come elemento strutturale del diritto medesimo, come parte che lo costituisce, senza la quale esso non potrebbe sussistere" (ivi, p. 82) trova il suo fondamento ontologico in tale presupposto.

L'espressione *giustizia riparativa*, intorno alla quale si dipana il nucleo teorico centrale di questo libro, si coniuga pertanto con l'espressione *giustizia fiduciaria*; anzi una giustizia riparativa è resa pragmaticamente possibile solo perché è pensabile, alla luce di questa diversa visione antropologica, una dimensione orizzontale del diritto. In tale dimensione la norma non rappresenta un confine limitante, oltre il quale vi è soltanto la sanzione punitiva, ma uno spazio simbolico al cui interno le regole si danno come risorse e strumenti per governare la convivenza tra diversi soggetti.

Non a caso, Roberto Bartoli, ordinario di diritto penale, nomina in questo testo la giustizia riparativa come "una giustizia senza violenza, né stato, né diritto" perché la sua funzione è quella di "ricomporre i legami relazionali e sociali compromessi dal reato" attraverso un'adesione volontaria e consensuale dei soggetti implicati nella vicenda giuridica, in un percorso di rieducazione che, non contemplando l'afflizione della pena, mira a responsabilizzare il colpevole degli atti per cui è sottoposto a giudizio.

Una giustizia che non si sostituisce all'iter punitivo del diritto civile e penale, ma che piuttosto lo affianca completandolo, facendo sì che "il diritto possa recuperare l'aspetto pragmatico e sociale [...] e presentarsi come specchio sociale e non come un Idrà burocratico", leggiamo nell'articolo di Luciana Breggia, che, proprio in quanto magistrato, vede nell'educazione una promessa di giustizia (ivi p. 121).

Ma una giustizia riparativa è realizzabile solo grazie alla funzione determinante della mediazione tra i soggetti in conflitto in quel dato presente. La definizione più efficace per rappresentare il significato materiale e simbolico di questa prassi procedurale mi sembra appaia nelle parole di Maria Martello: la

mediazione, scrive, è un topos, ovvero "un luogo di accoglienza dei problemi e del disagio delle persone relativamente alla situazione di conflitto" (ivi p. 42). Il vocabolo topos riprende, nell'accezione qui usata, sia il significato materico sia la valenza figurata dell'etimo greco: il mediatore, in quanto figura liminare di confine, rappresenta, infatti, un luogo reale di accoglienza ma, al tempo stesso, un luogo simbolico di contenimento del conflitto. La figura del mediatore però, prima di tutto, si dà come un luogo materiale perché è una figura incarnata, è un corpo che si mette in mezzo tra due contendenti, un corpo che rende possibile che accusatore e accusato si riconoscano e si trasformino attraverso un processo dialogico.

Il contributo di Letizia Tomassone offre uno sfondo teologico e sapienziale a questo incontro di corpi dialoganti: la Bibbia, scrive, conosce "due modi di ristabilire la giustizia. Uno è il *mispas* che equivale a un processo in cui si confrontano un accusatore, un colpevole e un giudice. L'altro è il *riv* che esce da questa logica processuale e ha come scopo quello di ricostituire il rapporto lacerato tra chi ha fatto del male e la sua vittima, di mettere in moto un processo riparativo di riconciliazione" (ivi, p. 167). Ciò vuol dire che anche la tradizione biblica rivela come, da sempre, si contrappongano due modelli di giustizia: un modello normativo e punitivo, che parla a nome dei giusti ed esclude coloro che, in quanto diversi (in primis le donne) non rientrano nel paradigma che circoscrive il ruolo dei cosiddetti giusti, e un modello di "società inclusive e riconciliate e abitate dai soggetti più diversi" (ivi, p. 168), quindi un modello fondato su una giustizia intesa come una pratica relazionale. Ecco perché la conclusione che Tomassone ne trae è che "la mediazione è sempre una questione di corpi che si mettono in mezzo, in gioco". (ivi p. 177).

In una logica di giustizia verticale, non attraversata dal concetto di centralità delle relazioni, è impensabile l'avvento della figura del terzo, il mediatore, poiché questi non solo non è un professionista del foro, ma non ha neppure la funzione di giudicare, bensì quella di inaugurare un confronto tra le parti e renderle consapevoli dei motivi del conflitto. Il nucleo rivoluzionario della riforma del processo civile, che introduce la funzione orizzontale della mediazione, sta proprio in questo: nel porre l'accento sul carattere relazionale della giustizia, intesa come potenzialità di vedere l'altro e di accoglierne la parola, sia esso vittima o colpevole, senza che tale atteggiamento dialogante implichi il venir meno della norma o un lassismo delle regole, quanto piuttosto la creazione di un sistema in cui "il giudizio non appare più lo strumento privilegiato per la composizione dei conflitti" (ivi, p.120).

ELISABETTA ZAMARCHI
FILOSOFA

® RIPRODUZIONE RISERVATA
Tratto da PRAGMA

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Il punto di Vincenzo Di Cataldo



COPERTINA DI ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

“*Il senso della mediazione e dei conflitti*” è il titolo di una bella raccolta di saggi curata da Maria Martello per i tipi di Giappichelli, uscita ad inizio di questo anno 2024.

Maria Martello, psicologa, già giudice onorario presso la Corte d’Appello di Milano, si occupa da tempo di mediazione. Negli ultimi anni ha partecipato attivamente a varie iniziative in tema di mediazione organizzate da Università, Magistratura, Avvocatura, organismi della società civile di varia struttura e colore, è intervenuta a molti convegni su questo tema, ha pubblicato vari saggi. Questa ultima raccolta si segnala sia per la presenza di quattro scritti dovuti interamente alla sua penna, sia per la partecipazione di Autori di diverse professionalità ed esperienze, indicate in chiusura del libro con poche parole, che avrebbero forse meritato qualche cenno in più: giudici, come Luciana Breggia, giuristi teorici, come Roberto Bartoli, filosofi del diritto, come Tommaso Greco, biblisti e teologi, come Letizia Tomassone e Pietro Bovati. Si segnala altresì perché ciascuno di questi Autori interviene non per la prima volta su questo tema; al contrario, tutti loro hanno già avuto occasione nel passato recente di proporre al lettore e/o all’ascoltatore riflessioni e contributi di assoluto interesse.

Questa raccolta ripropone la comune convin-

zione degli Autori secondo la quale uno sviluppo serio della mediazione rappresenterebbe un passo importante del nostro sistema giustizia. Ma tra le righe emerge con chiarezza e rigore una convinzione più profonda, e più impegnativa, secondo la quale lo sviluppo della mediazione non darebbe solo una spinta al sistema giustizia in direzione di una migliore capacità di soluzione dei conflitti; darebbe anche un contributo forte al miglioramento della nostra collettività e di ciascuna individualità che con esso vanga a contatto.

Questa idea era già presente, ma un po’ in ombra, in alcuni dei precedenti interventi di alcuni degli Autori di questo volume. Ma ora è presente in termini più netti e più decisi. Non si tratta di una idea comunemente recepita, e neppure di una idea già esposta compiutamente in passato, almeno nella letteratura giuridica. La mediazione è stata vista dai giuristi, all’interno del mondo variegato delle ADR (*Alternative Dispute Resolutions*), come strumento deflattivo della giustizia (soprattutto, ma non solo) civile, e/o come meccanismo decisorio di vertenze interprivate capace di reperire soluzioni di esse valutabili come migliori, o più adeguate, di quelle che ad esse darebbe il giudice. È stata vista, insomma, come uno strumento tecnico che potrebbe utilmente concorrere a risolvere la c.d. crisi della giustizia. La mediazione viene ora presentata, per la prima volta, mi pare, all’attenzione del mondo dei giuristi come strumento per un “miglioramento” delle donne e degli uomini che vivono in questo mondo. Il lettore potrà trovare questo suggerimento attraente o meno, potrà concedere o negare ad esso la propria adesione, ma certamente si sentirà invitato, in modo schietto e, perché no, coinvolgente, a riflettere su una prospettiva (per lui forse del tutto) nuova e carica di implicazioni.

La raccolta di saggi propone un’altra osservazione tutt’altro che scontata, anzi, questa, forse quasi contro corrente. Ci dicono, gli Autori, che la mediazione è operazione difficile e complicata, che esige in chi la pratica una statura elevata, una formazione seria, una capacità di leggere con occhi

consapevoli ma impregiudicanti la posizione delle due parti della vertenza. In questo senso, il compito del mediatore è detto più difficile e complesso di quello del giudice, che "si limita" a decidere secondo diritto. Questo messaggio è comunicato più volte, da parte di più di uno degli Autori dei vari saggi. Ed è bene che venga esposto senza orpelli, anche se esso potrebbe suscitare, in chi legge, e non sia, per propria indole o per esperienze pregresse, particolarmente incline all'ottimismo, un certo senso di disillusione.

In altri termini, chi ritenesse che la mediazione potrebbe rappresentare una via più semplice, più facile, di soluzione dei conflitti tra privati trova, nella lettura di questi saggi, una sicura smentita. In termini generali, ed a prescindere da quanto potrebbe essere nel singolo caso, non è così – ameno, questo è ciò che ci dicono gli Autori.

La difficoltà tecnica della mediazione non scoraggia però gli Autori. Essi si pongono in una prospettiva che potrebbe davvero dirsi illuministica, e sembrano ritenere non solo che valga la pena di impegnarsi comunque per la costruzione di un sistema di mediazione che sia all'altezza del compito che lo aspetta, ma, anche, che questa operazione può riuscire, è alla nostra portata, si può aver fiducia nella sua realizzazione.

In questo, peraltro, gli Autori del libro sono in buona compagnia. È osservazione spesso ripetuta, negli ambiti più diversi e in riferimento ad un lotto di problemi assai variegato, che il nostro mondo tende a diventare sempre più complicato, e tende a dar vita a problemi sempre più complessi e intricati (fenomeno per il quale è stata inventata la parola "complessificazione"); e che, di conseguenza, stare al mondo, per noi, significa trovarci impegnati in compiti che richiedono, tutti, più impegno, più cultura, più capacità, più competenze, più di ognuna delle doti che bastavano per vivere bene ieri. Più cultura, più impegno, è il messaggio su cui confluiscono – pur se poi per divergere su altri punti delle proprie proposte – tutte (o quasi) le voci che si esprimono sui tanti problemi del nostro tempo.

Tanti esempi sono sotto gli occhi di tutti. Davanti ai crescenti aspetti invasivi, attrattivi e decettivi della comunicazione digitale odierna, tra internet, social media e *fake news*, una delle cose che viene da tutti da tempo indicata come essenziale per una riduzione dei rischi della collettività è l'idea che si deve puntare ad una maggiore "educazione" del pubblico. I cultori del diritto commerciale, se posso fare un altro esempio, sanno bene che per molti problemi dei mercati finanziari di oggi una delle chiavi di soluzione che viene da tempo indicata come indispensabile è la costruzione di una maggiore "cultura finanziaria" del grande pubblico degli investitori.

Un libro sulla mediazione può essere di particolare interesse per gli studiosi e gli operatori del diritto commerciale, e in particolare del diritto societario. Le liti societarie (mi permetto di ricordare

il mio *Liti societarie e composizioni stragiudiziali*, in *Giur. comm.*, 2019, I, p. 783 ss., ove questo tema è più ampiamente trattato) non sono quasi mai provocate da un dissenso su una singola e isolata decisione della struttura comune. Al contrario, sono quasi sempre liti maturate a seguito dell'accumularsi progressivo di dissensi piccoli e grandi su una grande, comunque non piccola, serie di decisioni piccole e grandi. Sono molto spesso, quasi sempre, liti che segnalano la reciproca incompatibilità tra persone, o riescono a realizzarla, se non c'era già prima. Le liti societarie non investono solo il presente, come buona parte, o la maggior parte, delle liti; investono anche il passato e il futuro.

Sul piano tecnico, anch'esse hanno quasi sempre ad oggetto un singolo problema, di solito l'ultimo: dopo qualche anno – o qualche mese, a seconda dei casi – di liti rimaste all'interno della società, un socio impugna l'ultimo bilancio. Di conseguenza, la decisione del giudice di solito non soddisfa nessuno, quale che essa sia. L'ultimo bilancio sarà o non sarà annullato. Tutto un passato carico di malintesi rimane com'è, l'incompatibilità rimane. Inoltre, e per di più, la vita della società prosegue, si dovranno affrontare di continuo altre decisioni su altri problemi, piccoli e grandi – gestire vuol dire, lo sappiamo, decidere. Il clima di reciproca diffidenza non aiuta certo.

Si è perduta, noi diciamo, la "fiducia reciproca" tra i soci. È una formula molto ripetuta nella nostra dottrina. Ma non tutti ci accorgiamo che, in questi casi, non c'è solo "un" problema da risolvere. C'è da vedere se e come questa società potrà riprendere a funzionare normalmente.

Se si vuole chiudere davvero, di solito occorre trovare una soluzione (non al problema che è emerso da ultimo, ma) ai tanti dissensi, piccoli e grandi, che si sono susseguiti nel tempo e che si preannunziano per il futuro. E questo difficilmente può farlo il giudice: passato e futuro sfuggono alla sua conoscenza, sfuggono alla sua cognizione in senso processuale. Occorre costruire una nuova intesa, o trovare la strada per una separazione. L'una e l'altra sono operazioni difficili, è in genere improbabile che le parti possano realizzarle da sole. Occorre l'intervento di terzi; di uno o più mediatori, appunto. Persone che abbiano tempo, pazienza, competenza tecnica, e molto altro.

Anche per gli studiosi del diritto commerciale dunque, la lettura di questo libro può essere assai proficua, può aiutare a comprendere meglio le dinamiche di alcuni fenomeni del mondo delle società, può dare indicazioni utili per affrontare meglio alcuni momenti della propria vita professionale.

VINCENZO DI CATALDO
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Tratto da ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE n. 2-2024

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Il punto di Federico Ferraris



COPERTINA DI RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE

In un momento storico dove la mediazione dei conflitti, anche grazie all'implementazione dovuta alla riforma "Cartabia" del 2022, risulta aver finalmente ottenuto piena cittadinanza nell'ambito degli (ormai numerosi) strumenti di risoluzione delle controversie, il volume curato da Maria Martello acquisisce una speciale rilevanza poiché conduce il lettore a riflettere sul valore più profondo della stessa, allontanandosi per un momento dalla prospettiva eminentemente deflattiva che ha da sempre caratterizzato l'istituto (almeno sino all'ultima riforma).

In effetti, mentre il sistema tradizionale – *id est*, il ricorso al giudice e alla sentenza – paradossalmente non risolve il conflitto fra le parti (anzi, potremmo dire che se ne disinteressa) ma si limita a stabilire la regola giuridica da applicare al caso concreto, la mediazione è strumento che non soltanto risponde ad una esigenza fondamentale e primaria – quella di giustizia – ma altresì, parafrasando le parole della stessa A., si prende cura dell'uomo e delle sue relazioni, andando a ricercare le emozioni alla base del problema, a riconoscerle e a farle riconoscere e governare tramite empatia, compassione o accoglienza del dolore.

Non è un caso, dunque, che la mediazione venga definita come "forma evolutiva delle modalità che la società si è data per com-porre i conflitti" nonché quale "attività di pubblico interesse, utile al cittadino ed alla società tutta" (p. 4).

Tutto ciò richiede, peraltro, una approfondita – e continua – formazione del mediatore, il quale deve

risultare persona "di altissimo profilo culturale e professionale" (p. 5): il mediatore "di qualità" (aspetto al quale, va ricordato, le numerosi fonti sovranazionali sul tema dedicano ampio spazio) è infatti consapevole che un conflitto "vale molto di più della posta in gioco, dei fatti portati al tavolo della trattativa" e "sa toccare l'essenza in un tempo (...) in cui si è sempre meno portati a ricercare il collegamento fra le reazioni e i fatti, fra le manifestazioni esterne e i problemi interiori che questi sollecitano" (p. 15). Condivisibile, al riguardo, risulta il fatto che la formazione di questi sia definita "poliedrica" e che ad essa sia dedicato un intero capitolo (parte prima, cap. 4) ove – sposando la concezione umanistica di superamento dei conflitti ideata da Jaqueline Morineau – vengono chiariti gli "attrezzi" essenziali a disposizione del professionista: dall'umiltà e assertività, passando per il pensiero divergente, la creatività, l'empatia, il silenzio e financo la tenerezza.

Nella consapevolezza della trasversalità del conflitto nelle diverse relazioni umane, questo viene quindi analizzato sotto il profilo filosofico della dicotomia fra diritto "sfiduciario" e "fiduciario" (parte seconda, cap. 1, a cura di Tommaso Greco), della giustizia riparativa, che la riforma "Cartabia" ha del pari implementato (parte seconda, cap. 2, a cura di Roberto Bartoli), nella prospettiva del giudice civile e dei rapporti fra mediazione e processo (parte seconda, cap. 3, a cura di Luciana Breggia) e, non da ultimo, teologico (parte seconda, capp. 4 e 5, rispettivamente a cura di Letizia Tomassone e Pietro Bovati).

Ne deriva una trattazione articolata e al contempo di ampio respiro, la quale non solo dà conto del panorama esistente in tema di mediazione (nelle sue molteplici articolazioni) con completezza e accuratezza di analisi, ma intende accompagnare il lettore nelle profondità del conflitto, identificando i molteplici snodi problematici e fornendo gli strumenti più appropriati per trasformarlo in opportunità "per allenarsi a confronti costanti e costruttivi" (p. 11).

FEDERICO FERRARIS
PROFESSORE DI DIRITTO PROCESSUALE,
UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA

® RIPRODUZIONE RISERVATA
Tratto da RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE n. 2-2024

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Il punto di Angelo Maria Lodigiani



ANGELO MARIA LODIGIANI

L'autrice, Maria Martello è stata giudice onorario presso il Tribunale dei minorenni e, successivamente, presso la Corte d'Appello di Milano. Sul tema ha diverse significative pubblicazioni ed in questa ultima fatica riconosce come la giustizia sia un'esigenza primaria della persona, come lo è il diritto alla vita, primo e fondamentale diritto a partire dal quale si declinano immediatamente il diritto alla salute e il diritto all'istruzione. La mediazione dei conflitti, quale strumento che declina un orizzonte di giustizia riparativa, rappresenta un'ipotesi di risposta adeguata proprio al bisogno di giustizia che ogni essere umano coltiva nel suo intimo. Si tratta, per utilizzare le parole di un'altra opera dell'autrice, di una «giustizia altra e alta», la quale supera la formalità applicativa della norma positiva per raggiungere il nucleo interiore fondamentale della persona in carne ed ossa e focalizzarsi sulla sua relazione con colui che è altro da sé percorrendo un cammino, spesso arduo, con lo scopo di tendere a rimuovere le ragioni del dolore che ogni dinamismo conflittuale, purtroppo, genera.

La mediazione dei conflitti, nella sua essenza veritativa, si realizza quando, grazie ad una particolare squadra di persone, si riconsegna alle parti la possibilità di trovare da se stesse la soluzione alla problematica che li vede, appunto, configgere, responsabilizzandosi, senza delegarla ad una figura terza. La diversità dei punti di vista è chiamata a diventare dialogo, confronto, rielaborazione e, auspicabilmente, risoluzione del conflitto. La mediazione può giungere a questo esito felice solo se ogni applicazione del programma mediativo, è in grado di indurre un'esperienza di vita la quale sia veramente umana e con-

sentita a chi è stato scorretto ed ingiusto di riprendere in mano sé stesso e la propria vita. Tale è il motivo per cui occorre, sotto il profilo dell'onestà intellettuale, definire il modello operativo al quale ci si riferisce.

Nel saggio l'autrice propone un modello esecutivo di mediazione umanistico-filosofica che può fornire validi suggerimenti anche per il vissuto quotidiano. Nel testo sono presenti diversi contributi dal profilo eccellente: ci sono scritti di filosofi (Salvatore Natoli e Tommaso Greco), di giuristi (Roberto Bartoli e Luciana Breggia) e di teologi (Pietro Bovati e Letizia Tomassone). Si tratta di apporti pregiati per ridare linfa alle radici sapienziali-filosofiche che orientano, sorreggono e rinforzano il pensiero inscritto nel profilo culturale della giustizia riparativa e dei suoi strumenti applicativi. La mediazione, quale strumento cardine e più noto della *restorative justice*, costituisce il felice recupero di una modalità per esprimere la centralità della persona nell'esercizio della giustizia stessa.

Con il favore della cosiddetta Riforma Cartabia, l'azione di mediazione, come accennato, pone al centro la persona nella sua concretezza di unità soggettiva e del suo essere in relazione al fine di poter eliminare le ragioni del dolore originate da ogni forma di conflitto. Mediare, quale estrinsecazione della cura per l'uomo, è da ritenersi risposta significativa nell'ambito del problema Giustizia, così come attestano anche i precedenti storici. Occorre quindi conoscere il valore dello strumento mediazione e sapere come esso incida sulle relazioni quotidiane a tutti i livelli.

Infine, ma non per concludere, si può affermare che il testo costituisce uno strumento formativo, immediatamente, per gli operatori del diritto; è inoltre utile per formatori ed educatori, manager aziendali, scolastici, per chi lavora nel campo dell'associazionismo e del volontariato.

Può essere considerato anche come un manuale multidisciplinare di autoformazione per tutti coloro che desiderano comprendere sé stessi e affinare la propria sensibilità in ordine al modo di vivere in relazione oggi.

ANGELO MARIA LODIGIANI
PROFESSORE


COMPONENTE ESPERTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE
PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

® RIPRODUZIONE RISERVATA
Tratto da FILODIRITTO del 4.3.2024

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

La mediazione dei conflitti, tra tribunali e vita privata



SIMONA GIURATO

In un'epoca dominata dagli haters, odiatori che non hanno più gli strumenti linguistici per esprimere a parole la loro rabbia e riescono a comunicare solo attraverso l'urlo e l'offesa, e in cui sembra di dover tristemente dare ragione ad Hobbes e al suo *homo homini lupus*, la mediazione dei conflitti, promossa dalla Riforma Cartabia, potrebbe rappresentare una interessante risposta di civiltà all'imbarbarimento delle relazioni nel nostro tempo.

Secondo Maria Martello, già giudice onorario della Corte d'Appello di Milano, la mediazione dei conflitti è un sogno che si realizza: quello di affiancare alla giustizia ufficiale e tradizionale, che si occupa di fatti oggettivi e ragiona in termini di violazione/ punizione, una giustizia altra, che tenga in considerazione il vissuto della persona e la sua storia personale irriducibile entro gli stretti confini di una legge.

Il vissuto, il dolore e i percorsi individuali di vittime e rei non sono infatti regolati dai codici e dalle procedure, tuttavia sono proprio quei vissuti a portare il reo ad infrangere la legge e la vittima e a far sì che, dopo il reato, la sua vita non sia più la stessa.

Con l'entrata in vigore della seconda parte della Riforma Cartabia (luglio 2023) è nata infatti una figura nuova per il nostro ordinamento giudiziario, quella del mediatore professionale: non è un giu-

dice, o un avvocato, è, invece, un professionista competente, un umanista che mira ad aiutare "le persone" a raggiungere un accordo. Più precisamente, è una figura che mantiene l'imparzialità del giudice, ma non è tenuto a decidere al posto delle parti, in base ai principi del diritto sono inoltre aumentate le materie per cui il procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda.

Parechie sono state le critiche mosse all'introduzione di questa nuova figura, soprattutto da parte degli avvocati, critiche che vanno dai dubbi di incostituzionalità, alle difficoltà pratiche di attivare gli organismi, dalla scarsa tutela dei confini professionali al pericolo di intaccare interessi e diritti di categoria. Tuttavia, dal momento che la mediazione è stata riconosciuta e legittimata, gli avvocati, pur avanzando dubbi e pur sottolineando alcune criticità, hanno dichiarato che rispetteranno la legge e metteranno a disposizione le loro competenze nella mediazione.

Il tema della mediazione è inoltre entrato a pieno titolo come strumento formativo per operatori del diritto, manager aziendali, scolastici e per chi lavora nel campo dell'associazionismo e del volontariato.

Malgrado questa sorta di "rivoluzione copernicana" si sia dunque realizzata la strada da percorrere è però ancora lunga sia perché bisognerebbe vigilare sui percorsi formativi che questa nuova figura, il mediatore appunto, deve intraprendere per arrivare a svolgere un ruolo così complesso e delicato, sia perché una legge non implica mai di per sé anche un cambiamento di mentalità.

La mediazione può avere l'effetto rigenerativo, di cui parla Marta Cartabia, solo quando la sua applicazione consente a chi è stato "ingiusto" di tornare "giusto". Altrimenti, rappresenta "una promessa mancata". Una ipotesi di facciata. Vuota e svuotata.

Occorre riconoscere la giustizia come un diritto inalienabile della persona come lo è il diritto alla salute, alla vita e all'istruzione. Ecco perché il tema della mediazione dei conflitti non può rimanere relegato

alle aule dei tribunali. Bisognerebbe, come scrivono Maria Martello, Tommaso Greco, Luciana Breggia, Pietro Bovati, Roberto Bartoli e Letizia Tomassone nel volume *Il senso della mediazione dei conflitti*, realizzare nell'ambito della giustizia, ma anche in quello della propria vita personale e sociale, una vera e propria "conversione culturale". Operare come fanno gli archeologi andando alla ricerca delle radici del conflitto, che spesso si stratificano negli anni e si sedimentano fino a diventare grovigli inestricabili.

Solo nell'incontro reale la persona può ritrovare la sua dignità e la compassione per l'altro, nel senso letterale del termine *cum pathos*, e può porre fine a questa anestesia dei sentimenti che sembra caratterizzare i tempi in cui viviamo. Solo il dialogo e il reciproco mettersi in discussione può realizzare

quel piccolo miracolo che porta ad una soluzione del conflitto nuova, inaspettata e rispettosa dei bisogni di tutti.

La ricerca della mediazione deve dunque entrare nella nostra vita quotidiana: dobbiamo partire dal nostro personale campo di sterpaglie e trasformarlo in un giardino fiorito; senza pensare a soluzioni facili e comode perché, e cito ancora Martello, sciogliere i conflitti è "come cardare la lana: occorre pazienza, lentezza e competenza".

SIMONA GIURATO
DOCENTE E GIORNALISTA

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Tratto da SIKELIAN - L'OPINIONE del 14 APRILE 2024

Perché è necessaria la rivista la MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Il punto di Giovanni Bernardini



GIOVANNI BERNARDINI

Maria Martello, docente di Psicologia dei Rapporti Interpersonali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, affronta in questo suo ultimo libro, di cui è curatrice, il tema della giustizia ripartiva in un modo differente, direi "olistico", in cui la ricerca della mediazione non è il risultato di un modo più "umano" di applicare il diritto e neppure del rendere più eque le sentenze; poiché, se si rimane vincolati unicamente alla sfera della giurisprudenza, per quanto professionale e attento possa essere il giudice, le parti rimarranno sempre parzialmente insoddisfatte. Questo naturalmente comporta la non cessazione del conflitto o, meglio, il conflitto sarà risolto giuridicamente ma non umanamente, le parti in conflitto rimarranno imprigionate in quella dinamica tossica, lesiva e generatrice di sofferenza, insofferenza e frustrazione.

Già guardando l'indice di questo volume si comprende la volontà della curatrice di avvicinare il tema da più angolazioni e con la partecipazione di più esperti: Roberto Bartoli (professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Firenze - UniFI), Pietro Bovati (gesuita, ha insegnato Ermeneutica biblica, Egesesi e Teologia dell'Antico Testamento al Pontificio Istituto Biblico di Roma), Luciana Breggia (è stata magistrata sino al dicembre del 2020 e da allora si è

dedicata a tempo pieno alle scuole e alle comunità di formazione), Tommaso Greco (professore ordinario di Filosofia del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa), Letizia Tomassone (teologa e pastora della Chiesa Valdese nonché coordinatrice dei corsi di Studi femministi e di genere presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma e componente della Commissione per il Dialogo Interreligioso della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia).

Tutta la prima parte del libro, scritta da M. Martello, vede come protagonista la figura del mediatore quale attore primario (pur rimanendo un *primus inter pares*) nella risoluzione del conflitto attraverso un percorso di mediazione, poiché «è proprio nel conflitto, quando le posizioni tendono ad irrigidirsi, che sono più che mai necessarie figure di mediazione capaci [...] di indurre gli uni ad assumere il punto di vista degli altri» (p. XVI). Chiunque si sia occupato o si occupi o abbia studiato i temi di giustizia ripartiva e/o di mediazione dei conflitti sa che non è affatto semplice riuscire a completare in modo realmente risolutivo il lavoro iniziato. E questa difficoltà è causata da diversi fattori che intervengono fortemente sui tre soggetti che si ritrovano a percorrere questa tortuosa via. Come spiega con lucidità e chiarezza M. Martello, il sentimento, il percepito emotivo dei conflitti (di fatto ignorato dal sistema giudiziario) è tanto rilevante quanto l'evento che ha scatenato il conflitto. Per intenderci, potremmo dire che intorno al tavolo della mediazione ci sono non tre ma sei partecipanti: i due soggetti in conflitto, il mediatore e l'"Io interiore" di tutti e tre. Solo riconoscendo questa doppia dimensione, interiore emotivo-irrazionale ed esteriore (a volte non totalmente razionale), è possibile sperare in una risoluzione che riporti la pace all'interno della relazione infranta dal contenzioso. La mediazione è quindi «una via di pace non solo perché volta alla soluzione del conflitto con un accordo [congiuntamente accettato e non imposto dal giudice] ma perché fa toccare le emozioni alla base del problema che contrappone le parti, le fa riconoscere

e governare attraverso l'empatia e la compassione, ovvero l'accoglienza del dolore» (p. XXI).

Perno essenziale per la riuscita della mediazione è la figura del mediatore. Quest'ultimo (uomo o donna che sia) ricopre un ruolo tanto rilevante che sin dalle primissime pagine del volume la curatrice parla di «responsabilità del mediatore professionale» (p. 4). Sì, perché il mediatore deve essere responsabile, cosciente della propria responsabilità e professionale; non basta essere persone di "buona volontà" o "empatiche", bisogna sottoporsi anzitutto ad un percorso di formazione e autoanalisi. Come in ogni altro lavoro di cura verso la persona, il mediatore ha il dovere (a mio avviso, assoluto) di conoscersi e di auto monitorarsi con intransigente severità e costanza, onde evitare di portare all'interno del confronto-scontro tra le parti i propri pre-giudizi (positivi o negativi), le proprie emozioni, le proprie convinzioni (politiche, morali, ...) perdendo in questo modo la sua neutralità. Al tempo stesso il mediatore non deve mai cadere in un delirio di onnipotenza, quasi che il risultato dipenda in toto da sé, dal proprio modo di porsi e dalle parole usate. La figura del mediatore è essenziale, ma il suo ruolo è quello di facilitatore, che in un continuo lavoro di maieutica riesce a far emergere quali sono i fattori profondi che hanno originato il conflitto, sbloccando e invitando le parti a lavorare, per usare una classica immagine figurativa, alla base e non alla punta dell'iceberg. Così facendo il contrasto non è più un asserragliarsi dietro alle proprie convinzioni portando avanti una strategia di reciproco logoramento, ma un lavorare congiuntamente su vie, a volte insperabili fino a quel momento, di reciproca soddisfazione e risoluzione. Va detto, a scanso di equivoci, che il mediatore non si sostituisce ad altre (ugualmente importanti) figure professionali, come ad es. avvocati, giudici, psicoterapeuti, ...

Da credente nonché pastore inevitabilmente mi chiedo a che punto siamo davvero con questa riflessione all'interno delle nostre chiese (intese come comunità locali) dal momento che, come osserva Letizia Tomassone la mediazione (e i percorsi di mediazione) «è ancora al centro di un conflitto tra cristianesimo di stampo cattolico, che fa assurgere anche a una ritualità nel proprio culto, e di stampo protestante, che al contrario la abolisce» (p. 161).

Temo che la risposta sia: ancora lontani. Ma se, rimanendo in ambito protestante, il perdono e la riconciliazione provengono esclusivamente da Dio, ci è lecito demandare ogni conflitto interumano a Lui? Secondo me no. Indubbiamente non possiamo e non dobbiamo pensare di sostituirci all'azione divina, ma la Bibbia non solo ci presenta racconti di riconciliazione (cfr. ad es. Gn 33,1-4; 45,1-15; Gdc 4,5) ma ci sollecita a praticare la riconciliazione arrivando persino ad anteporla alla prassi culturale (cfr. Mt 5,23-24. Cfr. anche Mt 18,21-22; Lc 17,3-4).

Non esiste una sola modalità ed un solo percorso per giungere alla mediazione ma in quanto credenti che vivono alla luce delle Scritture siamo chiamati a tentare di portare la pace dove questa è stata spezzata, di riportare la serenità dove il dolore o la rabbia hanno generato delle fratture. Solo riconoscendo, accogliendo, accettando, elaborando assieme il male possiamo far diventare le nostre comunità anche spazi di guarigione e riconciliazione. occorre pazienza, lentezza e competenza".

GIOVANNI BERNARDINI
TEOLOGO E PASTORE VALDESE

® RIPRODUZIONE RISERVATA
Tratto da PROTESTANTESIMO

la MEDIAZIONE nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Il punto di Francesca Fiocchi
su “Famiglia Cristiana”



FRANCESCA FIOCCHI

Tratto da: Famiglia Cristiana, 9-2-2024

“Se la sofferenza vi ha resi cattivi l’avete spreca-
cata”. Questa frase di Ida Bauer ritorna più volte
alla mente leggendo il nuovo libro *Il senso della
mediazione dei conflitti. Tra diritto, filosofia e teo-
logia* (Giappichelli) che Maria Martello, ha curato
e racconta in anteprima a Famiglia Cristiana. For-
se, questo è anche l’angolo visuale da cui affron-
tare il tema.

“Insieme a quanti hanno voluto scrivere il loro
autorevole contributo, filosofi, giuristi e teologi,
vogliamo avere **un orizzonte di giustizia da de-
siderare e da perseguire**”, esordisce la curatrice,
ideatrice del modello di mediazione umanistico-fi-
losofica e formatrice da oltre trent’anni. Da lei la
mediazione dei conflitti è proposta come strumento
di crescita personale, i cui effetti vanno oltre la
prevenzione o la composizione della lite.

Stiamo parlando di una innovazione promossa
dalla recente riforma della Giustizia, ricca di senso
e di valore. Una interessante risposta di civiltà al-
l’imbarbarimento delle relazioni nel nostro tempo.
“Siamo tutti chiamati a capire la portata di questa
riforma, per difenderla è necessario conoscerla.
Dalla sua corretta applicazione dipende la qualità
della risposta al bisogno di giustizia di ogni citta-
dino. Quindi Il libro si pone certamente come stru-

mento formativo per operatori del diritto, manager
aziendali, scolastici, per chi lavora nel campo del-
l’associazionismo e del volontariato, **ma anche
come manuale multidisciplinare di autofor-
mazione per chi desidera capire e migliorare
se stesso**”.

Ogni capitolo è una piccola grande lezione di
crescita personale. Parole e concetti come “me-
diazione”, “relazioni costruttive”, “amore, questo
sconosciuto?” e “verso un diritto fiduciario” sono
impattanti in un mondo di conflitti sanguinosi che
sempre più spesso appartengono anche al nostro
quotidiano. Ci pongono davanti alla scelta fonda-
mentale che riguarda chi vogliamo essere. *Arti-
giani di pace?* Per Maria Martello non ci sono dub-
bi: questo è quello cui siamo chiamati.

Di giustizia ripartiva e della sua promozione
nelle diverse realtà quotidiane, secondo le indi-
cazioni del capitolo VII – *Percorsi di un nuovo in-
contro* – dell’enciclica *Fratelli tutti* di Papa Fran-
cesco, si è occupato anche il meritevole simposio
dal titolo *Dalla giustizia alla fraternità*, cui l’autrice
ha partecipato lo scorso dicembre, organizzato in
Vaticano dalla Fondazione Fratelli Tutti – Segre-
tario Generale Padre Francesco Occhetta, Presi-
dente il cardinale Mauro Gambetti -, in prepara-
zione al giubileo 2025.

**Il libro apre con la prefazione del filosofo
non credente Salvatore Natoli e chiude con
il gesuita biblista Pietro Bovati. La mediazio-
ne dei conflitti è una visione ecumenica?**

Direi proprio di sì. Il primo, ricordando il Van-
gelo di Matteo, mette in luce la crucialità della ri-
conciliazione quando scrive che neppure Dio può
perdonare se prima non vi sia stato un atto di ri-
conciliazione tra chi ha subito un torto e chi lo ha
perpetrato. Il secondo ci fa capire che il primo
grande mediatore della storia è stato Nostro Si-
gnore, che ci insegna come la giustizia divina non
coincida con la condanna del colpevole.

Il libro esalta il valore del rispetto della diver-
sità tra gli individui, dei differenti punti di vista,
delle diverse opinioni e cerca l’intesa da un livello

più profondo. Potremmo dire, con una metafora, che non guarda la punta dell'iceberg, quel livello più superficiale che connota le relazioni, ma va alla sua base, molto più ampia e profonda di ciò che emerge, dove tutti gli esseri umani si riconoscono nella stessa natura e nella stessa appartenenza. Se ci pensiamo bene, l'essere umano replica quello che accade in natura: in superficie siamo tutti diversi ma in profondità siamo correlati come lo sono l'Etna, lo Stromboli e il Vesuvio, lontani tra di loro ma interconnessi grazie al mantello terrestre da cui originano tutti i magmi. Per continuare con la metafora geologica, anche se consideriamo solo l'Etna, questa ha tanti crateri formati in periodi diversi ma la loro origine è unica, fino ad incontrare dei fenomeni che possono essere correlati con eventi anche sismici che avvengono in aree ben più lontane. Pertanto la visione che la mediazione dei conflitti porta avanti è quella dell'insieme, dell'et...et e non dell'aut...aut.

Un'evoluzione dei precedenti libri o un tassello che li completa?

Ogni mio libro è stato la condivisione del punto di arrivo degli studi e delle sperimentazioni di quel momento. Questo ha l'ambizione di mettere in dialogo la mediazione e le discipline scientifiche differenti fra loro: giuridiche, filosofiche e teologiche. Da queste può trarsi il senso profondo della mediazione. Solo i professionisti che lo avranno ben intercettato e interiorizzato, potranno ipotizzare come meglio attuarlo. Troppa attenzione finora è stata dedicata alle prassi, al fare più che all'essere. Questo approccio mancava nella letteratura sull'argomento e questo auspichiamo che continui ad essere il taglio che si vorrà dare alla ricerca, anche accademica sul tema. "Diversi ma insieme" è il principio profondo che giustifica il valore della mediazione.

I cattolici devono riappropriarsi di un ruolo educativo delle giovani generazioni? Se sì, come?

Se oggi che la mediazione è stata resa obbligatoria prima che il conflitto diventi contenzioso giudiziario, tutti hanno il dovere di fare la loro parte per darle il giusto valore e la giusta attuazione, perché non dovrebbe farlo la Chiesa, che ha storia, competenze certificate, autorevolezza, credibilità? I cattolici hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione della persona. Sempre. E in mille forme, non solo con quella scolastica ma anche con le attività ricreative e associative legate al volontariato. Anzi, in una situazione sociale di deprivazione dei rapporti, non può tardare a rinvigorire questo impegno. Penso alla presenza in ogni ordine e grado di scuola privata e pubblica dell'insegnamento della religione. Invece che inventarsi stravaganti e fantasiosi programmi, si potrebbe formare il personale docente e prepararlo ai principi

di questa innovazione culturale che porta nella direzione di un cambiamento di mentalità. Si è mai riflettuto di utilizzare il tempo, a disposizione, l'ora settimanale, per formare gli allievi alla costruzione di relazioni efficaci, equilibrate, generative di benessere? Si è mai seriamente pensato di investire proficuamente questo tempo a disposizione per rispondere al bisogno di giustizia così presente soprattutto nei giovani e di educarli ai principi della mediazione, ai valori che propone, alle metodologie che offre, alle qualità di chi la pratica? Principi che possono essere portati a livelli diversi in base alle fasce di età e possono diventare un fil rouge dell'intero percorso di insegnamento della religione. Prima di creare grandi professionisti bisogna creare grandi umani per evitare lo spettro di una società nichilista.

Se questo articolo fosse letto da papa Francesco...

È bello immaginare che il Papa gioisca all'idea che sempre più persone diano concretezza, con il loro impegno, alle vie maestre che lui sta tracciando. Io nel mio piccolo mi impegno per divenire "una artigiana di pace". Papa Francesco ci ha messo in moto con le sue encicliche. Noi ci sentiamo protetti e incoraggiati da Lui. Neanche Lui può sentirsi solo.

Forse è bello e soprattutto è il momento di pensare a stare fuori dalle aule di Tribunale e incominciare a danzare.

Tratto da: Famiglia Cristiana, 10-5-2024

Come vulcani collegati sotto la superficie: il nuovo libro di Maria Martello

Io ci vado. E vi spiego il perché. L'appuntamento è *venerdì 10 maggio alle ore 17,30 al Libraccio di Monza*, per la presentazione del libro a cura di Maria Martello "Il senso della mediazione dei conflitti. Tra diritto, filosofia e teologia" (Giappichelli).

Sarà un dialogo e una riflessione tra l'autrice, ideatrice del modello di mediazione umanistico-filosofica, formatrice da oltre trent'anni, ed esperti del settore.

Ci vado non solo per il ruolo pregevole di coordinatrice che mi hanno assegnato gli organizzatori, il Libraccio e l'Ordine dei commercialisti, ma ci sarò con la convinzione dell'utilità di questo discorso, che si propone di abbattere muri e costruire ponti: tra filosofia, teologia, psicologia e diritto; tra le persone. Non solo. Una volta costruiti, occorre la volontà di attraversarli questi ponti per coltivare giardini.

Siamo in grado di raccogliere la sfida, oltre l'egocentrismo, la sfiducia, la rabbia e il dolore personali che ogni lite inevitabilmente comporta?

Riusciremo a coltivare il nostro giardino e a renderlo il luogo ideale in cui vivere?

La mediazione ci porta a vedere le cose in maniera diversa, è un po' come attraversare i gironi danteschi con la promessa ultima e salvifica del Paradiso: "E quindi uscimmo a riveder le stelle" (Inferno XXXIV), "Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza" (Inferno XXVI). Questo il senso della mediazione, una barca che ci permette di cavalcare le onde della vita che ha volte ci travolgono. "Ci travolgono quando non abbiamo le spalle abbastanza larghe, gli strumenti giusti per affrontarle. **Dovremmo imparare non quando siamo nel mezzo della tempesta ma quando la vita ci lascia abbastanza tranquilli**", commenta Maria Martello. "La mediazione dei conflitti non è solo un istituto giuridico atto a risolvere in modo diverso, più efficace, profondo e rapido le liti in tribunale, ma è soprattutto **uno stile, una filosofia di vita da conoscere e imparare perché può cambiare la qualità della nostra quotidianità**, portandoci a rivedere le stelle. Per capire a fondo il senso di questo istituto bisogna considerare tre punti di vista: giuridico, filosofico e spirituale. È il momento di decidere che persone vogliamo essere o diventare".

Ci stupirà l'incontro del 10 maggio. È un'occasione che non capita tutti i giorni e che pertanto non dobbiamo lasciarci sfuggire. Ma in che senso dobbiamo farci stupire? Innanzitutto non è solo la solita presentazione di un libro. **Ci stupirà a cominciare dalle informazioni che riceveremo**, ossia che c'è un nuovo istituto giuridico che sta cambiando radicalmente la risposta al nostro bisogno di giustizia, "che è un bisogno primario come la salute e l'istruzione", sottolinea Maria Martello.

Ci stupirà a cominciare dal tema. Parleremo di conflitti interpersonali. "Di solito siamo abituati a tacerli, ci vergogniamo, li viviamo in solitudine, abbiamo paura di non essere capiti. Ci sentiamo sbagliati. Qui si riconosce al tema del conflitto la dignità di argomento di cui occuparci. La chiave di volta sta nell'imparare a gestirlo nel modo più proficuo e costruttivo. I conflitti, anche se li neghiamo, appartengono alla vita di ciascuno di noi", continua Martello. "Il tema negato e blindato è per noi oggetto di dibattito e attenzione al fine di

stimolare l'apprendimento delle modalità di gestione costruttiva".

E ci stupirà a cominciare da come questo tema è trattato. "Ad ognuno di noi è data l'onore di uscire dal conflitto come vincitore. Infatti ciascuno è responsabile e protagonista facendosi sostenere dal mediatore professionale, che non decide al posto nostro ma sa far trovare la soluzione più vantaggiosa.

Metteremo in campo nell'incontro una modalità che è coerente con i principi che proponiamo. **Vogliamo che i partecipanti siano protagonisti**, che ci sia uno spazio per loro e i relatori, stimoleremo pensieri nuovi negli ascoltatori.

Sono prestigiosissimi sia per la loro storia professionale sia per come sono testimoni di questi valori: Federico Ferraris, professore di diritto processuale civile presso l'università Bicocca di Milano, tra i più attenti al tema della riforma della giustizia di cui oggi parliamo; Gloria Servetti, già presidente della Corte d'appello di Trento e prima indimenticabile e apprezzatissima presidente della sezione nona del tribunale di Milano; Michele Erba, avvocato che si è laureato con una tesi sulle *alternative dispute resolution* e poi ha seguito uno dei primi corsi di formazione per mediatori. L'incontro sarà quindi un momento di formazione dei partecipanti".

La mediazione non è negazione del conflitto ma la sua elaborazione: superata la necrosi dei rapporti, le persone imparano a vederli in modo nuovo. I rapporti ne escono rigenerati. La mediazione si basa sulla valorizzazione dei punti di vista diversi, sull'unità e sull'essere protagonisti insieme all'altro nel dialogo e nel confronto.

L'originalità del saggio, primo in Italia con questo taglio, sta nel realizzare la natura intrinseca dell'istituto, che è confronto. Filosofo, teologo e giurista si incontrano non su un piano gerarchico ma di compartecipazione. Elevando i litiganti da una selva oscura ad una luminosa beatitudine.

FRANCESCA FIOCCHI
GIORNALISTA "FAMIGLIA CRISTIANA"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tratto da FAMIGLIA CRISTIANA, numeri e date nei titoli di sezione

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Il punto di Veronica Petito
su “La Civiltà Cattolica”



COPERTINA DI LA CIVILTÀ CATTOLICA

Questo libro, a cura della prof.ssa Maria Martello, rappresenta la possibilità di ripensare il significato della mediazione dei conflitti alla luce di una visione «pluriprospettica». Come leggiamo nella Premessa, il senso della mediazione si deve comprendere in un’ottica riparativa e rigeneratrice e l’obiettivo di questo lavoro è guardare al «nuovo che la Riforma della Giustizia avvalorà», ma anche, soprattutto, riscoprire le radici filosofiche e sapienziali della riflessione sulla mediazione.

Il volume si suddivide in due parti. La prima parte, scritta dalla curatrice, si concentra essenzialmente sulla novità della «mediazione dei conflitti», sulle diverse prospettive da considerare, sulla dimensione educativa della mediazione e sul senso professionale del mediatore.

Si tratta infatti di riconsiderare la centralità della formazione filosofico-umanistica, grazie alla quale si innesca un autentico processo di crescita, che è in grado di risvegliare non solo le qualità più propriamente umane, ma anche quelle domande di senso che accompagnano tutta la vita dell’uomo.

In quest’orizzonte si inserisce anche la formazione del mediatore. Una formazione che non potrà mai essere solo «tecnica», ma che dovrà invece valorizzare, in particolare modo, la dimensione umanistica e un approccio globale alla mediazione

dei conflitti. Per questo il cosiddetto «mediatore» possiede delle autentiche chiavi di accesso all’umano. Tra le più interessanti: il pensiero laterale, la creatività, l’empatia, caratteristiche che appartengono in modo peculiare a colui o colei che è in grado di accompagnare un vero processo educativo. In ultima analisi, dunque, la mediazione dei conflitti non esiste in astratto, ma si incarna in una figura che assume e riassume in sé aspetti poliedrici, restituendo a noi l’idea di un percorso di ricerca inconcluso e sempre aperto, in cui il mediatore è interprete della complessità del reale.

La seconda parte del volume si incentra maggiormente sulla questione della giustizia, esaminata dal punto di vista giuridico e teologico. Particolarmente interessante l’analisi di Tommaso Greco, che porta l’attenzione sulla distinzione tra diritto verticale e orizzontale, impianto sfiduciario e fiduciario, sottolineando la necessità di superare una certa idea del diritto in senso verticale, legata al potere e alla forza. In questo senso ci sembra centrale la domanda che lo stesso A. solleva, tracciando il percorso verso un diritto fiduciario: «Qual è il momento nel quale la fiducia compare dentro il diritto?» (p. 83).

Questa visione si arricchisce con il saggio di Roberto Bartoli sul paradigma giuridico della giustizia riparativa. L’A. presenta la dialettica tra giustizia punitiva e riparativa, ne esamina le differenze, ne valorizza i significati e ne descrive gli esiti, attraverso un proficuo confronto che giunge non solo a evidenziare «i protagonisti» della giustizia punitiva e della giustizia riparativa, ma anche il rapporto tra le due dimensioni, alla ricerca di un’inevitabile complementarietà.

Il terzo capitolo della seconda parte completa la visione giuridica della mediazione, ancora con particolare accento sul tema della giustizia. Luciana Breggia presenta la questione osservando che la mediazione come sistema generale nella gestione dei conflitti è introdotta a opera del D. Lgs. n. 28/2010. La particolare angolatura assunta dall’A., infatti, intende arrivare a comprendere la mediazione a partire dalla giurisdizione. I di-

versi mondi che si intersecano in tale questione creano quello spaesamento da fronteggiare per via della «formidabile complessità dei nostri tempi» (p. 118).

Il non facile equilibrio tra giurisdizione e mediazione trova qui una via di ricerca nella centralità dell'autonomia dei soggetti coinvolti, nella formazione del giudice e nella mediazione come strumento educativo.

Gli ultimi saggi che chiudono il volume presentano una prospettiva spirituale e biblica. Il superamento dei conflitti può essere un lavoro spirituale.

La disamina di Letizia Tomassone delinea esattamente l'idea di giustizia come pratica relazionale e propone il modello di una «Teologia della riconciliazione» capace di connettere le differenze. Lo sguardo biblico conclude un discorso ancora aperto. Il saggio di p. Pietro Bovati riesamina la

giustizia biblica nei suoi elementi originari e la identifica come giustizia di Dio. Una giustizia che passa attraverso i tre atti del riconoscere, correggere e perdonare.

Possiamo allora concludere che il volume curato da Maria Martello dischiude una riflessione che, forse, ci invita a fare i conti con una delle sfide più grandi del nostro tempo: la giustizia, che mai come oggi rappresenta una vera aporia, quella che Jacques Derrida ha definito «l'esperienza dell'impossibile».

VERONICA PETITO

FILOSOFIA, INSEGNA ETICA E STORIA DELLA FILOSOFIA
PRESSO LA PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA

® RIPRODUZIONE RISERVATA
Tratto da LA CIVILTÀ CATTOLICA

Perché è necessaria la rivista *la* MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Il punto di **Ciro Cascone**



CIRO CASCONO

Mi ha sempre colpito una domanda formulata talvolta, nell'immediatezza dei fatti, alle vittime (o meglio, ai familiari delle vittime) di gravi reati: se si è disposti a perdonare. Domanda mal posta, o fuori luogo, che denota una consapevolezza scarsa o nulla delle dinamiche relazionali conseguenti alla commissione di un fatto di reato. E fa emergere, al contempo, la necessità di costruire una cultura nuova e diversa della gestione dei conflitti.

La lettura della raccolta di scritti *"Il senso della mediazione nei conflitti. Tra diritto, filosofia e teologia"*, a cura di Maria Martello (Giappichelli editore) ha messo in moto una serie di riflessioni e suggestioni sul tema della mediazione e del paradigma riparativo e, appunto, della gestione dei conflitti.

Sono anni che si discute, specialmente tra gli operatori del processo penale, su quale spazio riconoscere, e con quali effetti, alla mediazione. Questo istituto, va subito evidenziato, non ha mai trovato un autonomo spazio nel processo penale, riuscendo talvolta solo ad inserirsi negli "interstizi" della normativa processuale, per andare ad occupare, a fatica, quei minimi spazi liberi che ne hanno consentito l'esistenza o, meglio, la sopravvivenza. Ma è sempre stato uno spazio davvero minimo, in quanto la mediazione veniva ri-

tenuta, secondo una prospettazione meramente processuale, inutile oltre che inefficace, come ho potuto constatare nella mia trentennale esperienza di magistrato (di cui venti nella giurisdizione minorile).

Tale visione, va detto, deriva direttamente dalla concezione tradizionale che abbiamo del processo penale e della pena, ancora diffusa e largamente condivisa. Il concetto di pena (o punizione), per come è radicato nella coscienza contemporanea, non si è sostanzialmente distanziato molto dal significato originario di "vendetta" per un torto compiuto, e, per quante evoluzioni ci siano state, è ancora avvolto e costruito attorno al nucleo essenziale e fisso della "gabbia": la pena per eccellenza ed antonomasia consiste nel rinchiodare il condannato in carcere (in una "gabbia" appunto), per un periodo di tempo variabile (in alcuni casi "per sempre") in dipendenza della gravità del fatto-reato compiuto.

Solo negli ultimi anni il dibattito ha generato riflessioni concrete verso la costruzione di paradigmi diversi e diversificati, che sappiano porsi come alternativi o anche solo cumulativi rispetto alla detenzione. In questo contesto risulta ancora tutto da arare il vasto campo della giustizia riparativa, oggetto di un recentissimo intervento diretto (quasi "a gamba tesa") del legislatore (c.d. riforma Cartabia del processo penale, D. Lgs. n. 150/2022), dal momento che è mancata finora una seria riflessione sul tema, e di conseguenza non si è formata e consolidata una cultura in tal senso, facendosi ancora fatica ad accettare un intervento penale che non si sostanzi in una "punizione", ma miri a ricostruire e riparare i rapporti sociali e interpersonali lacerati dalla commissione dell'illecito penale, in un'ottica di ristabilimento di quel benessere sociale che dovrebbe porsi quale finalità e strumento di qualsiasi intervento legislativo.

E allora parlando di mediazione, mi piace ricordare l'approccio e l'utilizzo che si è avuto nel processo penale minorile, che è stato un brillante laboratorio di sperimentazione per istituti poi vei-

colati con successo nel processo ordinario (si pensi, per fare un esempio, alla sospensione del processo con messa alla prova, o alla particolare tenuità del fatto).

Tutto il sistema penale minorile, ed in particolare l'istituto della messa alla prova che ne è il fulcro, rappresenta un importante strumento di superamento del modello di giustizia retributiva – secondo cui, semplificando, al male del reato debba corrispondere il male della pena – e di apertura al paradigma della giustizia riparativa. Secondo una definizione condivisa per giustizia riparativa si intende "*qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali (conferencing) e i consigli commisurativi (sentencing circles)*".

La giustizia riparativa intende, dunque, superare la logica del castigo, muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali simbolicamente condivise.

Alla luce di tale paradigma si richiede al reo l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato, che implica dei passaggi intermedi molto significativi quali il riconoscimento da parte del reo della propria responsabilità, la comprensione del danno arrecato, l'elaborazione dell'esperienza da parte della vittima, la partecipazione della comunità nel processo di riparazione.

Nell'ordinamento giuridico italiano la giustizia riparativa pensata per i minorenni può avvalersi in concreto di una ristretta gamma di strumenti operativi:

- il lavoro a favore della comunità: il minore svolge un lavoro non retribuito per un numero di ore stabilite dal giudice; in tal caso la riparazione alla vittima è meramente simbolico;
- la mera riparazione del danno: la vittima ottiene primariamente una riparazione materiale del danno;
- la mediazione: intesa quale processo informale ma strutturato che offre alla vittima l'opportunità di incontrare l'autore del reato al fine di incoraggiare nel reo una responsabilità attiva e di fornire assistenza e riparazione alla vittima.

Tra tali strumenti sicuramente la mediazione appare quello maggiormente significativo.

Relativamente ai problemi di collocazione sistemica e strutturale della mediazione nel tessuto normativo delineato dal d.P.R. n. 448/1988, va detto subito che non vi sono riferimenti nor-

mativi espressi che consentano l'ingresso delle pratiche di mediazione penale nel corso processuale: esclusa la disposizione dell'art. 28 - comma 2 - (in cui compare quasi come un *obiter dictum*), l'unico aggancio normativo solido è rappresentato dalla previsione dell'art. 9 del d.P.R. 448/88, utilizzata come grimaldello per farvi rientrare un percorso di giustizia riparativa quale momento qualificante per valutare la personalità del minore autore di reato, ben sapendo comunque che questo spazio sarà utile principalmente alla vittima del reato, ma dalla potenzialità espansiva in quanto può contribuire a ricucire una relazione incrinata dal reato, che resta la funzione essenziale della giustizia minorile.

Si può dire allora che la mediazione si immette nel sistema penal-processuale minorile in due modalità: in una fase pre-processuale e in una fase processuale.

Nella fase pre-processuale delle indagini, la mediazione fa ingresso nel procedimento in primis attraverso il richiamato art. 9 del d.P.R. n. 448/4988, che al comma 2 prevede la possibilità di avvalersi di informazioni assunte da "persone che abbiano avuto rapporti con il minore". Nulla esclude, allora, che il Pubblico Ministero possa rivolgersi ad operatori degli uffici di mediazione per valutare l'opportunità che il minore si attivi per riparare le conseguenze del reato. Nel caso in cui la riparazione del danno possa intervenire prima del dibattimento o si rilevi la disponibilità della vittima ad incontrare il minore e viceversa, si verificheranno specifici effetti sulla eventuale definizione anticipata del processo (ad esempio attraverso una richiesta di non doversi procedere per irrilevanza penale del fatto).

In particolare, la mediazione, qualora venisse realizzata in fase pre-processuale, risulterebbe essere uno strumento fortemente indicativo di uno sviluppo positivo della personalità del minore.

La mediazione può essere utilizzata anche quando il processo sia iniziato: essa, infatti, può essere inserita tra le prescrizioni che corredano la messa alla prova. L'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 individua due categorie di prescrizioni: quelle dirette a riparare le conseguenze del reato e quelle dirette a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.

Ed è su tali basi che l'istituto è stato "sperimentato" ed utilizzato positivamente negli ultimi decenni in varie sedi giudiziarie italiane (particolarmente a Milano, in collaborazione con il Centro per la Giustizia riparativa e la mediazione penale del Comune di Milano), secondo le seguenti coordinate:

- l'invio dei casi in mediazione avviene sempre ad opera dell'Autorità Giudiziaria, e quindi durante le indagini preliminari ad opera del Pubblico Ministero.

- I fatti per i quali si propone l'invio in mediazione hanno riguardo a varie tipologie di reato, quali i reati commessi in ambito familiare, reati in ambito scolastico, reati tra gruppi di pari, reati all'interno dei quartieri, reati di violenza alle persone. Il criterio adottato è stato quello di selezionare le vicende in cui il reato ha avuto un forte impatto emotivo sulla vittima e sul reo, o quando le persone si conoscono e potrebbero condividere parte del proprio futuro indipendentemente dalla gravità del reato. Ovvero ancora, tutte quelle vicende in cui vi era sostanzialmente un conflitto all'interno di una comunità ristretta: la scuola, innanzitutto, al cui interno si agitano dinamiche conflittuali che fuoriescono dal fisiologico, e che oggi vengono raggruppate negli ampi fenomeni bullismo e cyber-bullismo, molto preoccupanti, e sottoposti ad attenzione mediatica sempre più rilevante. I conflitti scolastici rappresentano il terreno d'elezione in cui sperimentare un percorso di mediazione penale.

Oltre l'ambito scolastico vi sono quelli costituiti da piccole comunità in cui si svolge una quotidiana attività relazionale tra minorenni ed anche adulti: può trattarsi dell'oratorio, della palestra, e, molto spesso, quasi paradossalmente, il condominio in cui il conflitto è talvolta di tipo familiare e vengono coinvolti anche i minori; e là, a maggior ragione, intervenire sui minori coinvolti con un tentativo di mediazione aiuta ad agganciare anche i familiari adulti, ingaggiandoli in dinamiche educative sicuramente molto utili.

A questo punto va fatta una precisazione importante: la mediazione viaggia all'esterno del processo penale, ed in parallelo ad esso; però le utilità e gli effetti benefici sono notevoli nella vita delle persone (talmente evidenti che in passato è stata sperimentata anche per i minori infra-quattordicenni).

- Una volta completato l'iter di mediazione, non vengono comunicati all'Autorità Giudiziaria i contenuti degli incontri di mediazione, ma solo gli esiti, che possono essere del seguente tenore: Mediazione non effettuabile; Mediazione non effettuata; Esito negativo; Esito positivo; Esito incerto. Un eventuale esito più dettagliato viene comunicato solo se condiviso con le parti, nel rispetto della confidenzialità, che può contenere anche eventuali accordi riparativi. I mediatori non vengono chiamati a testimoniare sui contenuti degli incontri di mediazione.
- Data l'indipendenza del percorso di mediazione rispetto al processo penale, è chiaro che l'eventuale esito positivo viene utilizzato quale ulteriore momento conoscitivo e valutativo della personalità dell'indagato/imputato, e spesso, già durante la fase delle indagini preliminari, unitamente ad altri elementi che va-

dano nella stessa direzione, può condurre il Pubblico Ministero ad avanzare una richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza penale del fatto. Analogamente può avvenire nel giudizio. Se la mediazione è stata inserita in un progetto di messa alla prova, l'esito verrà valutato unitamente agli altri elementi caratterizzanti il percorso educativo ed alla condotta globale dell'imputato.

- Gli altri esiti (negativo, incerto, mediazione non effettuata o non effettuabile) hanno effetto neutro sul prosieguo processuale.

Da questa breve ricostruzione dell'esperienza della mediazione nella giustizia minorile si può trarre conferma di alcuni elementi caratteristici. In primo luogo, la mediazione è un percorso esterno al processo penale, può viaggiare in parallelo al processo, può incrociarlo in qualche frangente, ma restano, e devono restare, percorsi autonomi. Il processo penale ha una sua struttura e finalizzazione, deve accertare i fatti per "ius dicere", assumere una decisione secondo le regole del diritto, ricorrendo anche, ove occorra, alla coazione.

La mediazione, invece, è un incontro (o reincontro) tra persone che sono state parti di un conflitto (il reato, in fondo, realizza un conflitto o uno scontro); è caratterizzata da spontaneità e capacità di rivedere criticamente le proprie posizioni ed i propri agiti, allo scopo di vedere le ragioni dell'altro, e quindi di "vedere" e riconoscere l'altro. È una modalità di gestione del conflitto, un mezzo per riportare benessere nella vita delle persone. È una forma diversa, e magari più elevata, di realizzare la giustizia, ma è sostanzialmente esterna alla giustizia tradizionale, che si rincorre e talvolta si realizza nelle aule dei tribunali.

L'una non esclude l'altra, ma la coesistenza è possibile, e anzi utile, molto utile al ristabilimento di forme di benessere.

Una mediazione che entra nel processo non solo non è utile (né a se stessa né al processo), ma snaturerebbe il processo penale e snaturerebbe se stessa, creando un ibrido malvisto da ciascuna parte.

Viene solo da chiedersi se siamo culturalmente pronti all'utilizzo della mediazione su vasta scala (cioè, per la gestione dei conflitti di ogni genere). La risposta è negativa, a mio parere. Non solo non siamo pronti, siamo addirittura diffidenti verso questo istituto, ma è una diffidenza che deriva dalla non conoscenza delle sue caratteristiche e finalità.

Se ciascuno potesse entrare in una stanza di mediazione, e vedere e sentire quello che avviene in quel luogo, allora sì che tante riserve cadrebbero all'istante e si aprirebbero nuove frontiere di conoscenze e possibilità.

Ma vi sono altri modi. Uno di questi è leggere

a fondo il volume curato da Maria Martello, facendosi guidare innanzi tutto dalla curiosità, per approdare verso una nuova consapevolezza delle potenzialità della mediazione. È un'opera ricca e intensa, che conduce il lettore, per mano, attraverso un percorso piano ma affascinante volto a comprendere il senso e l'utilità di un nuovo modo di gestire i rapporti interpersonali, per acquisire la consapevolezza che *"fare giustizia appare dunque come il risultato di uno sforzo, di un processo dialogico"*, e che *"la mediazione, se proficuamente condotta, svela le ragioni – non sempre note agli stessi protagonisti – che scatenano le liti, le porta alla luce, le scandaglia e così le 'disinnesca'"*. Ecco che la mediazione viene compresa in tutto il suo spessore come una opportunità non solo di gestire i conflitti, ma addirittura di prevenirli: tuttavia, per realizzare ciò servono mediatori esperti, ma anche *"avvocati e giudici formati alla mediazione. Ed allargando lo sguardo abbiamo bisogno di un passaggio epocale che riguarda chi sta a scuola, chi fa l'infermiere, chi sta all'università e chi sta nelle aule giudiziarie"*.

La scuola, come già anticipato, è il campo d'elezione dove sperimentare questo nuovo approccio, in fondo è lì che nascono tutti quei micro-conflitti che, se non gestiti bene e risolti sul nascere, possono influire sui profili di una personalità in evoluzione: come insegnava Maria Montessori (opportunamente citata nella Premessa da Maria Martello) *"a questo mondo si educa per la competizione e la competizione è l'inizio di ogni guerra. Quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l'un l'altro solidarietà, quel giorno si starà educando per la pace"*.

Io credo che, se riuscissimo a diffondere realmente questa pratica, permeandone il nostro tessuto sociale, potremmo davvero "accedere ad una idea di giustizia che non sia più punitiva e sanzionatoria ma sia effettivamente riconciliativa, riparatrice, mediatrice, insomma realmente alternativa a quella a cui siamo abituati e alla quale

abituamente ricorriamo" (come ci ricorda Tommaso Greco nel capitolo 1 della parte II).

La riforma Cartabia del processo penale, come accennato sopra, ha provato a forzare la mano dedicando ampio spazio alla giustizia riparativa all'interno (o meglio, a complemento) del processo penale. È ancora presto per valutarne gli effetti, e comprendere se l'obiettivo perseguito può essere raggiunto, ma è sicuramente un primo passo verso una rivoluzione culturale che, qualora riesca a svilupparsi, potrà sicuramente contribuire ad abbassare il livello di conflittualità sociale elevando, al contempo, il livello di benessere e qualità della vita, per tutti. Con un ulteriore formidabile "effetto collaterale" (come lucidamente mette in evidenza Roberto Bartoli nel capitolo 2 della parte II): *"ridimensionando la componente violenta, si stempererebbe la permanente tendenza della politica a strumentalizzare il diritto penale e si verrebbe a creare un sistema che potrebbe avvicinarsi con un passettino ulteriore a quell'ideale di giustizia tanto difficile da definire in astratto, ma anche tanto chiaramente avvertito sul piano personale ogni volta che si subisce un'aggressione ingiustificata"*.

In conclusione, l'opera in rassegna centra pienamente l'obiettivo che si era prefisso: analizzare compiutamente la struttura e la funzione della mediazione, fornendo uno strumento che aiuti a comprendere non solo il dettaglio tecnico ed operativo, ma accompagni il lettore nel cogliere e far proprie le linee portanti e le connesse chiavi di lettura dell'intera materia, orientandone la corretta interpretazione e la più proficua applicazione perché diventi davvero cultura diffusa e comune. E di questo non si può che essere grati agli Autori.

CIRO CASONE
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

® RIPRODUZIONE RISERVATA
Tratto da LA LEGISLAZIONE PENALE

la MEDIAZIONE nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Il punto di Giovanna Granito



LOGO TESTATA ON-LINE DI LA TECNICA DELLA SCUOLA

Il saggio "IL SENSO DELLA MEDIAZIONE Tra diritto, filosofia e teologia", a cura di Maria Martello, appena uscito per Giappichelli riconosce la giustizia come esigenza primaria della persona, come lo è il diritto alla salute, alla vita e all'istruzione.

La mediazione dei conflitti può costituire una risposta concreta e strutturata a questo bisogno che tutti ci accomuna. È "una giustizia altra e alta", che oltrepassa sia la mera applicazione del diritto sia la sola considerazione degli elementi fattuali, oggettivi, misurabili e verificabili. Raggiunge la centralità della persona e la complessità del suo vissuto dove gli elementi soggettivi e affettivi rappresentano la radici del conflitto e lo trasformano in contenzioso. **Il cittadino deve sapere** i cambiamenti che comporta nel "servizio giustizia" e che incidono sulla sua vita. Ma soprattutto può appropriarsi delle nuove linee operative **per applicarle anche nel suo quotidiano personale e professionale.**

Per questo il libro si pone certamente come strumento formativo per operatori del diritto, ed è anche utile per formatori ed educatori, manager aziendali, scolastici, per chi lavora nel campo dell'associazionismo e del volontariato, ma anche come manuale multidisciplinare di autoformazione per chi desidera capire e migliorare se stesso. È acquistabile col bonus cultura (<https://www.giappichelli.it/il-senso-della-mediazione-dei-conflitti-9791221105247>)

Il senso profondo della mediazione dei conflitti si realizza quando, con un setting particolare, si restituisce alle parti la possibilità di trovare da sé la soluzione alla questione che li oppone, senza delegarla ad un terzo, il giudice, il professore, il dirigente, il genitore. Quando si accetta di vederne il significato relazionale che lo ha generato con il suo incepparsi tanto umano quanto frequente, fatto di malintesi, di malevoli intenzioni, di soprusi, di giochi di potere, di truffe, di bullismo, ecc. Quando la diversità dei punti di vista diviene dialogo, confronto ed arricchimento

e quindi rielaborazione e conseguente risoluzione del conflitto. A ciò può portare la mediazione solo se ogni applicazione è di spessore e induce un'esperienza di vita, veramente umana, che consente perfino a chi è stato 'ingiusto' di "riaggiustare" se stesso e la propria vita. Per questo va ben definito il modello operativo che si applica.

Nel saggio Maria Martello presenta il modello operativo di mediazione umanistico-filosofica che, da pioniera, applica da molto tempo e che può dare spunti anche per le nostre personali relazioni quotidiane. Il testo raccoglie i contributi di alto profilo scritti da filosofi (*Salvatore Natoli e Tommaso Greco*), giuristi (*Roberto Bartoli e Luciana Breggia*) e teologi (*Pietro Bovati e Letizia Tomassone*). Sono preziosi per riscoprire le radici filosofiche e sapienziali che ispirano e sostengono il pensiero che è insito nell'introduzione di questa nuova linea culturale, nel senso profondo che ne giustifica il valore e lo sforzo della sua realizzazione. Tutti convergono nel considerare la mediazione come **un orizzonte che è interessante ricercare e perseguire in quanto volano di cambiamento migliorativo della risposta al bisogno di giustizia della persona.**

Rappresenta quindi **una novità che richiede un radicale cambio di mentalità** e potenzia la stessa **democrazia.**

Oltretutto l'attuale riforma della giustizia la rende obbligatoria in molti ambiti prima di adire il giudice.

Mediare, in tutti gli ambiti, significa realizzare una giustizia che pone al centro la persona in carne ed ossa e la sua relazione con l'altro, attraverso un percorso spesso anche difficile, ma che tende a rimuovere le cause del dolore che ogni conflitto produce. Prendendosi cura dell'uomo, è la risposta più radicale, e forse risolutiva del problema Giustizia, migliora la società costruendo le basi di un nuovo umanesimo,

Una via maestra che porta a meno violenza e più pace. Siamo quindi tutti chiamati a capire la portata di questa riforma: per difenderla è necessario conoscerla.

GIOVANNA GRANITO
GIORNALISTA

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Tratto da LA TECNICA DELLA SCUOLA del 16/02/2024

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Il punto di Pina Travagliante



PINA TRAVAGLIANTE

Il recente volume, curato da Maria Martello, con contributi di Roberto Bartoli, Pietro Bovati, Luciana Breggia, Tommaso Greco, Letizia Tomassone, pubblicato da Giappichelli, è suddiviso in due parti ed è il frutto di un lungo percorso di lavoro, fatto di studi, di riflessioni, di intrecci tra saperi diversi e di proposte sulla mediazione dei conflitti. Un libro denso, che non dà niente per scontato e assodato, che è pieno di tante domande sul ruolo, sulla funzione, sul presente e sul futuro della mediazione, ma anche di tante risposte sulle modalità in cui sanare i conflitti e sul valore umano della mediazione perché "mediare un conflitto non significa... semplicemente pervenire ad un accordo fra le parti ma permettere alle stesse parti in lite di scoprire le ragioni profonde dei propri comportamenti".

La prima parte, di cui è interamente autrice la stessa Martello, affronta, pur mantenendo la mediazione come unico baricentro, diverse tematiche che vanno dalla spiegazione di cosa si intenda per mediazione ai nuovi orizzonti della crescita umana, dalla precarietà delle relazioni, tra libertà e autonomia, all'impossibilità di vivere con e senza l'altro, dal percorso di formazione alle chiavi del mediatore, per citarne solo alcuni.

Per Maria Martello, la mediazione per la risoluzione dei conflitti rappresenta una "evoluzione delle risposte al bisogno di giustizia dell'uomo per una nuova solidarietà umana, a partire dal dialogo costruttivo tra scienze diverse". E se, "con la riforma della giustizia, la mediazione è la novità del nostro tempo... essa a pieno titolo rientra nel cambiamento epocale che in tanti ambiti si sta imponendo". Per questo, merita

"di divenire oggetto di studi, di riflessioni e di dibattito che coinvolga sia tutta la società civile sia la comunità scientifica. Ciò nell'urgenza di evitare che la sua introduzione mini le basi della risposta giudiziaria senza di fatto predisporre una alternativa di valore, compresa e vissuta come evolutiva".

Certa che "la mediazione il senso ce l'abbia", ed è quello riparativo e rigenerativo, la nostra autrice ribadisce che essa "va riconosciuta e rilanciata all'interno della riforma della giustizia e non va assolutamente tradita".

La mediazione può avere l'effetto rigenerativo, di cui parla Marta Cartabia, solo quando la sua applicazione consente a chi è stato "ingiusto" di tornare "giusto". Altrimenti, rappresenta "una promessa mancata. Una ipotesi di facciata. Vuota e svuotata. Che forse vale meno della risposta giudiziaria al conflitto". Occorre – afferma Maria Martello – "andare a fondo" della questione "per non farla andare a fondo". Occorre delineare "il senso dell'istituto della mediazione che ne definisca la visione unitaria e che sia presupposto per le applicazioni plurali in cui ne esprime le potenzialità". Occorre riconoscere la giustizia quale "un'esigenza primaria della persona, come lo è il diritto alla salute, alla vita e all'istruzione, alla serenità nei rapporti". Il mediatore professionale è una figura nuova per il nostro ordinamento giudiziario: non è un giudice, o un avvocato, è, invece, un professionista competente, un umanista che mira ad aiutare "le persone" a raggiungere un accordo. Più precisamente, è una figura che mantiene l'imparzialità del giudice, ma non è tenuto a decidere al posto delle parti, in base ai principi del diritto. La sua funzione è quella di aiutare le parti a raggiungere un accordo, da loro condiviso e accettato.

"Ragionevolmente – scrive Maria Martello – si può essere certi che la mediazione, prendendosi cura dell'uomo, sia la risposta più radicale, e forse risolutiva del problema Giustizia, che migliori la società costruendo le basi di un nuovo umanesimo, su un piano vicino ai valori più alti dell'uomo". In questa accezione, non è una alternativa, tra le tante, ma una necessità che risponde a una richiesta profonda di umanizzazione della giustizia che nulla ha a che fare con la vendetta e che mira a "instaurare equilibri nuovi e superiori". Non a caso, Maria Martello utilizza la metafora del porto e della "via di pace" per definire la potenza della mediazione: "è un porto dove le per-

sone arrivano, trovano ristoro e poi partono. È una proposta che è esito di fecondi intrecci e sperimentazioni. ... È una via di pace non solo perché volta alla soluzione del conflitto con un accordo ma perché fa toccare le emozioni alla base del problema che contrappone le parti, le fa riconoscere e governare attraverso l'empatia e la compassione, ovvero l'accoglienza del dolore... Il diritto riduce a fattispecie normative la varietà dei casi che si possono presentare nel concreto e le congela in ipotesi astratte. Questo non avviene in mediazione. Qui diventa centrale la diversa rilevanza dei vissuti personali in relazione ai comportamenti delle parti in lite, non tanto l'oggetto del contendere".

Nel volume, a questa prima parte, corposa, profonda, ricca di indicazioni e di rigorose e illuminanti metafore, segue una seconda parte in cui vengono analizzate le radici filosofiche, spirituali, teologiche che stanno alla base e ispirano il senso profondo della mediazione e che ne giustificano "il valore e lo sforzo della sua realizzazione". Una teologia della riconciliazione – per usare il titolo di un paragrafo del saggio di Letizia Tomassone – e una spiritualità materiale fatta di contatti fisici, di piangere, di abbracci che ti avvicinano all'altro e si rivelano essenziali sul piano identitario.

Partendo dalla riscoperta di alcune figure femminili sapienziali che aiutano il contendente con maggior potere a capire le ragioni dell'altro e a tornare a vederlo come una persona, a vederne il volto e il nome, Letizia Tomassone scrive che "sia nei testi biblici che nelle storie più recenti tra chiese, vi è la presenza dei corpi e il coinvolgimento profondo delle vite. Le persone che intraprendono un percorso di pace e di dialogo si trovano a dover faticare e piangere, a mettersi in ginocchio davanti all'altro e a chiedere perdono, a cercare e offrire l'abbraccio o il tocco empatico necessario a riconoscere l'umanità dell'altro, dell'altra". La mediazione è, pertanto, una questione di corpi che si toccano fisicamente, che allargano le braccia per abbracciare e essere abbracciati in maniera totalizzante ed emozionante. "E in mezzo a questa fatica della consapevolezza e del perdono scambiato c'è la gioia di edificare un nuovo spazio per la coesistenza delle comunità umane. L'altro non può essere ignorato, anzi diventa essenziale per la mia stessa identità".

Perdono e riconciliazione, "giustizia dei fratelli", "non giudizio di Dio" sono le parole e i concetti ricorrenti nel saggio di Pietro Bovati. "Perdono e riconciliazione – scrive – non vanno riconosciuti solamente nel Signore Gesù, ma dev(ono) invece ispirare e disciplinare la condotta di coloro che vogliono essere seguaci di Gesù, desiderosi di attuare piena giustizia nei confronti dei fratelli che hanno commesso qualche colpa, cercando di riportare all'ovile chi si è perduto, perdonando settanta volte sette (Mt 18,21-22)". E questo deve avvenire non solo nella prassi liturgica e sacramentale, ma deve "trovare concretezza nella prassi giuridica e nei provvedimenti sociali, indirizzati

a favore di chi è stato riconosciuto colpevole" perché costui rimane sempre un fratello, e "per il cristiano l'amore che cerca la riconciliazione non può compiacersi della sua condanna, ma deve esplorare e trovare le vie per aiutarlo nel suo personale ritorno al bene, così che venga restituito nella sua dignità di cittadino, anzi di figlio di Dio, di fratello tra fratelli. Questa strada è stata da qualche tempo intrapresa lodevolmente dalle iniziative di giustizia riparativa e in generale dalla mediazione". Certo, si tratta, come sottolinea Bovati, di un percorso ancora lungo, irto di intoppi, che richiede "saggezza e tenacia" ma rappresenta una meta da ambire e da raggiungere.

Secondo Tommaso Greco, la mediazione rappresenta una "grande occasione che i nostri ordinamenti giuridici possono cogliere se prendono sul serio il fenomeno... della mediazione e della riparazione".

"Perché - scrive - siamo abituati a pensare alle regole, e al diritto in generale, come ad un qualcosa che ci serve sostanzialmente per tenerci separati dagli altri e molto spesso per attaccarli o per difenderci da loro, e invece ci troviamo davanti alla possibilità di ripensare in maniera straordinaria, non solo la funzione, ma persino la natura del diritto e questa possibilità". Il fatto è che "non riusciamo a capire che la giustizia, pur essendo rappresentata da una dea bendata, non può rinunciare a vedere l'altro, perché è esattamente dalla qualità dell'incontro che si verifica tra i protagonisti della relazione che passa la possibilità della sua realizzazione".

Sulla necessità di un rapporto con gli altri saperi e sull'urgenza di superare la lunga "stagione dello smarrimento" e dei confini insiste Luciana Breggia.

Quale, se non "smarrimento", il concetto per definire "la situazione in cui si trovano tutti coloro che in modo professionale – avvocati, giudici, funzionari di cancelleria, professionisti – o casuale – le parti, i testimoni e così via – si trovano ad abitare le stanze della giustizia"? Annaspano, tutti, tra frammenti, tra faldoni che alzano muri, che costruiscono barriere e che delineano confini. Occorre aprirsi ad altri saperi e trasformare lo smarrimento in un dono. "La stagione dello smarrimento potrebbe essere il tempo dell'inizio di nuove strade da percorrere, magari inaspettate e belle".

Già l'esperienza della conciliazione giudiziale aveva aperto un buon varco e passando da lì si era arrivati a "un mondo altro", quello della mediazione. "Certo, – scrive Breggia – questo ha comportato uno spaesamento per chi si era formato sul modello autoritativo", ma, è dallo spaesamento, dall'uscita dalla propria cultura "che si deve passare" per uscirne arricchiti e tornare dopo aver acquisito una comprensione più larga e profonda. "L'introduzione della mediazione – continua Breggia – come sistema generale di gestione dei conflitti aventi ad oggetto diritti disponibili, ad opera del d.lgs. n. 28/2010, ha comportato in realtà un duplice movimento. Da un lato si è assistito a una sorta di scatto di orgoglio (o di potere?) da parte della magistratura e alla riscoperta

della conciliazione giudiziale, ben poco utilizzata fino a quel punto. Dall'altro, lo stesso percorso giudiziario ne è rimasto contaminato, arricchendosi di una prospettiva psicologica, comunicativa ed emotiva".

Una prospettiva psicologica ed emozionale che può comportare un nuovo paradigma, quello della giustizia riparativa, priva di violenza e che rappresenta, per Roberto Bartoli, un'antitesi alla giustizia punitiva.

"Si deve avere il coraggio – spiega – di mettere a confronto in termini sostanziali la giustizia punitiva e quella riparativa con i capisaldi rappresentati dall'eguaglianza, dal personalismo e dalla rieducazione: il quadro che ne esce non può non far riflettere... ci dobbiamo chiedere se davvero (la giustizia punitiva) faccia in modo che tutti i cittadini abbiano parità sociale; se davvero attraverso la giustizia punitiva la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti alla vita del Paese. La risposta, che è sotto gli occhi di tutti, non può che essere negativa. Certo, l'autore non può essere messo sullo stesso piano della vittima, ci mancherebbe: si violerebbe il principio di eguaglianza, visto che l'autore deve essere trattato in modo diverso dalla vittima". Ma è davvero giusto sbattere l'autore in prima pagina, distruggerlo a tutti i livelli, segnarlo con un marchio d'infamia, scandagliare la sua vita con una lente di ingrandimento al fine di deprezzarlo, di farlo a pezzi, di sfinirlo e di stenderlo a terra? "Dalla complessiva vicenda punitiva, soprattutto se a carattere carcerario, l'autore – sottolinea Bartoli – esce mortificato, umiliato, marchiato, svilito e quindi necessariamente discriminato". Per non parlare di "quanto contrastino con l'eguaglianza i sistemi preventivi basati sui concetti di pericolosità: ... i destinatari delle misure di prevenzione vanno incontro a limitazioni di diritti fondamentali come la libertà di circolazione, pur non avendo commesso alcun fatto di reato."

E allora perché non stabilire un rapporto di complementarietà tra la giustizia punitiva e la giustizia riparativa? Una complementarietà "da intendersi nel senso etimologico del termine, non solo come aggiunta dell'una all'altra, ma anche come completamento: la giustizia punitiva, che costituisce la base, può essere completata dalla giustizia riparativa".

Anche Natoli, nella sua premessa, insiste su questo aspetto e sulla necessità "che muti la logica della giustizia; vale a dire si passi da una concezione retributiva a quella riparativa: passiva la prima, attiva la seconda perché rende i soggetti titolari del loro cambiamento". La mediazione non mira solo alla conciliazione: "non si limita a sanare la lite – in base e reciproche convenienze – ma tende a individuare le ragioni scatenanti il conflitto – individuali sociali –; mira alla pacificazione che vuol dire accettazione dell'altro ed insieme dei propri limiti il cui disconoscimento o ignoranza è matrice di ogni prevaricazione". Certo, viviamo in una società conflittuale che si nutre di conflitti familiari,

sociali, economici; una società dove sembra essersi smarrita la capacità di governare gli istinti, le liti, i conflitti. Forse l'educazione alla mediazione, come sostiene Maria Martello, potrebbe rappresentare un varco per cambiare mentalità, per costruire un nuovo umanesimo e potrebbe contribuire a meglio leggere e affrontare i conflitti che attraversano la società contemporanea nel suo complesso.

L'esperienza, però, ha dimostrato che le parti, in alcuni casi di mediazione, preoccupate di dire qualcosa di sbagliato e di controproducente delegano a raccontare il proprio legale, vanificando in questo modo la possibilità di raggiungere un accordo.

L'educazione alla mediazione, allora, potrebbe fornire alle parti la familiarità con l'istituto che potrebbe essere scelto consapevolmente, rispetto al giudizio davanti al Giudice, perché le parti potrebbero dialogare liberamente con il mediatore ed esporre tutte le proprie esigenze e i propri bisogni nella relazione con la controparte. Non solo, l'educazione alla mediazione potrebbe far comprendere bene il ruolo del mediatore, che nulla impone e nulla giudica, ma che, essendo competente, riuscirà a stabilire un accordo tra le parti, senza alcuna forzatura.

Com'è noto, parecchie sono le critiche mosse, soprattutto da parte degli avvocati, al nuovo istituto che vanno dai dubbi di incostituzionalità, alle difficoltà pratiche di attivare gli organismi, dalla scarsa tutela dei confini professionali al pericolo di intaccare interessi e diritti di categoria. Tuttavia, dal momento che la mediazione è stata riconosciuta e legittimata, gli avvocati, pur avanzando dubbi e pur sottolineando alcune criticità, hanno dichiarato che rispetteranno la legge e metteranno a disposizione le loro competenze nella mediazione.

Certo si tratta – come dichiara Maria Martello – di "un paradigma nuovo, delicato, complesso, degno di ogni impegno" e che può suscitare remore e resistenze. Ma la mediazione, andando oltre le regole processuali, "prendendosi cura dell'uomo, è la risposta più radicale, e forse risolutiva del problema Giustizia, migliora la società costruendo le basi di un nuovo umanesimo, su un piano vicino ai valori più alti dell'uomo". Peraltro, mediazione e processo potrebbero stabilire una civile e proficua convivenza perché la prima potrebbe far diminuire il contenzioso e realizzare una giustizia più veloce, più funzionale, più economica e a cui un più largo numero di persone, anche socialmente disagiate, potrebbe accostarsi e il secondo, cioè il processo, una volta fondato su più solide basi, potrebbe favorire, quando le parti ricorrono alla mediazione, il raggiungimento di accordi più giusti ed equi.


PINA TRAVAGLANTE
PROFESSORE ORDINARIO DI STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tratto da RIVISTA GIUSTIZIA INSIEME

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

Il punto di Marco Bouchard



COPERTINA DI QUESTIONE GIUSTIZIA

Maria Martello, mediatrice, formatrice alla mediazione e docente di psicologia dei rapporti interpersonali, si è proposta di indagare il senso profondo della mediazione attraverso le sue radici filosofiche e sapienziali. Per questa ricerca i materiali offerti dal diritto non sono sufficienti anche se il diritto garantisce una linfa di ottima qualità. La verifica del modello di mediazione umanistica-filosofica da lei proposto, è stata condotta da Maria Martello "convocando" accanto a sé cinque esperti: due protagonisti del movimento a favore della mediazione nella giustizia civile (Luciana Breggia) e nella giustizia penale (Roberto Bartoli), un filosofo che negli anni più recenti si è imposto all'attenzione pubblica con l'elaborazione di un principio "fiduciario" del diritto (Tommaso Greco) e due noti teologi (Letizia Tomassone, per parte protestante, e Pietro Bovati, per parte cattolica).

L'obiettivo è piuttosto ambizioso: offrire una «visione unitaria» della mediazione (p. XX), oltrepassando le tassonomie e le differenziazioni tra vari tipi di conflitto, e far dialogare la logica giuridica con il lavoro dell'umanista e, così, favorire «innesti virtuosi tra una proposta educativa¹ alla responsabilità e l'altra impositiva di responsabilità; tra l'obiettivo dell'autonomia della persona e la delega allo Stato» (p. XXI).

Naturalmente, alla base dell'attività di media-

zione sta la nozione di conflitto, da tempo oggetto di studi approfonditi anche in Italia, a partire dagli anni '90 del secolo scorso². Siamo eredi – osserva Maria Martello – di una cultura novecentesca che ha esorcizzato il conflitto interpersonale perché considerato pericoloso, mentre oggi iniziamo ad apprezzarne la «funzione evolutiva». Se si anestetizza il conflitto la relazione viene svuotata: di essa può sopravvivere solo l'involucro inerte del puro diritto.

Certamente, la materia di base del conflitto è costituita dalla paura ma l'accettazione del confronto può trasformare questa emozione primaria in una forza propulsiva e costruttiva: bisogna però riconoscerla e accettarla (p. 24). Si tratta di controbilanciare il sentimento difensivo mosso dall'emozione della paura con un'apertura all'altro che Maria Martello definisce "amore" (p. 27). Utilizzando termini diversi: di fronte alle aspettative tradite si tratta di comprendere come lavorare e recuperare la fiducia (p. 31).

Credo che questo sia un passaggio fondamentale: è necessaria un'opera educativa alla e della responsabilità perché – e qui viene citato Salvatore Natoli – «nelle società contemporanee più avanzate le colpe maggiori non riguardano tanto quel che si fa, ma quel che non si fa: il peccato corrente è l'omissione. Non assumersi responsabilità è il modo migliore per non sentirsi mai colpevoli»³. Siamo creature irrevocabilmente interdipendenti e l'ingiustizia maggiore deriva proprio dal mancato riconoscimento di questa interdipendenza (p. 36).

Il conflitto intersoggettivo – anche nelle sue dimensioni collettive – oggi, però, può essere prevenuto e governato dalla mediazione, ormai riconosciuta come un istituto giuridico sia dalla legislazione civile che da quella penale. La mediazione, dunque, ospita il conflitto come carattere intrinseco alla relazione e lo fa vivere «all'interno del diritto». La sua diversità rispetto ai modi tradizionali di trattare il conflitto sta nel superare i limiti dei «fatti oggettivi», per affrontare «le radici degli eventi» per giungere a risposte adeguate «alle offese, ai sentimenti compromessi, alle aspettative deluse,

al valore e alla dignità» (p. 4). Per questa ragione la mediazione non è semplicemente un "altro" modo di essere della giustizia ma rientra in «un progetto più ampio del vivere di qualità. Offre un nuovo paradigma della vita sana e ne diventa la via maestra»: una sorta di via per la «buona educazione», come «esperienza del ragionevole» (p. 6). Non c'è dubbio che, in questo senso, la mediazione riveste i caratteri di una giustizia di prossimità (p. 15).

Il mediatore, per quanto collocato sullo stesso piano orizzontale occupato dalle parti e, pertanto, esposto alla sua e all'altrui vulnerabilità, opera all'interno di un ordinamento giuridico definito, viene descritto come un professionista di altissimo profilo culturale e con una formazione specifica che si innesca su percorsi professionali preesistenti. Più precisamente, il mediatore si colloca sul confine (p. 8): su quella soglia egli permette la comunicazione tra le parti e, al tempo stesso, uno scambio tra la dimensione della cura delle relazioni e la trama normativa che le descrive. Si comprende, allora, perché il mediatore è chiamato ad utilizzare le armi dell'empatia e a lavorare in profondità con le proprie e le altrui emozioni (p. 15), senza perdere di vista l'informazione sui diritti delle parti e il raccordo con le dinamiche giudiziarie che, spesso, affiancano il percorso di mediazione.

Maria Martello insiste molto sulla figura del mediatore come "gestore" di emozioni in una doppia direzione: manovratore di emozioni mediante l'intelletto e manovratore di intelletto attraverso le emozioni (p. 44): si chiamano, infatti, emozioni epistemiche. Bella la metafora ripresa da Giovanni Cosi che vede il mediatore penetrare nella "conca" – direbbe Giuseppe Di Chiara – del conflitto per indagare, al di sotto degli interessi, i bisogni, spesso non negoziabili, che emergono dal fondo e, al di sopra, nei piani alti, i diritti e i valori⁴.

Il resto del contributo di Maria Martello si snoda lungo i sentieri della tenerezza e della leggerezza (p. 53 e ss.), dell'umiltà e dell'assertività (p. 55 e ss.), del pensiero laterale e della creatività (p. 57 e ss.), dell'empatia e della democrazia (p. 61 e ss.), del silenzio e dell'ascolto (p. 64 e ss.), della comunicazione e della metafora (p. 69 e ss.) e non, da ultimo, della mitezza (p. 74.). Riassumendo: per Maria Martello è possibile una visione unitaria della mediazione che attraversa tutti i possibili campi di applicazione perché il comune denominatore è costituito dal conflitto, inteso come scontro. In secondo luogo, poiché la mediazione è istituto giuridico riconosciuto all'interno dell'ordinamento, la concezione umanistica della mediazione stessa consente il dialogo tra la dimensione intima che le è propria e l'apparato istituzionale a lei esterno.

Si tratta, ora di capire, se queste tesi sono confortate dai contributi degli "specialisti" che Maria Martello ha chiamato a sé.

L'analisi biblica – in particolare nel contributo

di Pietro Bovati – non sembra preoccupata di rintracciare un disegno unitario della funzione mediativa: forse viene dato per scontato perché, in effetti, il mondo cattolico è intessuto di ruoli mediativi ad ogni livello ecclesiastico e sociale. Per contro, è costantemente ricordato il dualismo presente nel testo sacro tra il "giudizio" (*mishpat*) e il confronto diretto dei contendenti (*riv*): mentre il primo è chiamato a dirimere la controversia individuando torti e ragioni e, eventualmente, applicando le pene stabilite, il secondo mira a salvaguardare le relazioni soprattutto in famiglia o tra persone legate da vincoli di amore, tra Dio stesso e il suo popolo (p. 182). Nel commentare il pensiero di Paul Ricoeur, Antoin Garapon – in un suo recentissimo scritto – ci ricorda come uno dei miti della giustizia risiede proprio nel dramma della creazione che segna al tempo stesso la nascita del male. La giustizia non è un ordine perfetto: «il giusto non è il frutto diretto della giustizia, ma il risultato di una lotta permanente»⁵.

Va detto, però, che i commenti teologici sviluppati anche da Letizia Tomassone, pastora valdese e docente di studi femministi e di genere, tendono a presupporre una concezione del conflitto non già come scontro tra pari ma come relazione tra un offeso e un offensore, nel quale la posta in gioco è il riconoscimento del male, condizione indispensabile affinché il terzo mediatore possa favorire il risanamento e la rigenerazione della relazione. Quando c'è di mezzo Dio, il fallimento della mediazione – come quella tentata da Abramo per salvare Sodoma e Gomorra – comporta la fine della speranza, l'impossibilità della salvezza e la distruzione della vita: il giudizio riprende il controllo e veicola il potere di punire. Tuttavia, ricorrono spesso esempi di mediazione riuscita e, non raramente, sono proprio le donne a sviluppare questa funzione, come nel caso della donna di Tecoa che si propone di intercedere tra il re Davide e il figlio ribelle Absalom: «Dio non toglie la vita, anzi medita il modo di far sì che il fuggitivo non rimanga bandito lontano da lui» (II Samuele 14, 14). In particolare, l'idea di una giustizia che riconcilia e favorisce il dialogo tra vittima e aggressore si è sviluppata nel contesto ellenistico quando il mondo ebraico è entrato in contatto con altre culture: lo testimoniano il libro dei Proverbi e della Sapienza sotto forma di detti o il libro di Giobbe sotto forma di racconto (p. 164).

Giustamente Letizia Tomassone ci ricorda come solo recentemente, però, una nuova teologia della riconciliazione si sia basata su una interpretazione del sacrificio sulla croce, non più come giustificazione dell'inevitabile esperienza dolorosa patita, tra gli altri, soprattutto da «donne, minoranze sessuali e persone fuori norma» (p. 171) – come è avvenuto per secoli – ma, al contrario, come lotta per la liberazione dal male. Questa teologia della riconciliazione si fonda sulla non

violenza e l'interdipendenza nei rapporti tra esseri viventi, nei rapporti con Dio e «propone una partecipazione interconnessa degli umani alla vita del pianeta» (p.172).

Anche il contributo filosofico di Tommaso Greco adotta come punto di partenza il conflitto per affermare – fin dall'esordio – che la mediazione e la riparazione (e qui aggiunge un elemento nuovo a cui occorre prestare attenzione) costituiscono una grande occasione per i nostri ordinamenti giuridici per «ripensare in maniera straordinaria, non solo la funzione, ma persino la natura del diritto» (p. 80). Le tesi del filosofo calabrese sono ormai note grazie al suo straordinario lavoro sulla fiducia come fondamento del diritto⁶. Secondo una visione tradizionale – e possiamo aggiungere ancora dominante – il diritto è concepito come uno strumento utile agli uomini per impedire che si distruggano l'un l'altro (è ben noto lo schema di Hobbes): un diritto che piomba verticalmente sulle vicende umane per prevenire e reprimere il disordine e per dare certezze e sicurezza (p. 80). Il luogo privilegiato dove questo diritto trova la sua più compiuta realizzazione è il tribunale e il riferimento elettivo per saggiarne la funzione è il delinquente esposto al rischio di subire delle sanzioni. Questa visione del diritto, per Tommaso Greco, trova la sua corrispondenza in una idea del conflitto concepito come "guerra a bassa soglia" e la sua architettura in un impianto «sfiduciario» (p. 81), sul presupposto che non ci si possa fidare dell'altro e che il diritto serva a dare delle garanzie sul rispetto degli obblighi assunti.

Per pensare, dunque, in modo diverso il conflitto occorre pensare in maniera diversa il diritto: anzi occorre pensare in un modo diverso «l'antropologia che sostiene l'uno e l'altro» (p. 82). In altri termini: questo è l'unico modo per accedere ad una idea di giustizia non più punitiva e sanzionatoria ma «effettivamente riconciliativa, riparatrice, mediatrice». Se ammettiamo che l'essere umano richiede, per la sua stessa sopravvivenza, di poter contare su relazioni fondate sulla fiducia è allora possibile includerla anche nel discorso giuridico. Se si conviene su questo passaggio, si comprende come il diritto sia dotato, innanzitutto, di una dimensione orizzontale «che precede quella verticale» (p. 84). Inserire la fiducia nel diritto è fondamentale perché «sottolineare la priorità cronologica e assiologica del momento orizzontale significa sottolineare la responsabilità che ciascuno di noi ha nel funzionamento giuridico» (p. 84). Significa potersi affidare alla cura dell'altro, reciprocamente.

La via fiduciaria presuppone un approccio antropologico che svela l'altro volto del conflitto: non quello ostile e timoroso che fronteggia il rischio del danno, ma quello aperto al confronto degli interessi e dei bisogni in gioco. Nel confronto le norme giuridiche, a loro volta, dismettono il loro volto

minaccioso per assumere una funzione orientativa di scelte vantaggiose per tutte le parti coinvolte. Siamo di fronte, dunque, ad un diritto che si permette di creare, attraverso la responsabilizzazione dei soggetti, un agire solidale e ad una giustizia non più bendata ma capace di attivare gli sguardi (p. 86). Espressione principe di questa modalità fiduciaria dell'essere giustizia è la giustizia riparativa nei suoi passaggi necessari di esposizione delle colpe, accettazione di un percorso comune a vittime e autori in vista di una possibile "redenzione" finale (p.87).

E qui si mette in discussione il diritto normalmente rappresentato non solo come frutto ed esito della violenza ma addirittura come una sua manifestazione. Prendere sul serio la proposta fiduciaria significa, invece, descrivere il diritto come argine alla violenza e, soprattutto, spostare l'aspetto della forza nel diritto da componente primaria a funzione secondaria ed eventualmente patologica.

Il lavoro curato da Maria Martello si propone, però e come ho ricordato all'inizio, di verificare nella concretezza dei sistemi operativi della giustizia quanto possa essere fondata l'ipotesi di una visione unitaria della mediazione e di un rapporto virtuoso tra mediazione e giurisdizione.

Il movimento della mediazione ha trovato il suo terreno più fertile – soprattutto inizialmente – nel trattamento della crisi nelle relazioni familiari. E la ragione è perfino ovvia: è proprio nella regolazione delle relazioni intime che il puro diritto e l'approccio meramente normativo rischia di essere persino dannoso. Ragioni simili sono all'origine di uno sviluppo straordinario della mediazione nella giustizia penale minorile⁷. L'esigenza di non pregiudicare la traiettoria dell'età evolutiva con interventi punitivi sconsiderati e la flessibilità del diritto penale e processuale minorile hanno favorito quel dispositivo, noto in tutto il mondo, che va sotto il nome di *diversion*⁸, nel quale ha trovato una accoglienza privilegiata la *victim-offender mediation*. Il lavoro collettivo in esame non prende in considerazione la mediazione familiare, mentre si sofferma sulla giustizia riparativa. Non va trascurato il passaggio – che non è solo lessicale – dalla mediazione penale alla giustizia riparativa. Questo passaggio è frutto di una evoluzione (o di una involuzione) da pratiche e programmi che hanno privilegiato la dimensione discorsiva e informale dell'incontro tra vittima e autore ad una incorporata nel sistema penale e legittimata dalla recente entrata in vigore di una disciplina organica della giustizia riparativa con il d.lg. 2022/150. Ma, non dobbiamo dimenticare che la prima indica il possibile percorso dialogico; la seconda l'esito di quel percorso, esito che può essere raggiunto anche in forme diverse dalla mediazione.

La giustizia riparativa da tempo ha oltrepassato i confini della giustizia minorile ed è diffusa in tutto il mondo al punto da confondersi, ormai, con

pratiche e teoriche di prevenzione e cura di relazioni sociali danneggiate anche in assenza di eventi-reato. Secondo Roberto Bartoli «la giustizia riparativa è autenticamente una giustizia rivoluzionaria» (p. 92). E la rivoluzione è dimostrabile lungo tre assi.

Innanzitutto, la giustizia riparativa è priva non solo di violenza ma anche della stessa componente coercitiva che caratterizza qualunque sanzione perché fondata sull'adesione volontaria e consensuale (p. 93). L'esito è «un reciproco riconoscimento della persona che è nell'altro»: autore e vittima.

In secondo luogo, i protagonisti del fatto non sono collocati ai margini di un sistema governato dallo Stato, come avviene nella giurisdizione penale. Autore e vittima diventano gli artefici «senza filtri o rappresentanze» di «un percorso di confronto all'interno del quale esprimono la propria persona»: la grande novità «è offerta proprio dalla possibilità riconosciuta alla vittima...di esprimere la propria persona, il proprio dolore, il proprio vissuto dell'esperienza reato a tutto tondo e dalla sua autentica prospettiva che trascende il mero fatto» (p. 95). Il mediatore, a sua volta, si spoglia di una funzione giudicante e agevola l'incontro tra le parti per «eliminare le ragioni del conflitto».

In terzo luogo, la giustizia riparativa è sociale e relazionale perché «il percorso mediativo in senso stretto costituisce una realtà in cui lo Stato è totalmente assente» (p. 96).

Giustizia punitiva e giustizia riparativa hanno paradigmi strutturalmente diversi ma organizzano tra loro un rapporto di complementarità. È escluso che la prima possa fare a meno della seconda così come è escluso che la seconda possa soppiantare la prima. La complementarità è stata declinata in modi diversi a seconda delle fasi storiche e a seconda delle culture ordinamentali degli Stati. La scelta italiana è caduta su uno schema che prevede: in caso di esito positivo del programma riparativo vantaggi significativi per l'autore del fatto; una potenziale applicabilità per qualsiasi reato e in qualunque fase e grado del procedimento; assenza di riflessi processuali e sostanziali negativi per l'accusato in caso di fallimento, rifiuto o interruzione del programma riparativo.

La storia delle origini della mediazione civile e commerciale presenta significative differenze rispetto alle evoluzioni della mediazione nei contesti familiari e penali. Queste differenze sono ancora più accentuate nelle esperienze che hanno interessato le attività «compositive» della pubblica amministrazione sia nei rapporti con il privato cittadino sia in quelli tra enti pubblici e privati tra loro.

La mediazione civile si è storicamente presentata al cospetto dei tribunali – a partire dalle vicende americane negli anni '80 del secolo scorso – come una possibile via d'uscita dalla cd. *litigation explosion*, attraverso una indubitabile spinta de-

flativa. In Italia la mediazione civile è stata preceduta da una tradizione conciliativa giudiziale, divenuta asfittica col passare degli anni. L'introduzione di questo nuovo modello ha comportato uno «spaesamento» per i giuristi forgiati secondo una cultura autoritativa. L'entrata in vigore della riforma del 2010, che ha adottato la mediazione come sistema generale di gestione dei conflitti riguardanti diritti disponibili, ha però inciso profondamente sulla giurisdizione: con una riscoperta della conciliazione giudiziale e, soprattutto, con un arricchimento del percorso giudiziario che è rimasto contaminato in «una prospettiva psicologica, comunicativa ed emotiva» (p. 117). Come non cogliere, già in questo passaggio, la profonda differenza tra la giustizia riparativa e la mediazione civile.

La giustizia civile – osserva Luciana Breggia – è stata travolta da un movimento che ha portato in dote non solo la mediazione ma anche il diritto collaborativo, la negoziazione assistita e, in generale, una giustizia consensuale. Sembra un ossimoro, ma l'ex magistrata e coordinatrice degli Osservatori per la giustizia civile attribuisce l'effetto positivo di questo «vento dell'ovest» «allo scrollone che l'obbligatorietà del tentativo di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 ha dato al sistema tradizionale» (p. 118). La riforma del 2022 sembra confermare la scelta a favore di una «mediazione presa sul serio» (p. 139).

Secondo la giurista, la lezione di Paolo Grossi e di Stefano Rodotà dovrebbero convincerci che la distinzione tra mediazione e giurisdizione non passa attraverso la distinzione tra interessi e diritti. Lo Stato e la giurisdizione – non diversamente dal mediatore – hanno l'obbligo costituzionale di assicurare una tutela «effettiva», di «ricercare la soddisfazione dell'interesse materializzato non espressamente previsto nella fattispecie legale, ma compatibile con la sua ratio, attraverso il ricorso a tecniche di disapplicazione, all'interpretazione conforme, all'uso di clausole generali, di principi» (p. 119). La differenza, dunque, non sta nella nozione di interesse ma nella facoltà riservata ai sistemi non giurisdizionali di prescindere dall'indagare se l'interesse perseguito dalle parti goda effettivamente di una tutela giuridica: non è necessario intravedere sullo sfondo normativo la fattispecie astratta dell'interesse (p. 121). Ciò significa, però, sul versante giurisdizionale, ammettere che anche il giudice è chiamato a recuperare «l'aspetto relazionale del diritto». Se esiste un'alterità tra giurisdizione e mediazione – una riserva di esclusiva a favore dei tribunali – la si deve rintracciare, caso mai, di fronte all'ingiustizia, alle disuguaglianze, a relazioni altamente asimmetriche, dove sono in gioco la dignità delle persone, diritti soggettivi collettivi, beni con dimensioni superindividuali (p. 123).

Al di là di queste eccezioni, se si rivaluta l'assetto relazionale del diritto si trova più agevol-

mente lo spazio per un sistema plurale di giustizia ed è indubbiamente il modello fiduciario – laddove Luciana Breggia richiama Tommaso Greco – che meglio si adatta ad una giustizia consensuale perché presuppone «una visione antropologicamente positiva dell'essere umano, capace di negoziare, di mediare, di collaborare nella soluzione dei conflitti che attraversa inevitabilmente» (p. 127).

Credo che i contributi raccolti da Maria Martello meritino un approfondimento di alcune questioni fondamentali che qui si possono solo accennare.

È certamente condivisibile il tentativo di fondare la mediazione (non anche la giustizia riparativa, secondo me) su un principio fiduciario che si manifesti attraverso il diritto cd. orizzontale. Non sono, però, sicuro che si possa affermare la priorità cronologica e assiologica del diritto fiduciario perché un tale assunto richiederebbe di essere scientificamente fondato su basi – è lo stesso Tommaso Greco a riconoscerlo – antropologiche. Non me la sento di aderire a questa analisi perché vorrebbe dire aver risolto il dilemma sulla natura originariamente egoistica o altruistica della creatura umana. Bisognerebbe smentire, in modo argomentato, la stessa tesi di Freud secondo cui il sentimento d'odio è più originario di quello dell'amore perché contribuisce alla definizione di sé.

Al contrario sono abbastanza convinto che, pur ammettendo l'esistenza di un principio fiduciario co-fondativo del diritto, la norma contiene in sé la radice della violenza (in senso lato) che deve tacitare o controllare. Ogni richiamo e applicazione della norma è rievocazione dei fatti violenti che ne hanno decretato l'origine.

La mediazione, nel tumulto delle emozioni che la contraddistinguono, e proprio perché le emozioni nascono, in questo caso, sullo sfondo normativo al quale le parti fanno riferimento attraverso le loro rispettive pretese, non è, di per sé, non violenta. È diversamente violenta, infinitamente meno violenta delle procedure giudiziarie che assoggettano i partecipanti. Ma a mio avviso non è esente dal rischio di riprodurre la violenza originaria. Per quale ragione, infatti, ci si deve preoccupare della professionalità, della competenza, dell'eticità dei mediatori quando non addirittura del rischio di vit-

timizzazione secondaria quando all'origine ci sono addirittura dei delitti?

Certamente tra mediazione e giurisdizione ci sono principi e regole diverse. Ma nella prospettiva del rapporto tra diritto e violenza le due dimensioni lavorano in assoluta contiguità. Gli strappi che il movimento per la mediazione ha comportato per la giurisdizione hanno alimentato, però, un'alterità apparente che si sta risolvendo attraverso un riordino e un riorientamento della giurisdizione stessa. L'irruzione della giustizia riparativa nel sistema penale è troppo recente per cogliere queste contaminazioni e le conseguenti trasformazioni. Diversamente per la giustizia civile, il saggio di Luciana Breggia dimostra bene l'intreccio dei modi alternativi di risoluzione dei conflitti con la giurisdizione a tutto vantaggio di nuovi equilibri nei quali tutti gli attori possono fare riferimento ad una giustizia che possiamo definire, complessivamente, "consensuale".

Si tratta di un consenso che è sempre più decisivo e strategico anche nel sistema penale ben al di là della giustizia riparativa. Infatti, il diritto e la procedura penale sono attraversati da decine di dispositivi (come la messa alla prova, le sanzioni sostitutive, i lavori di pubblica utilità) basati sulla consensualità e la libertà della scelta dell'accusato. Ma, non per questo, meno affittivi o umilianti, per quanto possano promuovere la socialità e la crescita personale dell'interessato.

Non c'è dubbio che la libertà, la volontarietà e il consenso su cui si basano la mediazione e la giustizia riparativa rivelano un orientamento verso forme ulteriori di democratizzazione. Eppure, non dobbiamo smettere di domandarci se questa evoluzione possa essere davvero il seme di una emancipazione degli individui o l'espressione di una loro servitù volontaria.

MARCO BOUCHARD
MAGISTRATO, PRESIDENTE DI RETE DAFNE ITALIA,
RETE NAZIONALE DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA
ALLE VITTIME DI REATO

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Tratto da QUESTIONE GIUSTIZIA del 09/11/2024

1. A dire il vero il tema dell'educazione non è stato sviluppato nei vari contributi se non da Luciana Breggia che al tema ha dedicato un apposito capitolo (La mediazione come strumento educativo, p. 148 e ss.) del suo saggio, anche alla luce della sua esperienza di scrittrice per l'infanzia e di progetti nelle scuole realizzati dall'Associazione *Il giudice alla rovescia* da lei fondata.
2. Per un panorama delle prime ricerche in Italia vale la pena affidarsi alla lettura di Emanuele Arielli, Giovanni Scotto, *I conflitti. Introduzione a una teoria generale*, Bruno Mondadori, Milano, 1998, e, in una prospettiva più mirata, si veda Stefano Castelli, *La mediazione. Teorie e tecniche*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996.
3. Salvatore Natoli, *Parole della filosofia*, Feltrinelli, Milano, 2004. Qui riecheggia la tesi della filosofa Judith Shklar secondo cui è l'indifferenza la radice prima dell'ingiustizia come ci spiega nel suo *I volti dell'ingiustizia. Uno sguardo scettico*, Mimesis, Milano, 2024,

un testo riapparso in libreria a distanza di 24 anni dalla prima edizione italiana.

4. Giovanni Così, Giuliana Romualdi, *La mediazione de conflitti. Teoria e pratica dei metodi ADR*, Giappichelli, Torino, 2012.
5. Antoine Garapon, *Processo penale e forme di verità*, Mimesis, Milano, 2024, p. 46.
6. Tommaso Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Bari-Roma, 2021.
7. La letteratura sulle origini della mediazione familiare e nella giustizia minorile è semplicemente sterminata e non ha alcun senso richiamarla neppure parzialmente.
8. Termine intraducibile in italiano ma intuitivamente comprensibile: indica la "fuoriuscita" dal procedimento penale per assicurare soluzioni personalmente e socialmente adeguate che non interferiscano sullo sviluppo morale e psicologico del minore.

IL SENSO DELLA MEDIAZIONE

Tra diritto, filosofia e teologia.

La Mediazione come strumento di Terapia Sociale



GIOVANNI COSÌ

È un buon segno che anche in Italia stiano crescendo le ricerche meta-tecniche sulla mediazione, come quella curata da Maria Martello. Significa che nonostante le molte difficoltà e le numerose false partenze, l'istituto sta finalmente uscendo dalla palude meramente utilitaristico-deflattiva della giustizia ordinaria per accedere alla dignità di strumento capace di generare mutamenti evolutivi profondi nella realtà delle strutture giuridiche e delle interazioni sociali.

La mediazione moderna, quella che in vari modi si svolge 'all'ombra della legge' nelle società complesse contemporanee, può essere descritta come un insieme di pratiche comunicative messe in atto da una figura terza, imparziale e accettata dalle parti che le aiuti a cercare una soluzione consensuale al conflitto atta a soddisfare nel miglior modo possibile i loro interessi. In generale, mediazione è letteralmente l'azione di chi 'sta in mezzo', di colui che cerca di costruire uno spazio comune di dialogo per evitare che il conflitto degeneri in dissidio insanabile. Ma è anche medi(c)azione, l'azione di colui che letteralmente si prende cura del conflitto, di chi attua una terapia comunicativa che è soprattutto preventiva di più gravi patologie. E talvolta può diventare medi(t)azione, l'azione di chi tenta di scalfire la superficie di un conflitto per coglierne le ragioni

profonde, di chi aiuta a considerare il problema come un'opportunità di riconoscimento dell'altro e di trasformazione relazionale.

Le forme che va assumendo questo strumento di gestione dei conflitti possono essere ricondotte a tre tipi principali di orientamento operativo, distinguibili tra loro in base ai mezzi utilizzati e ai fini perseguiti. Tenendo comunque sempre presente che la mediazione, per sua natura ontologica, non sopporta più di tanto il settarismo classificatorio delle 'ortodossie' fenomenologiche.

Un primo tipo, quello finora più diffuso, è riconducibile al modello di mediazione 'conciliativa', o utilitaristica, del genere *problem solving*: le relazioni e gli interessi delle parti nel conflitto vengono tematizzati e discussi soprattutto in funzione del problema da affrontare, allo scopo di raggiungerne, se possibile, una concreta soluzione. Il percorso di questa mediazione si presta ad affiancare, o in vario modo a intrecciarsi, a quello della giustizia civile tradizionale.

Un secondo tipo è quello che interpreta la mediazione come uno strumento di giustizia *riparativa* che pone al centro del proprio intervento l'esigenza di rimediare a una violenza fatta o subita: si tratta di una giustizia post-conflitto, che mette in primo piano la rielaborazione di ciò che gli attori hanno vissuto e persegue il riconoscimento reciproco tra vittima e reo. Assume le forme della mediazione penale quando si presenta come *diversion* dal normale processo. Può diventare uno strumento di verità e riconciliazione collettive quando interviene come meccanismo per gestire i processi di transizione in senso lato post-bellici.

Un ultimo tipo, il più recente come sviluppo, attiene a quell'insieme di forme di mediazione in funzione soprattutto *trasformativa* che si concentrano, per così dire, più sulla procedura che sul risultato: il loro obiettivo è quello di migliorare la qualità delle relazioni tra i soggetti coinvolti nel conflitto, allo scopo di renderli capaci di risolvere autonomamente i loro problemi, anche futuri, attraverso la crescita di una comunicazione inter-

personale volta al superamento della mera tolleranza nella direzione di un vero reciproco riconoscimento.

Mediazione non è transazione, né compromesso: non si tratta soltanto di fare concessioni per raggiungere un accordo che eviti la lite, ma di prospettare possibilità e inventare alternative per una 'vittoria' comune. Tanto meno è giudizio: non si tratta di *decidere*, di tagliare con la spada della giustizia per separare una ragione da un torto, un'innocenza da una colpevolezza, al fine di attribuire responsabilità. Mentre il giudizio guarda al passato per attribuire una responsabilità e raccogliere gli elementi su cui fondare la sua 'verità', la mediazione è rivolta al futuro per esplorare possibilità e generare opportunità di soluzione. La sua logica non è quella escludente dell'*aut-aut* e del *tertium non datur*, ma quella inclusiva dell'*et-et*. In questo senso, soprattutto, è una strategia di riduzione del danno radicalmente alternativa al modello giudiziario standard di soluzione dei conflitti. Mediazione non è infatti soltanto il risultato eventuale di un accordo, ma soprattutto un percorso di autonomia che genera uno spazio di comunicazione. Praticandola, si può diventare relazionalmente adulti, perché si accetta il confronto con l'altro senza aspettare la soluzione eteronoma generata da un potere esterno al conflitto: se siamo stati autonomi nel produrre un accordo, perché non dovremmo continuare ad esserlo nel gestire i problemi che da esso possono derivare?

Nel suo saggio introduttivo, Maria Martello abbraccia con decisione il modello trasformativo della medi(c)azione/medi(t)azione, esponendone le innumerevoli potenzialità. Nessun dubbio sulla superiorità culturale dell'approccio umanistico rispetto a quello utilitaristico. Ma in un contesto sociale di ancora diffuso analfabetismo in tema conflittuale, in mancanza di meglio lasciamo anche che due persone comincino intanto ad accostarsi al *problem solving* invece di togliersi la parola andando in giudizio: le vie della mediazione sono infinite.

Ottime le notazioni di Tommaso Greco sulle origini 'sfiduciarie' del diritto. Ritualizzare la violenza; scambiare libertà per sicurezza sotto la spinta della paura; evitare che i *cives ad arma veniant*; riuscire a far vivere come santi un gruppo di ladroni ... Tutte immagini che confermano lo stigma di insocievole socievolezza che segna il diritto nelle sue forme tradizionali. La 'contaminazione' con la mediazione può davvero riuscire a curare il diritto dalla diffidenza e farlo evolvere verso una giustizia fiduciaria.

Roberto Bartoli dedica il suo contributo alla giustizia *riparativa*, il secondo dei grandi tipi di mediazione cui accennavo prima, e ne esamina le relazioni con le forme classiche della giustizia retributivo/punitiva. Anche alla luce della recente riforma Cartabia, Bartoli ritiene che tra giustizia punitiva e giustizia riparativa possa instaurarsi un rapporto di complementarità e non di concorrenza. Perché è comunque *in the shadow of law* che la mediazione penale tenta di ricostruire, per così dire, il contesto di una 'buona vendetta', dove alla vittima e al reo venga restituita la dignità di protagonisti che la penalità statuale ha espropriato loro, al fine di esplorare la sconvolgente possibilità di una *metánoia* del riconoscimento e del perdono.

Particolarmente coinvolgenti sono poi le pagine in cui Luciana Breggia descrive la sua esperienza di giudice civile che, come pochi altri, ha preso veramente sul serio lo 'tsunami' della mediazione. La mediazione ha avuto bisogno del cavallo di Troia del processo civile per cominciare ad affermarsi. Anche grazie alla recente riforma processuale, è arrivato finalmente il momento di smettere con gli estenuanti cavillosi tecnicismi formali e approfittare di tutti gli spazi che le vengono aperti: perché "il significato più profondo della mediazione non è quello di alleggerire tribunali ingolfati, ma di promuovere l'autodeterminazione delle persone".

Infine, gli scritti di Letizia Tomassone e di Pietro Bovati offrono uno sfondo che non è solo teologico, ma in senso forte archetipico, al fenomeno del conflitto e al significato profondo delle sue forme di gestione.

Ormai più di trenta anni fa Jean-François Six auspicava l'avvento di un 'tempo dei mediatori'. Oggi il volume curato da Maria Martello rinnova tale speranza, sullo sfondo di una molto più impellente necessità e urgenza. In un mondo sempre più pullulante di imprenditori della paura, di stupide identità inflazionate individuali e collettive, pronte a far degenerare pregiudizialmente ogni fisiologico avversario in patologico nemico, i mediatori sembrano tra i pochi capaci di tenere accesa la fiaccola del dia-logo: la sola che può riuscire a illuminare il *logos comunicativo* terapeutico del conflitto.

GIOVANNI COSÌ
PROFESSORE ORDINARIO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

® RIPRODUZIONE RISERVATA
Tratto da SISTEMA PENALE

La Mediazione: le novità introdotte dalla Riforma Cartabia

1. Il quadro normativo e gli obiettivi della riforma Cartabia

Publicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2023, il D.M. n. 150 del 24.10.2023, entrato in vigore il 15 novembre 2023, ha abrogato il precedente D.M. 180/2010 così completando il quadro dei decreti attuativi della Riforma Cartabia in materia di mediazione.

I primi due decreti (d.lgs n. 149/2022 e il d.lgs n. 151/2022) erano stati pubblicati il 7.8.2023 ed hanno avuto ad oggetto gli incentivi fiscali e il patrocinio a spese dello stato.

Il D.Lgs. 149/2022 in particolare ha introdotto all'art. 16 alcuni specifici principi cui l'intera Riforma Cartabia indicava dovesse ispirarsi il rinnovamento del testo normativo sulla mediazione: onorabilità, trasparenza, efficienza, indipendenza, onorabilità, serietà e qualificazione professionale.

Decorsi 13 anni dall'introduzione in Italia dell'istituto della mediazione, era infatti sorta, da un lato, la necessità di fare tesoro e di normare legislativamente molte prassi stratificatisi nella pratica applicativa e, dall'altro lato, di porre delle regole aggiornate all'esercizio dell'attività di mediazione e ai mediatori, per aumentarne la professionalizzazione, incrementare la trasparenza e l'efficienza dello svolgimento del servizio e richiedere il mantenimento di elevati livelli di competenza dei mediatori tramite un'attenta formazione sia iniziale che continua.

Tali principi vengono dettagliati dal novello D.M. 150/2023 in una normativa particolarmente complessa che si snoda in ben 49 articoli (al posto dei 21 precedenti del decreto oggi abrogato) e ivi si illustrano i requisiti (art. 4 onorabilità, art. 5 serietà, art. 6 efficienza, art. 17 trasparenza) richiesti agli Organismi e ai mediatori per l'iscrizione nel registro ministeriale, oltre che i presupposti formativi per l'iscrizione dei mediatori, sia in relazione alla formazione iniziale (art. 23) che all'aggiornamento e alla formazione continua (art. 24 e 25).

Si istituisce inoltre la Sezione Speciale ADR del Registro ministeriale per gli organismi ADR, ossia

abilitati a gestire le mediazioni nelle controversie nazionali e transfrontaliere di cui al Codice del Consumo secondo gli artt. 140 ter e segg. D. Lgs. n. 28 del 10 marzo 2023.

2. Le principali novità

Al fine di comprendere a pieno l'attuale procedura di mediazione, è bene quindi esaminare le più significative novità e/o modifiche introdotte dalla riforma:

- *Mediazione obbligatoria, estensione delle materie*: Sostituendo l'art. 5 del D.lgs. 28/2010, il decreto legislativo attuativo della riforma civile, estende il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria, pena l'improcedibilità della domanda.

Dunque – accanto a: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari – l'attuale elenco prevede l'obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, anche per le vertenze in materia di: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d'opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura;

- *Opposizione a decreto ingiuntivo*: l'art. 7 lett. e del D.Lgs. 149/2022, ha aggiunto alcuni articoli dopo l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, ovvero gli artt. da 5-bis a 5-sexies.

Il nuovo art. 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione.

Il regime successivo, è simile a quello dettato per la generalità dei casi, ossia: alla prima udienza il giudice, oltre a decidere a provvedere sulle istanze di concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa udienza successiva entro la quale deve essere esperito,

allo scadere del termine di cui all'art. 6 del medesimo decreto.

Dunque, l'inerzia nel proporre la domanda di mediazione è sanzionata con l'improcedibilità della domanda, sicché, se all'udienza fissata il tentativo di mediazione non è stato esperito, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta per l'ottenimento del decreto, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

La norma, fa quindi proprio il principio di diritto espresso in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 19596/2020, laddove gli Ermellini sono intervenuti a dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente tra le sezioni civili semplici relativo all'individuazione della parte processuale tenuta a instaurare la procedura di mediazione obbligatoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

- *la legittimazione dell'amministratore di condominio*: Il nuovo art 5 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 indica che l'amministratore del condominio ha la facoltà di avviare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione. Il verbale che riporta l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve essere approvato dall'assemblea condominiale, che prende una decisione entro il termine stabilito nell'accordo o nella proposta, seguendo le maggioranze indicate dall'articolo 1136 del codice civile. Se l'approvazione non avviene entro il termine previsto, la conciliazione si considera non conclusa.

Significative novità sono state introdotte con riferimento allo svolgimento dell'incontro di mediazione. In particolare:

- *Durata del procedimento*: ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di altri tre con accordo scritto delle parti;
- *Primo incontro*: abolizione del primo incontro di programmazione "filtro" con apertura immediata della mediazione e conseguente obbligo di pagamento di un'indennità a favore dell'Organismo per lo svolgimento del primo incontro. Le parti svolgeranno pertanto fin da questo incontro una mediazione effettiva. Il primo incontro dovrà avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (fatte salve eventuali necessità organizzative del Servizio di conciliazione, soprattutto nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni);
- *Presenza personale delle parti*: le parti partecipano personalmente alla procedura; solo in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia. Il nuovo art 12 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 prevede anche sanzioni in capo alle parti che non partecipano

alla mediazione e ciò indipendentemente da quale soggetto sia onerato ad attivarla.

Si prevede, in particolare, che se una parte in causa non prende parte senza giustificazione al primo incontro di mediazione, il giudice può da questa mancata partecipazione trarre elementi probatori nel giudizio e ciò ai sensi del secondo comma dell'art. 116 cpc.

Quando la mediazione è un requisito di procedibilità della domanda giudiziale proposta, si prevede che il giudice condanni la parte in causa che non abbia partecipato al primo incontro senza aver avuto un giustificato motivo a versare una somma pari al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio in questione.

- *mediazione tramite mezzi telematici*: quando la mediazione avviene tramite mezzi telematici, ogni atto del procedimento è creato e firmato secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e può essere inviato tramite posta elettronica certificata o altri servizi di recapito certificato qualificato. Gli incontri possono essere effettuati con collegamenti audiovisivi da remoto, che garantiscano la contemporanea, reale e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti. Ogni parte può richiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o di persona.

Alla fine della mediazione, il mediatore crea un unico documento digitale contenente il verbale e l'eventuale accordo, e lo invia alle parti per la firma tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi in cui la mediazione è richiesta dall'articolo 5, comma 1, o dal giudice, il documento elettronico viene inviato anche agli avvocati per la firma con le stesse modalità.

Il documento informatico, firmato come indicato nel terzo comma, viene inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati se presenti, e alla segreteria dell'organismo. La conservazione e la presentazione dei documenti del procedimento di mediazione svolto tramite mezzi telematici sono effettuate dall'organismo di mediazione in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

- *la valenza quale titolo esecutivo dell'accordo di mediazione*: Il primo comma dell'art. 12 riformato dalla Cartabia, nella sostanza contiene una previsione secondo la quale, nel caso in cui ogni soggetto coinvolto nella procedura sia stato assistito da un avvocato, l'accordo concluso e sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, vale come titolo esecutivo per poter procedere con la successiva espropriazione forzata oppure anche per l'esecuzione per consegna e rilascio, ma anche per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, così come per l'iscrizione di ipoteca giudiziale in relazione

alle somme per le quali sia previsto un obbligo di pagamento.

Gli avvocati devono procedere ad attestare e certificare che l'accordo raggiunto è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Per la successiva esecuzione, la disposizione prevede che l'accordo deve essere trascritto integralmente all'interno dell'atto di precetto, così come previsto dall'art. 480 secondo comma secondo cpc.

Invece, il nuovo comma 1 bis dell'art. 12 indica che per tutte le altre ipotesi diverse da quella che precede, l'accordo di mediazione può, ma solo su richiesta di una parte del procedimento, essere omologato dal Presidente del tribunale, verificando previamente che vi sia una regolarità formale e vi sia stato il rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 21 maggio 2008, il verbale viene omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve essere eseguito.

La Riforma Cartabia introduce importanti novità anche sotto il profilo fiscale. In particolare:

- a) il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente;
- b) ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro;
- c) quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori;
- d) alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro seicento;
- e) quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione;

- f) i crediti d'imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà;
- g) è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto;
- f) agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

3. Considerazioni finali

Le modifiche introdotte con l'insieme degli interventi legislativi che vanno sotto il nome di "riforma Cartabia" (una riforma complessa, che ha investito la giustizia civile, il processo penale, l'ordinamento giudiziario e la giustizia tributaria), hanno incontrato critiche e consensi, dando origine a un amplissimo dibattito nelle più diverse sedi scientifiche e dottrinarie, sulle riviste giuridiche, in numerosissimi incontri di studio, seminari e convegni che continuano ad avvicinarsi con ritmo incessante.

Certo è che con riferimento alla procedura di mediazione il legislatore è stato in grado di dettare regole precise, lasciando poco spazio ad interpretazioni giurisprudenziali ma è anche vero che spesso alcune norme, come ad esempio quelle relative alla mediazione in modalità telematica, presentino profili di criticità, rigidità e tecnicismi che mal si conciliano con la flessibilità connotata al procedimento di mediazione stesso.

AVV. CINZIA TROIANI
MFLAW ROMA-MILANO-PALERMO

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regime fiscale di vantaggio della mediazione e il compito informativo del mediatore

Uno dei compiti qualificanti l'attività del Mediatore è quello di informare correttamente le parti e gli avvocati sul regime fiscale degli accordi conclusi in mediazione e quali sarebbero i costi per ottenere un simile risultato qualora le parti percorressero la diversa via giudiziaria.

Dal punto di vista tributario la sentenza del giudice con cui si accerta l'acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. è soggetta all'imposta di registro la cui aliquota varia a seconda che si tratti di prima casa (2 %), di terreni agricoli (12 %) o, nelle altre fattispecie – non rientranti nelle due sopra indicate categorie –, con l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 9% prevista dall'articolo 1 della Tariffa Parte I, allegata al TUR, per un importo minimo di 1.000 euro, a cui vanno poi aggiunte le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna (cfr. circolare 21 febbraio 2014, n. 2)¹ – Vedi Tabella 1 in basso.

Il regime tributario dell'imposta di registro applicato alla sentenza, secondo un'interpretazione sistematica della norma, si ritiene che sia da applicare anche agli accordi conciliativi raggiunti in sede di mediazione civile ex D.Lgs. 28/2010.

Considerato, tuttavia, che il legislatore ha introdotto l'art. 17 comma 2 del D.Lgs 28/2010 contenente una disciplina fiscale che agevola le parti che raggiungono un accordo in mediazione, «il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro per i primi 50.000 euro» – somma poi innalzata a 100.000 euro dopo la riforma del D.Lgs. 28/2010 (a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs 149/2022 – cd Riforma Cartabia – entrate in vigore dal 30/6/2023).

Resta dovuta l'imposta di registro per la «per la parte eccedente» la soglia dei 100.000 euro.

Detta esenzione trova, quindi, applicazione per i verbali di mediazione recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti immobiliari di godimento².

A seguito dell'innalzamento della soglia di esenzione fiscale introdotta con la riforma Cartabia, sebbene non vi sia assoluta certezza dal momento a partire dal quale si applica il nuovo regime fiscale, deve ritenersi che l'imposta di registro sia da determinarsi prendendo a riferimento la data di apertura della mediazione medesima.

Vi è anche chi ritiene che il riferimento vada operato alla data dell'atto notarile ma considerata la natura derogativa ed eccezionale di detta esenzione pare più cauto considerare che sia un beneficio che trae origine dalla normativa vigente al momento della attivazione della procedura stessa.

Oltre all'esenzione dall'imposta di registro sino alla soglia di 100.000 euro, il disposto normativo prosegue nel precisare che l'esenzione si estende ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs n. 28 del 2010, e quindi ad «ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura», e quindi anche alle imposte ipotecaria e catastale³, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell'accordo – Vedi Tabella 2 nella pagina seguente.

Nonostante la chiara previsione normativa quando si parla del regime tributario in mediazione è buona norma confrontarsi con i vari Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti poiché in Italia vige un regime di sostanziale "federalismo fiscale" che può portare a dif-

Tabella 1

In sintesi, la tassazione è la seguente:

TIPOLOGIA DI IMPOSTA	IMPOSTA DOVUTA
IMPOSTA DI REGISTRO	9%, 2% OPPURE 15% SE TERRENI AGRICOLI (CON IMPOSTA MINIMA DI € 1.000,00)
IMPOSTA CATASTALE	€ 50,00
RISORSE FINANZIARIE	€ 50,00

Tabella 2

In sintesi, la tassazione è la seguente:

TIPOLOGIA DI IMPOSTA	IMPOSTA DOVUTA
IMPOSTA DI REGISTRO	PER LA PARTE ECCEDENTE I 100.000,00 €
IMPOSTA CATASTALE	0
RISORSE FINANZIARIE	0

ferenti interpretazioni normative da parte degli Uffici. Infatti, in particolare, va annotato come, con riferimento alle imposte ipocatastali, esse, in alcune Provincie, vengono comunque richieste.

Qualora l'accordo raggiunto in mediazione venga successivamente recepito dal notaio ai fini della trascrizione, il regime di esenzione dall'imposta si estende anche all'atto del Notaio a condizione che le parti dinanzi al pubblico ufficiale non pongano in essere un regolamento negoziale nuovo o diverso da quello originariamente voluto, contenuto nell'accordo di mediazione e firmato in sede di chiusura del procedimento di mediazione.

Qualora, invece, le parti stipulino davanti al notaio un atto dal contenuto novativo rispetto a quello raggiunto in mediazione (esempio, il contratto definitivo rispetto agli obblighi assunti in sede di mediazione) o un contratto integrativo, l'esenzione non opererà con riferimento al nuovo negozio⁴.

Quanto sopra conduce, quanto meno in alcuni territori, per avere certezza del riconoscimento dell'indicato beneficio fiscale, alla scelta di formare un unico atto evitando si possa ritenere che l'accordo in mediazione possa correre il rischio dei essere equiparabile / paragonabile ad un contratto preliminare con una differita stipula notarile. Infatti alcuni uffici territoriali della Agenzia delle Entrate consentono solo al primo dei due documenti di godere del beneficio fiscale assoggettando il secondo a tassazione.

Per avere certezza del riconoscimento dell'indicato beneficio fiscale è utile la formazione del verbale di accordo e dell'accordo di mediazione dinanzi al notaio (un unico atto) evitando che si possa ritenere che l'accordo in mediazione sia equiparabile / paragonabile ad un contratto preliminare con una differita stipula notarile e quindi che l'Agenzia delle Entrate accordi solo al primo atto il beneficio fiscale mentre il secondo sia tassato.

Va peraltro precisato come vi siano state delle pronunce che abbiano comunque consentito la

fruizione del beneficio anche nel caso in cui nell'atto notarile fossero introdotte clausole non presenti nel verbale di mediazione e accessorie rispetto al negozio principale (es. dichiarazione urbanistica, indicazione del titolo di provenienza, richiesta di trattamenti di favore etc.), ma pur sempre a condizione che nel raffronto dei due atti (verbale di mediazione ed atto notarile) risulti che le parti ripetono la stessa volontà pur con l'aggiunta di meri elementi accessori⁵.

Come sempre è buona norma recarsi dal Notaio di fiducia scelto dalle parti prima di concludere l'accordo che ha ad oggetto diritti reali e ciò sia per assicurarsi la legalità e la trascrivibilità del contenuto dell'accordo che per verificare gli aspetti fiscali che meglio si coordinano con le prassi delle Agenzie delle Entrate territorialmente competenti.

Da parte sua, il mediatore dovrà avere cura di verificare che nell'atto notarile siano presenti i riferimenti utile alla identificazione della procedura di mediazione (organismo con numero di iscrizione al Registro ministeriale, numero di procedura, nome del mediatore, data di inizio della mediazione e valore della stessa).

Infine, quando la sottoscrizione dell'accordo avviene direttamente dinanzi al Notaio ed è presente anche il mediatore per la redazione del verbale conclusivo di mediazione, si ritiene che il mediatore non debba sottoscrivere l'accordo anche se si è perfettamente consapevoli che in alcuni distretti notarili tale interpretazione non è accettata e si procede anche ad identificare il mediatore.

ELISA FICHERA
MARIO ANTONIO STROPPA
MEDIATORI CIVILI E FORMATORI MEDYAPRO

® RIPRODUZIONE RISERVATA

1. Cfr. <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7BFF53FA3-0A50-428C-85CA-15D0E683D3A5%7D>.
2. Agenzia Entrate - risposta n.235/2020 in Banca Dati della Mediazione Civile di MedyaPro.
3. Nel senso dell'estensione delle esenzioni fiscali, Commissione Tribu-

taria Regionale Liguria, sent. 10.04.2019 in Banca Dati della Mediazione Civile di MedyaPro.
4. Agenzia delle Entrate, parere 913-8/2014 in Banca Dati della Mediazione Civile di MedyaPro.
5. Agenzia delle Entrate Lombardia, nota 13.3.2019 - in Banca Dati della Mediazione Civile di MedyaPro.

La mediazione familiare nella riforma Cartabia Decreto Ministeriale 151/23

È entrato in vigore il 15 novembre 2023 il decreto ministeriale N. 151 datato 27 ottobre 2023 recante il Regolamento sulla disciplina professionale del Mediatore Familiare con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il Ministero di Giustizia e il Ministero dell'Economia hanno disciplinato la figura professionale del mediatore familiare professionista e il ruolo della mediazione familiare, quale strumento di giustizia complementare nel nuovo processo di famiglia, portando così a compimento l'iter previsto dalla riforma Cartabia.

Grazie anche al grande lavoro svolto dalle Associazioni di categoria ha visto la luce il primo vero riconoscimento legislativo dello Status professionale del mediatore familiare a integrazione di quanto già contenuto nella legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi (che assegna un ruolo fondamentale alle Associazioni professionali soprattutto come garanti della formazione e della professionalità dei mediatori familiari) e nella Norma Tecnica UNI 11644 il MEDIATORE FAMILIARE" (ai sensi dell'art. 9 legge 4/2013 "Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)" approvata nel 2016 dalla commissione tecnica Attività professionali non regolamentate formata dalle più rappresentative Associazioni di categoria. Scopo della norma tecnica, a cui si ispira il presente decreto, specificare lo standard di riferimento per poter definire "qualificata" la prestazione del Mediatore Familiare, e definire in modo adeguato ed univoco la professione del Mediatore Familiare, omogeneizzare i programmi di formazione stabilendo i requisiti relativi all'attività professionale in termini di conoscenza abilità e competenza in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF European Qualification Framework).

Il Regolamento disciplina l'attività professionale del Mediatore Familiare e la sua formazione, fornisce una definizione precisa della professione del Mediatore Familiare, stabilisce i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 12-bis delle disposi-

zioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, i requisiti per l'esercizio della professione, le modalità e i contenuti dei corsi obbligatori per la formazione e per l'aggiornamento professionale continuo, i requisiti del formatore nella mediazione familiare, le regole deontologiche della professione, le tariffe applicabili all'attività professionale e il trattamento dei dati personali raccolti in conformità del decreto.

Stante la preminenza delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 151/23 in quanto legge dello Stato, sulla Norma tecnica UNI, la comunità professionale sta provvedendo alla revisione della Norma per conformarla alla legge con l'obiettivo di mantenere comunque gli standard rigorosi che la caratterizzano a garanzia dell'utente.

L'iscrizione alle Associazioni professionali di categoria, tutt'ora su base volontaria, assume ancora più rilevanza: oltre a vigilare sulle regole di comportamento degli associati e sulla formazione di base e permanente dei mediatori iscritti, le Associazioni rappresentano una garanzia di serietà e professionalità del mediatore professionista per il cittadino utente/cliente. Le Associazioni si fanno garanti della professionalità del mediatore ed opportunamente il decreto 151/23 ha previsto un obbligo di informativa da parte del mediatore familiare che riguarda anche la propria qualifica ed appartenenza associativa. Pur potendo legittimamente esercitare la professione senza essere iscritto ad alcuna Associazione.

Il legislatore italiano per la prima volta fornisce all'art. 2 del DM 151 comma 1 la definizione della professione di Mediatore Familiare:

"Il mediatore familiare è la figura professionale terza ed imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento

di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente."

È importante evidenziare il contesto in cui il legislatore prevede che possa intervenire il Mediatore Familiare: "non solo nei casi di cessazione di un rapporto di coppia (come previsto dalla norma tecnica UNI) ma anche di oggettive difficoltà relazionali prima dell'evento separativo". Di fatto però sempre "in vista" dell'evento separativo. Questo dettaglio rappresenta l'elemento fondamentale per distinguere la mediazione familiare da altre professioni di aiuto alla coppia in crisi la cui finalità consiste nella tutela del rapporto di coppia.

Infatti scopo della mediazione familiare è la "riorganizzazione di una relazione per la salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale (ove presente.) anche prima di una separazione" ma, appunto, in vista di essa a differenza della consulenza di coppia o della psicoterapia di coppia.

Peraltro alcuni modelli di mediazione familiare prevedono, se necessario, una prima fase definita di "premediazione" che ha lo scopo di valutare la mediabilità della coppia e l'opportunità di procedere con la mediazione dovendo eventualmente il mediatore valutare l'invio ad altro professionista.

Capita infatti molto spesso di incontrare coppie indecise ed in questi casi il mediatore ha il compito di aiutare a fare chiarezza per poterle eventualmente indirizzare verso un altro tipo di percorso.

La norma evidenzia la possibilità di attivare una mediazione anche nel caso in cui si tratti di una coppia senza figli ma, nella maggior parte dei casi, la mediazione si rivolge alle coppie genitoriali per favorire il dialogo e l'affidamento condiviso dei figli.

In alcuni casi possono ricorrere alla mediazione anche gli ascendenti che spesso subiscono conseguenze negative nel rapporto con i nipoti derivanti dalla separazione della coppia genitoriale.

Il legislatore non pone, giustamente, il raggiungimento di un accordo tra i fini della mediazione familiare: infatti lo scopo della mediazione è prima di tutto quello di aiutare le parti in conflitto ad abbandonare la logica dello scontro per favorire il dialogo e la comprensione reciproca nel superiore interesse della prole salvaguardando il principio della bigenitorialità, anche come forma di prevenzione del fenomeno dell'alienazione genitoriale purtroppo molto diffuso.

Soprattutto nel caso in cui la mediazione nasca all'interno del processo su invito del giudice, è verosimile pensare che rappresenti un percorso utile per favorire la negoziazione e che l'accordo possa essere parziale o concludersi in un secondo momento a seguito di una negoziazione tra avvocati.

Articoli 3 e 4

Requisiti per l'esercizio della professione

La professione di mediatore familiare di cui al comma 1 può essere esercitata in forma non organizzata da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli art. 3, 4 e 5 del decreto.

Tra i requisiti richiesti dal legislatore per esercitare la professione oltre a quelli di onorabilità elencati nell'articolo 3 l'articolo 4 dispone che la professione possa essere esercitata da coloro che siano in possesso alternativamente:

- a) *di una attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla seconda II sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 4/2013;*
- b) *di una certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;*
- c) *diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico -sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020 n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.*

Oltre ad uno di questi tre requisiti la legge prevede che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale secondo quanto previsto dall'articolo 5 del DM e che siano in regola con la formazione continua di cui al punto 6 dell'articolo 5 del D.M.

In sostanza, per esercitare la professione di Mediatore Familiare, non è indispensabile essere iscritti ad una Associazione professionale di categoria né avere una certificazione UNI ma è sufficiente essere in possesso dei requisiti di cui al punto "C", aver frequentato un corso come prescritto nell'articolo 5 del DM ed essere in regola con la formazione annuale continua.

Prima di analizzare nel dettaglio i contenuti della formazione corre l'obbligo di evidenziare una questione che nasce da questa previsione legislativa: ci si chiede infatti come verrà effettuato il controllo sulla effettiva formazione iniziale e sull'obbligo della formazione continua, su eventuali 'abusi nell'esercizio della professione o sul mancato rispetto del codice deontologico nel caso in cui i mediatori non siano iscritti ad una associazione di categoria o non abbiano la certificazione UNI. Le associazioni professionali infatti, come previsto dall'articolo 2 legge 4/2013, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27 bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. Promuovono forme di garanzia a

tutela dell'utente tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

Anche l'ente certificatore UNI 11644 esercita un controllo sull'attività del professionista certificato secondo il codice deontologico dello stesso ente.

All'articolo 6 punto 15 il legislatore prevede l'esercizio abusivo della professione ma senza indicare le relative sanzioni: "è vietato a qualunque mediatore familiare, anche non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esercitare la professione di mediatore familiare quando non è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto" e al punto 8 prevede che "sia il mediatore familiare a segnalare alle autorità competenti eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio della mediazione familiare".

Non potendo il professionista Mediatore Familiare avvalersi di un Ordine professionale dei Mediatori Familiari, per scelta legittima del Legislatore, il controllo sembra essere stato demandato alle Associazioni Professionali di categoria che potranno denunciare all'autorità competente, l'AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni istituita con legge 249 del 1997 con il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.

Articolo 5

Formazione iniziale e continua dei mediatori familiari e dei loro formatori

- 1) *La formazione è finalizzata a:*
 - a) Migliorare e perfezionare la competenza in materia di mediazione familiare, promuovendone l'aggiornamento in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica;
 - b) Accrescere le conoscenze e le competenze del mediatore quale presupposto per un esercizio professionale di qualità.
- 2) "ai fini di cui all'art 2, comma 2, (per esercitare la professione di mediatore familiare) l'interessato frequenta un corso di formazione iniziale e cura il proprio aggiornamento professionale continuo in conformità a quanto prevede il comma 6 del presente articolo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi.
- 3) *Il corso iniziale*, riconosciuto dalle associazioni professionali ai sensi della legge 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale, dovrà consistere in non meno di 240 ore di lezioni teorico pratiche di cui almeno il 70% dedicato alle materie della mediazione familiare: non meno di 80 ore di pratica guidata con un formatore di

pluriennale esperienza di mediatore familiare di cui almeno 40 in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare.

Il corso verrà erogato in un unico livello e prevede un esame finale comprendente: una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio valutativo preceduto dalla presentazione di un elaborato scritto relativo al percorso formativo e alla pratica guidata.

4) *Al superamento dell'esame finale* i soggetti di cui al comma 3 rilasciano un attestato di idoneità all'esercizio della professione di mediatore familiare.

Il DM ricalca quanto contenuto nella Norma tecnica UNI 11644 nell'enunciazione in essa contenuta sulle specifiche conoscenze abilità e competenze quali requisiti necessari perché il mediatore professionista possa svolgere i compiti e le attività specifiche della professione.

La complessità della professione e la molteplicità delle situazioni che il mediatore incontra necessitano infatti di una formazione che non riguardi soltanto la conoscenza nei diversi settori ma anche l'abilità nell'applicare le nozioni e lo sviluppo di capacità personali e di attitudini alla gestione delle relazioni per essere in grado di condurre un setting di mediazione ed accompagnare con professionalità sensibilità e competenza le persone coinvolte nel conflitto familiare facilitando il dialogo e la comprensione reciproca. La preparazione tecnica dovrà essere necessariamente accompagnata da capacità personali acquisite attraverso l'esperienza concreta sul campo.

Il mediatore nell'informare le parti sulla specificità del percorso di mediazione familiare e sugli obiettivi che la mediazione si prefigge dovrà nei primi incontri individuali e congiunti comprendere la richiesta delle parti, saper fare una sommaria analisi della situazione presentata individuando le criticità, la fase dell'evento separativo e la mediabilità della coppia valutando eventuali invii ad altri professionisti.

Raccoglierà le informazioni necessarie per costruire e concordare un percorso di mediazione sulla base degli obiettivi specifici proposti dalle parti e attraverso l'uso delle tecniche e degli strumenti propri della mediazione familiare accompagnerà le parti nelle diverse fasi della mediazione facilitando il dialogo in un processo di consapevolezza e di empowerment che possa permettere il raggiungimento di accordi direttamente negoziati dalle parti. Sappiamo che il percorso di mediazione consiste in circa 12 incontri.

5) *Il corso di cui al comma 3 contiene moduli didattici sulle seguenti materie:*

- a) teoria del conflitto e il conflitto familiare;
- b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
- c) i diversi modelli di coppia e di famiglia;
- d) i cicli di vita della coppia e della famiglia;

- e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore;
- f) l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari;
- g) la tutela dei minori;
- h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
- i) l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore;
- l) I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
- m) la figura del mediatore familiare;
- n) le fasi del percorso di mediazione familiare;
- o) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e al rapporto tra genitori e figli;
- p) la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione;
- q) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;
- r) la violenza domestica e di genere.

Questo elenco, ispirato alla Norma tecnica UNI, rappresenta a grandi linee tutti i settori che un corso di formazione in mediazione familiare deve contemplare: oltre alla materia relativa alla mediazione e alla formazione del mediatore il corso dovrà contenere moduli sul conflitto in generale e sul conflitto all'interno della coppia, sulla comunicazione, sul diritto di famiglia e dei minori, in materia di psicologia della coppia e della famiglia, psicologia evolutiva, sociologia, economia, deontologia e sono state inserite come obbligatorie dalla riforma "la tutela dei minori" e "la violenza domestica e di genere" proprio per l'attenzione che il legislatore ha voluto giustamente porre sui fenomeni, purtroppo dilaganti, di abuso sui minori e di violenza domestica e di genere: in questi casi specifici infatti la mediazione non può aver luogo e nel caso in cui fosse già stata incardinata dovrà essere immediatamente interrotta dal mediatore.

Naturalmente il corso dovrà avere una connotazione esperienziale affinché l'allievo possa acquisire e accrescere le proprie capacità personali indispensabili per acquisire una formazione completa.

- 6) *"L'aggiornamento professionale continuo, erogato o riconosciuto dai soggetti di cui al comma 3, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie di cui al comma 5, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza su casi teorico pratici. Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023."*

Stupisce che il legislatore non abbia fatto chiarezza sulle modalità dell'aggiornamento e abbia modificato quanto indicato dalla norma tecnica UNI 11644 sul tema della supervisione.

La norma tecnica infatti prevede al punto 6.1.4 l'aggiornamento professionale continuo e la supervisione:

"Al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale il mediatore familiare dovrebbe seguire percorsi di aggiornamento professionale continuo anche seguendo percorsi formativi proposti a tal fine dalle Associazioni professionali di categoria. Il mediatore familiare professionista dovrebbe altresì, nell'esercizio della professione, seguire un minimo di 10 ore di supervisione annue in presenza con un mediatore familiare formatore o supervisore."

Di fatto il Legislatore ha accorpo l'aggiornamento e la supervisione aggiungendo la previsione di "attività laboratoriali in presenza" ma diminuendo il monte ore totale.

Peraltro ogni singola Associazione professionale, pur nel rispetto del dettato del presente decreto ministeriale, può liberamente mantenere il monte ore totale previsto dalla Norma tecnica e dal proprio regolamento interno (se consiste in un numero di ore superiore e nel rispetto della normativa) e l'obbligo della supervisione.

Nella supervisione, condotta da Mediatori Familiari supervisori, vengono presi in considerazione sia aspetti di "contenuto", attraverso l'esposizione da parte del mediatore supervisionato di casi di mediazione familiare allo scopo di essere sostenuto nella conduzione del percorso, sia di "processo" al fine di implementare nel supervisionato la capacità di osservazione del proprio lavoro e delle proprie risorse. La supervisione del lavoro del mediatore rappresenta uno strumento indispensabile alla buona pratica professionale non solo a garanzia dei clienti ma anche del benessere emotivo dei mediatori la cui cura è condizione per una buona conduzione del percorso.

Articolo 6 Regole deontologiche

Comma 1 - "Le regole deontologiche hanno lo scopo di precisare l'etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell'esercizio della propria professione. Costituisce illecito deontologico il comportamento contrario alle regole deontologiche."

Comma 2 - "L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza."

L'articolo 6, dal comma 1 al comma 7, ricalca quanto previsto dalla norma tecnica UNI 11644 in tema di deontologia professionale e quanto previsto dal codice deontologico delle Associazioni di categoria iscritte al MIMIT e riguarda tutti coloro che esercitano la professione. Le regole deontologiche prima valevano solo per gli iscritti alle Associazioni professionali, adesso riguardano tutti i professionisti mediatori familiari. Lo scopo è quello di mantenere l'esclusività della professione distinguendola dalle altre professioni e tutelando quindi l'immagine del mediatore familiare.

Comma 3 – “Esercita la professione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo tra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in un modo costruttivo”.

Questi sono i principi fondamentali che identificano la professione del Mediatore Familiare: imparzialità ossia equidistanza nei confronti delle parti, neutralità intesa come estraneità al conflitto senza farsi coinvolgere prendendo le parti di uno o dell'altro contendente, assenza di giudizio intesa come accoglienza incondizionata di entrambi. La mediazione è un “processo” e come tale ha una sua struttura e richiede del tempo, può durare anche alcuni mesi, e lo scopo è quello indicato dal legislatore: affrontare il conflitto per favorire il confronto ed il dialogo in modo costruttivo.

Il comma 4 – elenca ciò che al mediatore non è consentito: intervenire in mediazioni che riguardino familiari o interessi propri, erogare servizi che esulano dalla mediazione familiare, fornire prestazioni professionali riservate a coloro che sono iscritti ad ordini o collegi, fare pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente, offrire o accettare doni e favori dai mediandi o dai loro avvocati.

Comma 6 – “Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto oltre ai mediatori familiari anche i praticanti e tutti coloro che assistono agli incontri di mediazione”.

Quello della riservatezza è un tema fondamentale che distingue la mediazione familiare da altre professioni: la mediazione familiare è uno spazio riservato nel quale le parti in conflitto possono esprimersi liberamente proprio perché il mediatore è legato al segreto professionale e non potrà né riferire ad altri, né essere ascoltato in un eventuale giudizio né relazionare in nessun modo giudici, avvocati o altri operatori della famiglia coinvolti. Anche nel caso in cui la mediazione non dovesse iniziare per la mancata volontà di una parte o si interrompesse a causa di una parte mai il mediatore potrà riferire o scrivere a chi sia da addebitare la decisione. Nel comma 10 del presente articolo, lettera “f”, il legislatore prevede infatti che il mediatore possa unicamente riferire all'autorità giudiziaria, (sempre tramite le parti o i loro legali), circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare, nel rispetto del dovere della riservatezza, senza specificare chi abbia deciso di non aderire.

In particolare possiamo distinguere tra riservatezza “esterna” e riservatezza “interna”: la prima riguarda il divieto di riferire a chiunque e in qualsiasi sede notizie riguardanti l'attività svolta in mediazione e l'inutilizzabilità in sede processuale delle dichiarazioni rese e delle informazioni rice-

vute nel corso della mediazione. La seconda grava sul mediatore in sede di ascolto delle parti in eventuali sessioni separate.

L'esenzione dal segreto professionale potrà aver luogo solo per assenso scritto delle parti o nei casi previsti dalla legge.

Pur non essendo specificato dalla legge l'obbligo della riservatezza riguarda anche le parti coinvolte e i legali delle parti.

Commi 9 e 10 – Nell'ambito della riforma del nuovo processo della famiglia nasce la nuova figura del “Mediatore familiare iscritto agli elenchi dei tribunali” e viene introdotta la mediazione familiare “in pendenza di una procedura giudiziaria”, come strumento volontario ma complementare e non alternativo al giudizio che vede la luce all'interno del processo, veicolato dall'autorità giudiziaria e che richiede sempre un ulteriore momento più specificamente giuridico-formale.

“Requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei tribunali articolo 12 quater disp. Att. Cpc.

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (attualmente Ministero delle Imprese e del made in Italy), sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata. Sulle domande di iscrizione decide il Comitato presieduto dal Presidente del tribunale dal procuratore della repubblica e da un mediatore familiare designato dalle Associazioni professionali inserite nell'elenco tenuto presso il MIMIT. L'elenco è permanente e ogni quadriennio il comitato provvede alla sua revisione”.

L'art. 473 bis 10 cpc prevede, come norma di carattere generale, che il giudice in ogni momento possa informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare ed invitarle a rivolgersi ad un mediatore scelto fra le persone inserite nell'elenco di cui all'art. 12 bis disp. Att. Cpc per ricevere informazioni circa la finalità del percorso e per valutare insieme se intraprenderlo.

La ratio sottesa alla disposizione dell'articolo 473 bis 10 cpc, che riprende il contenuto dell'articolo 337 octies c.c. mira a consentire alle parti la possibilità di raggiungere una soluzione bonaria al conflitto direttamente negoziata e non rimessa alla decisione del giudice in un'ottica di responsabilizzazione e di tutela dell'interesse dei figli.

Nel decreto attuativo viene accentuata la funzione propedeutica del ricorso alla mediazione familiare all'assunzione dei provvedimenti da parte del giudice e ne risulta potenziato lo svolgimento in parallelo al giudizio.

Il legislatore al comma 9 detta le regole relative a tutti i mediatori ritenuti idonei all'esercizio della professione e distingue gli obblighi a cui sono

tenuti solo i mediatori nel caso in cui si intraprenda una mediazione in pendenza di una procedura giudiziaria.

Comma 9 – “Nel rapporto con i mediandi il mediatore familiare è tenuto a:

- a) informare i mediandi sui propri titoli professionali e sulla polizza assicurativa ove stipulata;
- b) Riportare su ogni documento scritto l'espresso riferimento alla legge 4/2013 e al DM 151/23;
- c) Informare i mediandi fin dal primo incontro sugli obiettivi e le modalità del percorso;
- d) Informare i mediandi sulla specificità del suo intervento;
- e) Informare i mediandi sul costo del percorso;
- f) Rispettare il regolamento UE 2016 / 679 e il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 relativi al trattamento dei dati personali
- g) Informare i mediandi che presso le associazioni professionali di mediatori familiari di cui all'art. 2 legge 4/2013 è istituito lo Sportello del Consumatore.

Comma 10 – In pendenza di una procedura giudiziaria il mediatore familiare:

- a) Informa gratuitamente, in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;
- b) Quando le parti decidono di intraprendere il percorso le informa della facoltà di avvalersi di uno dei mediatori inseriti nell'elenco istituito presso il tribunale;
- c) Informa la parte costituita in giudizi che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo;
- d) Informa le parti che nulla sarà riferito all'autorità giudiziaria ad eccezione di quanto previsto alla lettera f del presente comma 10;
- e) Informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati;
- f) Riferisce all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare.

In pendenza di una procedura giudiziaria, quindi, le parti avranno la facoltà di rivolgersi ad un Mediatore Familiare scelto tra quelli iscritti nell'elenco istituito presso il tribunale ma potranno anche rivolgersi ad un Mediatore non iscritto nel suddetto elenco. Entrambi avranno l'obbligo di informare le parti dell'esistenza di un elenco di Mediatori Familiari presso il tribunale.

I Mediatori familiari avranno l'obbligo di organizzare un incontro informativo gratuito e dovranno

dare la possibilità alle parti di coinvolgere gli avvocati sia nel primo incontro che successivamente negli eventuali incontri che abbiano ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e al termine del percorso di mediazione per la sottoscrizione dell'accordo.

Manterranno l'obbligo della riservatezza già analizzato precedentemente.

La partecipazione dei legali agli incontri è soggetta alla valutazione delle parti che non hanno l'obbligo di farsi assistere ma qualora la ritenessero necessaria il mediatore dovrà considerare questa eventualità. Ritengo utilissima e spesso imprescindibile la collaborazione con i legali delle parti per il buon esito della mediazione familiare non solo a processo già incardinato ma ogniqualvolta le parti si siano già affidate ad un legale. Naturalmente questa collaborazione con i legali delle parti richiede la capacità da parte del mediatore di mantenere rapporti all'insegna della massima correttezza deontologica e della riservatezza, nel rispetto dell'autodeterminazione delle parti.

È chiaro che lo spazio della mediazione appartiene alle parti e che nessuno dovrebbe interferire nelle loro decisioni finali, ed è evidente la complessità del ruolo del mediatore che, nel preservare la sua neutralità e imparzialità deve mantenere un giusto equilibrio per salvaguardare la libertà e l'autonomia delle parti nel rispetto dei diversi ruoli dei professionisti coinvolti. La sfida è quella di essere capaci di creare un clima di fiducia con le parti che permetta loro un cammino di responsabilizzazione e di attivare una proficua collaborazione con i legali nel rispetto dei differenti ruoli.

È importante chiarire che il Mediatore Familiare iscritto nell'elenco del tribunale mantiene la sua autonomia e non può in nessun caso essere assimilato ad un "ausiliario del giudice": egli infatti non riceve un incarico dal giudice che si limita a "invitare le parti a prendere informazioni ed eventualmente iniziare un percorso" scegliendo loro stesse un mediatore tra quelli iscritti nell'elenco del tribunale. Il rapporto non riguarderà il mediatore e il giudice e mai il mediatore relazionerà il giudice e/o gli avvocati nel rispetto del principio della riservatezza.

Comma 11 – Il mediatore familiare interrompe il percorso di mediazione quando:

- a) L'interruzione è richiesta da uno o da entrambi i mediandi;
- b) Ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire il percorso di mediazione;
- c) Non è più in grado di assicurare la neutralità o l'imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale.

Comma 15 – “È vietato a qualunque mediatore familiare, anche non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12 -bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, esercitare la professione di mediatore familiare quando non è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto” e al punto 8 prevede che” sia il mediatore

familiare a segnalare alle autorità competenti eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio della mediazione familiare".

Gli articoli 7 e 8 riguardano il compenso del Mediatore Familiare e fissano i parametri per la sua determinazione.

Articolo 7

Compenso del mediatore familiare

- 1) Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nel rispetto dell'art. 8 e nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il compenso è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.
- 2) Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili, ai sensi dell'art.8. dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Ci si chiede però come si possa stabilire a priori il livello di complessità e di conflittualità di una mediazione familiare. Praticamente ciò è impossibile e non sarebbe neanche auspicabile iniziare

una mediazione evidenziandone la complessità vista la delicatezza del ruolo rivestito dal Mediatore Familiare.

Il riconoscimento e la regolamentazione della figura professionale del mediatore familiare costituiscono un traguardo importante per la comunità dei mediatori ma soprattutto per la nostra Società. In un mondo in cui i conflitti familiari rappresentano una piaga sociale e il benessere dei minori un obiettivo primario offrire uno spazio di dialogo e di comprensione ai genitori soprattutto nei momenti difficili di transizione della famiglia diventa una grande opportunità per costruire un futuro più sereno e collaborativo.

Nonostante alcune discrasie che saranno oggetto di revisione sarà l'applicazione del regolamento il banco di prova per valutarne l'effettiva efficacia ed eventualmente per spingere il legislatore a dare ancora maggiore impulso ad uno strumento prezioso come quello della mediazione familiare e alla diffusione della cultura della mediazione dei conflitti.

COSTANZA CASTELLI
MEDIATORE FAMILIARE

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché è necessaria la rivista la **MEDIAZIONE**

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

Il potere della condivisione e la paura del confronto

In questo articolo affronterò il tema del conflitto – così come esso emerge e viene affrontato dalle parti nel corso di una mediazione – sotto una luce particolare.

In questi quattordici anni di esperienza come mediatore la mia attenzione è sempre stata attratta principalmente dal modo in cui le parti si avvicinano alle sessioni di mediazione ed al confronto con l'altro e naturalmente mi sono chiesto se esista una modalità corretta con la quale il mediatore possa favorire questo approccio.

Molto è stato scritto sulle tecniche per favorire il dialogo tra le parti ed ormai si trova molta letteratura sull'ascolto attivo, sull'empatia, sulle domande che il mediatore deve porre per favorire l'emersione delle ragioni più profonde del conflitto ma poco o nulla è stato scritto sulla paura del conflitto ossia sul perché le persone preferiscano vivere nel conflitto piuttosto che affrontarlo. Ebbene, attingendo ai principi psicanalitici di base, possiamo dire che la ragione per la quale tutti noi, a qualche livello, abbiamo paura del conflitto è la paura della distruttività. In altri termini la paura riguarda non tanto e non solo il fatto che si possa entrare in un conflitto con qualcuno ma piuttosto la paura che questo conflitto determini esiti catastrofici quali la rottura del legame personale e la conseguente plastica emersione di una dimensione del rapporto che diventi distruttiva di se stessi e dell'altro.

Dunque possiamo dire che si ha paura non solo di distruggere l'altro, dovendo poi affrontare il corrispettivo senso di colpa per averlo attaccato e distrutto ma anche, e forse più ancora, di essere distrutti e annientati dall'altro in maniera ritorsiva. E questa paura profonda, che il più delle volte rimane inespressa anche a noi stessi, paralizza il confronto tra le parti e prima ancora blocca il dialogo, trasfigurando la comunicazione in una loop negativo di attacchi, silenzi, fraintendimenti, reazioni fino ad annientare ogni residua volontà di dialogo e a strutturare inevitabilmente il rapporto in un conflitto di posizione. In realtà tale conflitto di posizione si rivela di fatto un finto conflitto. Quando le parti si arroccano ognuna sulle proprie

posizioni e si aggrappano ognuna alla propria esclusiva ragione, di fatto negando quella dell'altro, in realtà, inconsciamente realizzano un comportamento evitante che nega al conflitto la possibilità di svilupparsi e quindi di produrre la peggiore delle conseguenze cioè, come abbiamo detto, la distruzione dell'altro e di se.

Dunque prima di parlare della condivisione, del confronto, dell'emersione delle ragioni profonde del conflitto nel corso delle sessioni di mediazione occorre mettere in sicurezza, all'interno del dispositivo stesso della mediazione, la paura inconsapevole che le persone hanno della distruzione.

Ebbene, uno degli assunti di base in psicanalisi è che il dispositivo non agisce mai sui contenuti ma piuttosto sulle condizioni; dunque possiamo dire che i contenuti espliciti possono essere affrontati solo in una fase molto avanzata del processo. Cosa vuol dire questo in riferimento alla mediazione?

Riferendoci alla mediazione - nella modalità in cui noi la conosciamo e la pratichiamo normalmente - questo vuol dire che il mediatore professionista non può pretendere che per il solo fatto di essere entrate in mediazione le parti debbano negoziare apertamente e serenamente oppure pretendere che esse condividano al tavolo di mediazione i propri intimi pensieri, le proprie paure, le vecchie ferite che si portano dietro da tutta la vita o i propri interessi.

Abbiamo detto però che il dispositivo agisce sulle condizioni; e più precisamente sulle condizioni in cui si avvia il processo di collaborazione, di messa in condivisione dei dati, di interazione produttiva. In altre parole il dispositivo, se ben presentato e ben avviato, agisce sul legame e sulle interazioni tra le persone coinvolte, che si trovano ad interagire all'interno di quel dispositivo.

Con questi presupposti dobbiamo capire come l'istituzione di un dispositivo psicologico (che sia esso un gruppo psicanalitico ovvero un gruppo mediatico) operi per consentire alle persone di superare la paura della propria e dell'altrui distruttività.

Il punto fondamentale, così come abbiamo detto, è che il dispositivo non opera sui contenuti della comunicazione ma opera sulle condizioni creando sostanzialmente una situazione che rende le persone più fiduciose sul fatto che esse possano sopravvivere alla esplicitazione del conflitto ed alle sue conseguenze distruttive.

I dispositivi psicologici agiscono attraverso elementi che modulano le condizioni di base dell'esperienza stabilendo dei vincoli nello spazio e nel tempo e definendo sostanzialmente delle regole alle quali si richiede che le parti si conformino. Il setting in mediazione è uno di questi dispositivi. Il fatto di avere precise regole di spazio (l'aula di mediazione ed il suo assetto invariabile che riguarda la posizione delle parti attorno al tavolo della mediazione e la presenza del mediatore nel posto che lui stesso sceglie per condurre il gruppo) e di tempo (ossia sapere di avere a disposizione un certo periodo nel corso delle sessioni congiunte per narrare il proprio vissuto e per ascoltare la narrazione del vissuto della controparte oppure sapere di avere a disposizione una o più sessioni separate nel corso delle quali analizzare insieme al proprio avvocato ed al mediatore il risultato di quelle narrazioni) determina una dimensione che influenza profondamente le condizioni di fiducia dei partecipanti alla mediazione.

Vale a dire che se la parte aderisce all'idea di intraprendere un percorso mediativo il quale prevede un certo numero di incontri, essa assume l'idea di avere a disposizione un tempo tale che non si esaurisce e non si limita nel momento in cui esplode il conflitto poiché ci sarà un tempo per assumere tale cambiamento catastrofico e ripararlo trovando un nuovo e migliore assetto per il rapporto con l'altro in questo modo superando la paura della distruttività del conflitto stesso. Quindi la prima dimensione che sostiene la fiducia delle parti è la consapevolezza di una estensione temporale del dispositivo.

La seconda dimensione riguarda le caratteristiche del conduttore del gruppo, ossia del mediatore. Il suo carisma, la sua capacità di condurre le sessioni di mediazione tenendone il controllo, la sua autorevolezza, le sue capacità comunicative. Tali caratteristiche comportamentali e comunicative a qualche livello influenzano le parti e gli avvocati presenti diventando una sorta di modello al quale tutti i partecipanti al gruppo mediativo si conformano. Questo inconsapevole allineamento comportamentale e comunicativo determina quello che Jung avrebbe chiamato un inconscio collettivo proprio di quel gruppo e determina una prima inconsapevole adesione al modello proposto dal mediatore.

Esso inoltre costituisce il primo accordo che i partecipanti al gruppo raggiungono.

Voglio insistere sulle capacità del mediatore

di creare questa condizione di fiducia e sulla capacità di trasmetterla alle parti proprio per mitigare quella paura di morte di cui ho precedentemente accennato. Le caratteristiche di chiarezza del mediatore, ossia la sua capacità di dire le cose rispettando l'integrità di se stesso, l'integrità delle parti e l'integrità dello stesso dispositivo della mediazione; così come la sua capacità di regolare il contenuto di violenza insita nella comunicazione, sono esse stesse una dimensione di fiducia.

E lo sono poiché le parti implicitamente coglieranno il fatto che nella loro dinamica relazionale che è potenzialmente distruttiva o comunque potenzialmente violenta c'è qualcuno che è capace di regolare tali aspetti pericolosi, modificarli e trasformare la violenza implicita della comunicazione tra le parti in elementi utili al dialogo ed all'accordo.

Altro elemento che il mediatore deve usare per generare la fiducia delle parti è l'autenticità ossia la capacità di mostrare rispetto per la verità delle cose e soprattutto per il vissuto delle parti. Essa è sostanzialmente l'antitesi dell'ipocrisia e consta della possibilità di manifestare i propri stati emotivi interni senza mascherarli o dissimularli in maniera artificiosa. Tale aspetto squisitamente intrinseco ad ognuno di noi nel momento in cui assumiamo la veste di mediatore dei conflitti testimonia della possibilità delle parti di aprirsi e di dire cose significative ed importanti affidandole al gruppo mediativo.

Ciò implica che, se nella narrazione delle parti o nel loro atteggiamento complessivo emergesse qualcosa che irrita o infastidisce il mediatore, egli deve essere capace e libero di esprimere questo su stato d'animo in modo rispettoso per il vissuto delle parti ed in maniera non distruttiva. In questo modo ed implicitamente le parti devono assumere che è lecito essere arrabbiati o essere in disaccordo senza necessariamente essere distruttivi.

Questo aspetto è centrale nel tema che stiamo trattando poiché una delle forme in cui viene percepita la distruttività è il sentimento della rabbia. Molto spesso le persone piuttosto che avere paura di una distruttività in senso astratto hanno paura della rabbia cioè percepiscono la distruttività attraverso il sentimento della rabbia. Quindi la modalità con cui il mediatore sperimenta e manifesta la sua reazione agli stati di rabbia è una di quelle dimensioni che modifica in maniera determinante le condizioni di fiducia dei partecipanti al gruppo mediativo.

Nel dispositivo della mediazione il fatto stesso di proporre un procedimento di mediazione, così come il fatto stesso di aderire al procedimento, esplicita inconsapevolmente la dimostrazione che le parti possono superare la paura della rabbia e la sua implicita distruttività. Di solito nelle sessioni di avvio della mediazione sono gli avvocati delle

parti che si fanno carico di mediare tale aspetto e di dimostrare la capacità della parte di affrontare la paura della distruzione.

Dal punto di vista del mediatore la presenza delle parti e dei loro avvocati al tavolo di mediazione implicitamente assume che vi sia la possibilità di guardare al conflitto al di là della situazione presente con i suoi portati di tensione, di violenza, di paura e di mancanza di speranza. In buona sostanza il fatto stesso di essere in mediazione testimonia la possibilità di sopravvivere alla rabbia ed alle sue conseguenze distruttive. Ciò avviene similmente a quanto si osserva nei percorsi di cura, in cui il fatto stesso di determinarsi all'avvio di una psicoterapia è importante perché testimonia della capacità del paziente di poter sopravvivere alla condizione di sofferenza dovuta ai propri vissuti se non addirittura della capacità implicita di superarli e dunque di guardare all'obiettivo della guarigione.

In conclusione possiamo dire che il setting e le caratteristiche del mediatore costituiscono le condizioni per preparare le parti ad un'apertura ossia ad un atteggiamento di fiducia sulla possibilità di sopravvivere al confronto potenzialmente distruttivo che si attuerà nella mediazione.

Possiamo dire che nella maggioranza dei casi è così. Tuttavia ad ogni mediatore avrà affrontato almeno una volta una mediazione in cui una delle parti avesse una pervicace ed esplicita volontà distruttiva che si manifestava nel desiderio di provocare ed attaccare la controparte o il suo avvo-

cato o il mediatore per sperimentarne la reazione e per causarne l'annientamento (non fisico naturalmente ma simbolico). E' quello che in un precedente articolo ho chiamato l'attacco al setting.

In casi come questo il desiderio del confronto per la ricerca della soluzione soccombe e ciò che viene messo in atto è un vero e proprio sabotaggio del procedimento di mediazione. In casi come questo il mediatore sperimenta e deve confrontarsi da un lato con la caratteristica dell'autenticità di cui abbiamo parlato prima (che lo autorizzerebbe a manifestare il proprio disappunto ed a censurare con forza quell'atteggiamento sabotante e distruttivo) ma anche il senso di frustrazione generato dall'interazione con la parte che apparentemente ha aderito al setting della mediazione ma realmente sta usando quel setting per scopi propri e con una finalità distruttiva espressa.

Occorre dunque che il mediatore professionista sappia distinguere le situazioni in cui la paura della distruttività ha un carattere sostanzialmente benigno e modificabile dalle situazioni in cui vi è una distruttività palese a carattere maligno, difficilmente trasformabile all'interno del percorso di mediazione.

AVV. SALVATORE AZZARO
AVVOCATO E MEDIATORE

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Berenstein, I. e Puget, J. (2008), *Psychanalyse du lien*, Erès, Paris.
Bleger, J. (1996), *Psicoigiene y psicologia istituzional*, Paidós, Buenos Aires.

Correale, A. (2006). *Area Traumatica e Campo Istituzionale*. Roma: Ediz. Borla.
Pichon Rivière, E. (2021), *Teoria del vincolo*, Armando, Roma.

Fare memoria dei negoziati

Le guerre che caratterizzano il nostro tempo non possono non interrogare chi "per professione" negozia e gestisce i micro-conflitti della vita quotidiana.

La diffusione dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie presente nel nostro ordinamento ha consentito una certa diffusione di un "vocabolario del negoziato": ai cittadini viene richiesto un tentativo obbligatorio di conciliazione per dirimere controversie con operatori telefonici, energetici, per liti di successioni, di condominio. Gli stessi avvocati favoriscono sempre più pratiche di negoziazioni assistite e mediazioni civili per la migliore assistenza dei propri clienti ma le Istituzioni e la classe dirigente sembrano fermi al paradigma conflittuale e addirittura arretrano rispetto a ad un patrimonio di esperienze di negoziati che invece di consolidarsi sembra sfaldarsi.

L'esercizio del negoziato è quanto mai urgente a tutti i livelli dell'agire pubblico e privato; dai conflitti di condominio, familiari, di quartiere e di integrazioni etnico e culturali a quelli di natura commerciali ed anche ideologici, non si può fare a meno di negoziare.

Il pacifismo del negoziatore

Gli uomini e le donne che danno corpo e voce alle Istituzioni nazionali e sovranazionali e che la Storia chiama a negoziare in tempi di guerra, come quelli che incredibilmente stiamo vivendo nel 2024, devono essere pacifisti convinti? Le vicende israelo-palestinesi ci dimostrano che uomini addestrati alla guerra sono diventati artefici di accordi di pace.

Il negoziatore, dunque, cerca una soluzione sostenibile non peggiorativa della situazione di conflitto. Il pacifismo del negoziatore allora è più che altro pragmatismo, composizione d'interessi, può non portare necessariamente alla migliore delle soluzioni ma può aprire percorsi.

Più frammentati sono gli interessi e più il lavoro diventa complesso, più povero è il contesto culturale e valoriale di riferimento e più difficile sarà trovare appigli per sostenere ponti, più povero è il pensiero che una comunità è capace di produrre e più violenti saranno i confronti.

Le parole e i gesti dei negoziati

La ricostruzione delle relazioni successive al secondo conflitto mondiale si è retta sull'affermazione di ruoli di forza che costituivano nei fatti una

sorta di "regole del gioco" e che offrivano punti fermi e quindi leve sulle quali agire sofisticati negoziati, di cui la guerra fredda è un emblematico esempio con i suoi tanti episodi di escalation e de-escalation.

Ripercorriamo due episodi (che naturalmente vanno collocati nei rispettivi periodi storici e all'interno di scenari e di "interessi in gioco" articolati) con l'intento di leggere gesti, parole e tecniche di negoziazione.

1. La crisi di Cuba: il negoziato facilitativo

Alla risoluzione della escalation della crisi di Cuba del 1962 contribuì il meccanismo del più classico tra i negoziati: il negoziato facilitativo.

Nessuna della due parti (USA/URSS), nella piena consapevolezza delle conseguenze, voleva andare avanti nella crisi acuita fino al concreto rischio di guerra nucleare. Nessuna però poteva fare un passo indietro in assenza di un qualche evento/intervento che giustificasse una retromarcia, nessuna delle parti doveva uscire indebolita dal confronto di forze. La situazione come si sa visse ore di stallo totale e di angoscia nella consapevolezza di essersi spinti troppo in là.

Contribuì a sbloccare l'impasse papa Giovanni XIII con un misurato e studiato intervento capolavoro di negoziato che offrì, con il suo appello alla Pace, il pretesto pubblico per riprendere le trattative e avviare una deescalation.

Il papa, di grande esperienza diplomatica già nunzio apostolico in Bulgaria, Turchia e Grecia, intervenne con un breve messaggio pubblico e radiofonico che possiamo rileggere oggi come condensato "da manuale" del buon negoziatore/facilitatore.

Questi due elementi (intervento pubblico e radiofonico) sono molto interessanti nella dinamica degli eventi. Il Papa, scegliendo bene la tempistica rispetto al momento culmine della tensione, spazza, sorprende, offre ad entrambe le forze in campo un pretesto per indietreggiare senza perdere di credibilità. Il papa sceglie bene non solo il tempo e le parole nel breve messaggio, ma sceglie anche la modalità dell'intervento pubblico attraverso un inusuale (per quei tempi) messaggio radiofonico. L'eccezionalità della forma e dello strumento utilizzato non poteva che richiedere una risposta altrettanto eccezionale.

Altra caratteristica importante: il papa si rivolge a tutti i governanti, "a tutti coloro che hanno ruoli di responsabilità". È un appello quindi allargato, che riconosce il ruolo di tutti ponendoli allo stesso piano per rilevanza politica. Il riconoscimento della legittimità delle ragioni, senza entrare nel merito, è cruciale. Non attribuisce torti o ragioni non consiglia cosa fare o non fare. Papa Giovanni XXIII non suggerisce soluzioni ma invita a "non restare sordi al grido dell'umanità". Il potere di risoluzione e di valutazione di ogni azione utile al raggiungimento di una vittoria comune (la pace) è rimesso alle parti in conflitto: "Che facciano tutto quello che è in loro potere per salvare la pace".

Il papa negoziatore rappresenta alle parti la peggiore delle soluzioni possibili sapendo che il terreno comune è la lucida consapevolezza delle conseguenze dell'escalation e invita ad "evitare al mondo gli orrori di una guerra, di cui non si può prevedere quali saranno le terribili conseguenze". E quale è allora la conclusione dell'intervento del papa? La richiesta di ristabilire un dialogo: "Che continuino a trattare, perché questa attitudine leale e aperta è una grande testimonianza per la coscienza di ognuno e davanti alla storia. Promuovere, favorire, accettare i dialoghi, a tutti i livelli e in ogni tempo, è una regola di saggezza e di prudenza".

Il pretesto è stato fornito, l'occasione per giustificare la ripresa delle trattative è colta, il dialogo è ripartito. Allo sviluppo della Storia concorreranno poi tante altre dinamiche. La crisi rientra per lo meno nella sua fase più critica.

2. Conferenza di Pace Parigi 1946: il negoziato cooperativo.

Un altro esempio che può tornare utile per riprendere la cultura del negoziato è il discorso di Alcide De Gasperi alla Conferenza di Pace del 1946 che potremmo definire del negoziato/cooperatore.

De Gasperi doveva provare ad affermare un ruolo per l'Italia nella costruzione di nuove regole del gioco dopo la guerra che tuttavia vedeva l'Italia non solo debole e sconfitta ma anche, agli occhi dei vincitori, un paese nemico. De Gasperi esordisce proprio svelando tale consapevolezza per dimostrare che invece l'Italia poteva essere un interlocutore prezioso per la ricostruzione di un terreno valoriale sociale e politico comune. Rileggiamo il suo incipit famosissimo "Prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me"; De Gasperi non teme di utilizzare categorie che attengono alla sfera dei sentimenti personali perché sa che deve convincere gli uomini ostili ad avere fiducia nello Stato che rappresenta e su cosa fa leva? Sul linguaggio fiero e inusuale per il contesto, e sulla dimostrazione di un terreno comune che già esiste, ma che bisogna saper vedere, e sulla prospettiva di una valida collaborazione futura per nuovi e stabili equilibri da costruire. "Sento - ecco ancora la categoria del personale senti-

mento che gli consente di essere diretto e di portare l'attenzione dell'interlocutore sulla sua personale credibilità nella speranza di ridare credibilità al Paese - il diritto di parlare come un democratico antifascista come rappresentante della nuova Repubblica, che - ed ecco i ponti per ciascuno dei suoi interlocutori - armonizzando in sé le aspirazioni umanitarie di Mazzini, le concezioni universalistiche del cristianesimo e le speranze internazionaliste dei lavoratori, è tutta rivolta verso quella pace duratura e ricostruttiva e verso quella cooperazione dei popoli che avete il compito di stabilire". Messa in campo la sua personale credibilità e fierezza descrive ciò che unisce e ciò che insieme cooperando bisogna costruire: la pace duratura.

De Gasperi, anche a partire dal suo discorso in un consesso tanto difficile, crea piano piano le condizioni che gli consentiranno di giocare un ruolo cruciale per la costruzione del nuovo ordinamento europeo. Avrà un ruolo determinante per la riconciliazione con la Germania.

Per De Gasperi l'Europa non avrebbe potuto essere progettata senza l'Italia e la Germania, nonostante il risentimento postbellico, e come Schuman e Adenauer, è convinto che i popoli europei condividono un'eredità comune morale e spirituale ma anche un comune destino e si spende come forse nessun altro anche per la difesa militare comune, di cui oggi verifichiamo la tragica assenza. "Signori delegati, conclude a Parigi De Gasperi, grava su voi la responsabilità di dare al mondo una pace che corrisponda ai conclamati fini della guerra, cioè all'indipendenza e alla fraterna collaborazione tra i popoli liberi.... È in questo quadro che vi chiedo di dare credito alla Repubblica d'Italia; un popolo lavoratore è pronto ad associare la sua opera alla vostra per creare un modo più giusto".

Preparare l'opinione pubblica alla Pace

I fallimenti dei negoziati, tanto per la guerra in Europa che in Medio Oriente, non fanno che aumentare un senso di rassegnazione per l'inevitabilità delle conseguenze. L'attenzione sembra quasi più volta a preparare l'opinione pubblica all'accettazione di uno stato di guerra che sembrava impensabile solo 40 o 50 anni fa.

Stiamo andando a votare quasi contemporaneamente in più parti nel mondo. Può essere l'occasione almeno in Europa per fare memoria della nostra storia e tessere nuove trame per ricucire un tessuto lacerato? Sarebbe utile preparare l'opinione pubblica alla pace perché il bene comune è la pace non la guerra. I profitti delle guerre sono per pochi, i benefici della pace sono per tutti.

LILIANA CICCARELLI
MEDIATORE CIVILE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un manuale per la “BUONA MEDIAZIONE”. Brevi riflessioni a margine del volume: “Diritto della mediazione civile e commerciale”, curato da Marco Marinaro

La riforma della mediazione attuata nell’ambito della riforma Cartabia rappresenta la seconda revisione della disciplina della mediazione civile e commerciale, come introdotta dal D.Lgs. 28/2010.

È una revisione piuttosto corposa della mediazione, che ha comportato un’ampia riscrittura della normativa primaria e secondaria.

Se la prima revisione, attuata con il Decreto del Fare (2013), si era caratterizzata per una forte valorizzazione del ruolo dell’avvocato all’interno del procedimento di mediazione, quest’ultima revisione si caratterizza per un significativo potenziamento dell’istituto, attraverso una serie di previsioni, sia di tipo fiscale ed economico, sia di tipo procedimentale.

Per orientarsi nello studio di questa riforma, è stato recentemente pubblicato il manuale “Diritto della mediazione civile e commerciale”, edito da il Gruppo24Ore.

Il testo, curato da Marco Marinaro, è strutturato in modo particolarmente efficace, con un’analisi completa di tutto D.Lgs. 28/2010, come innovato dalla riforma Cartabia.

I capitoli del testo, che seguono lo schema legislativo, mettono bene in evidenza gli orientamenti giurisprudenziali e le criticità emerse, con riferimento all’applicazione della mediazione negli ultimi anni, per poi analizzare le soluzioni attuate con la riforma e le questioni ancora irrisolte.

Di particolare rilievo la varietà dei contributi di avvocati e diversi notai, che rendono gli approfondimenti piuttosto qualificati, anche per una consultazione sul singolo argomento.

L’approccio seguito, nella trattazione di ogni argomento, combina un inquadramento teorico con una disamina di aspetti squisitamente pratici ed operativi, dove la legislazione di riferimento è ricondotta ad ogni singola questione trattata, segnalando di tanto in tanto con un “nota bene” i punti ritenuti di maggior rilievo.

Due punti di forza dell’opera, che la rendono certamente peculiare, soprattutto come opera collettanea, sono i seguenti.

Innanzitutto, i contributi di tutti gli autori appaiono ben coordinati tra loro, con molteplici richiami e, soprattutto, seguono una visione unitaria evidentemente condivisa e discussa tra tutti i coautori.

In secondo luogo, i contributi di alcuni notai, che

hanno partecipato all’opera, presentano degli approfondimenti peculiari su diverse questioni, quali gli obblighi antiriciclaggio o le clausole testamentarie di mediazione, certamente non comuni nei manuali sulla mediazione civile e commerciale, oltre agli approfondimenti squisitamente notarili (quali quelli sull’accertamento dell’usucapione in mediazione) che vengono svolti con particolare attenzione.

Da ultimo, degna di nota la visione ampia del curatore Marco Marinaro, che si coglie nelle pagine del testo e che combina una profonda conoscenza della normativa e della giurisprudenza con una prospettiva di utilità concreta della mediazione, che la riforma Cartabia valorizza e che il curatore di quest’opera ben conosce.



NEGOZIAZIONE

L'arte di Ridurre l'Incertezza

Teoria e Metodo

di Massimo Antonazzi

Il sette ottobre è uscito *Negoziazione. L'arte di ridurre l'incertezza. Teoria e metodo*, di Massimo Antonazzi avvocato e docente a contratto in tecniche e strategie di *Negoziazione*, da anni in prima fila nello studio del processo negoziale.

Ed infatti, il libro rappresenta un corpo unico con il quale l'autore ha voluto offrire uno strumento organico e completo al lettore partendo dalle sue pubblicazioni e dai temi sui quali scrive da più di dieci anni.

La struttura del testo unisce le basi teoriche alla visione pragmatica del negoziato, frutto anche della sua esperienza professionale, lasciando da parte atteggiamenti buonisti, che troppo spesso circondano la negoziazione come mezzo di risoluzione dei conflitti.

Dalle pagine del libro emerge chiaramente la complessità e le difficoltà che proviamo quando siamo all'interno di un conflitto e tentiamo di negoziare una soluzione. L'autore tenta di offrire un manuale per gestire proprio queste criticità con la consapevolezza che un approccio professionale passa per una adeguata decodificazione degli aspetti oggettivi e della dimensione psicologica.

Molto Interessante è il riferimento al concetto di incertezza al quale l'autore propone di rispondere assegnando grande importanza alla raccolta informazioni e all'attività di intelligence, non per eliminare l'incertezza, ma per ridurne gli effetti negativi su noi stessi.

La prima parte del libro è dedicata alla fase della preparazione e si capisce immediatamente che, per l'autore, il successo in un negoziato passa anche da un approccio professionale nella costruzione della strategia.

In questo senso è interessante la lettura del potere negoziale in un'ottica ampia e non unitaria, l'ampio spazio dedicato al tempo e la declinazione di teorie come quella delle prospettive temporali per andare a decodificare gli stili negoziali delle controparti. Contestualmente affronta la dimensione psicologica analizzando gli elementi che provocano molto spesso i comportamenti ostruzionistici e posizionali che non hanno un diretto collegamento con l'oggetto del negoziato ma che possono influenzarlo negativamente.

Prima di entrare all'interno della seconda parte l'autore offre una panoramica sulle modalità di sviluppo del negoziato nel corso dei secoli e arriva a parlare del ruolo che le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale stanno avendo e avranno nel prossimo futuro.

Successivamente passa ad analizzare le tattiche e

le modalità di approccio alla fase operativa, proponendo l'applicazione della psicologia dei gruppi e di alcune tattiche costruite sui principi di finanza comportamentale come strumenti per la gestione della negoziazione vera e propria.

Non manca l'analisi dell'utilizzo dell'emozioni e del quadro emotivo della negoziazione come strumento di controllo del processo. L'aspetto interessante è dato dal doppio binario di utilità che queste tecniche offrono al lettore. Poiché la loro conoscenza diventa determinate anche per riconoscerle e disinnescarle qualora fosse la controparte a farne uso.

Il testo si chiude con un approfondito capitolo sul negoziato internazionale o come viene definito dall'autore stesso, negoziati con soggetti appartenenti a culture diverse dove i principi di comunicazione interculturale organizzativa sono i protagonisti indiscussi.



Suprema Corte e sull'eccezione di improcedibilità della domanda

In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

IL CASO

C Srl., proprietaria del complesso immobiliare denominato "Villa C" sito in A circondato da aree adibite a parco-giardino della superficie di 10.320 mq, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona G. al fine di sentir accertare che questi ultimi non avevano mai posseduto per un periodo ultra ventennale e, per l'effetto, non avevano acquistato il diritto di proprietà o altro diritto reale miniare con riguardo all'immobile e per sentirli condannare a restituire l'immobile predetto, oltre che alla condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. dell'importo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di restituzione.

Il Tribunale di Savona, in accoglimento della domanda proposta dalla società C condannava G a restituire a restituire all'attrice la villa A entro 30 giorni.

G proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

Si costituiva C srl contestando l'appello di cui chiedeva il rigetto.

Preliminarmente la Corte d'Appello rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata da G per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione; l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D. Lgs 25/2010 doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto e del rilievo d'ufficio, era precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda. Nel caso di specie erano mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l'eccezione della parte che il rilievo d'ufficio da parte del giudice.

G proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte confermava la decisione della Corte d'Appello in merito alla questione dell'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, poichè la questione dell'improcedibilità non era stata sollevata tempestivamente.

LA PROBLEMATICAZIONE ANALIZZATA DALLA SENTENZA

La Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, con l'ordinanza n. 205 del 04.01.2024, ha espresso il principio per cui in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 Dunque, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda.

IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 5 comma 1 del D. Lgs 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria nelle materie ivi espressamente elencate, che sono quelle aventi ad oggetto: il condominio, i diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto d'azienda, il risarcimento del danno da responsabilità medica, la diffamazione a mezzo stampa, i contratti assicurativi, bancari e finanziari. Volendo introdurre una causa avente ad oggetto una delle citate materie, la parte è tenuta ad esperire preliminarmente un tentativo di mediazione.

L'omissione del tentativo di mediazione obbligatoria è sanzionata con l'improcedibilità della domanda.

L'art. 5 comma 2 prevede che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. La scelta di questo limite temporale non è casuale e rimanda al rito ordinario di cognizione e all'art. 183 c.p.c., in quanto la verifica della regolarità del contraddittorio avviene nell'udienza di prima comparizione delle parti.

Il giudice del secondo grado di giudizio ha, invece, un potere parzialmente diverso rispetto a

quello di ufficio del giudizio di primo grado: "può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione". Si passa quindi dal deve essere del precedente comma al può disporre.

Si tratta di un potere condizionato da una serie di valutazioni soggettive collegate alla natura della causa, alla storia processuale o stato dell'istruzione della causa e al comportamento delle parti. La scelta deve essere evidentemente ponderata anche perché l'imposto esperimento del procedimento di mediazione diventa "**condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello**".

L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 205 del 04.01.2024 pronunciata dalla Corte di Cassazione ha ribadito un concetto fatto proprio da precedenti sentenze sul punto, ossia il fatto che la regolarità formale del contraddittorio dal punto di vista del mancato esperimento o del mancato completamento della procedura di mediazione può essere eccepita sia dalla parte convenuta che d'ufficio dal giudice solo in primo grado e non oltre la prima udienza di comparizione. Oltre la prima udienza senza che si stia eccepito il tentativo di media-

zione obbligatoria, il vizio formale è sanato.

La predetta ordinanza conferma detto orientamento sul punto.

In particolare, la Suprema Corte, in precedenza aveva già evidenziato che in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità, "*il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2*". (Cass. civ., Sez. VI - 2, ordinanza n. 22736 del 11/08/2021; Cass. Civ. sent. n. 22208/2021; Cass. civ. sent. n. 25155/2020; Cass. 29017/2018; C. App. Perugia, sent. n. 533/2022; Trib. Monza, ord. 18.04.2018; Trib. Pavia, 20.01.2017; Trib. Roma, sent. 26.05.2016; Tribunale di Civitavecchia, ord 15.01.2016; Trib. Vasto, ord. 23.04.2016).

MAURO STUCCHI
AVVOCATO

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché è necessaria la rivista la MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150

Modifica dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150. (24A04318)

(GU n.187 del 10-8-2024)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», entrato in vigore il 15 novembre 2023;

Visto in particolare, l'articolo 42, comma 1, secondo il quale «Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6»;

Visto l'articolo 43, comma 1, secondo il quale «1. Ai fini dell'inserimento del responsabile dell'organismo nominato alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi di cui all'articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attestano al responsabile del registro:

- a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
- b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1;
- c) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto»;

Considerate le numerose istanze pervenute al Ministero della giustizia in riferimento al termine di cui all'articolo 42, comma 1, ultima parte, che scade il 15 agosto 2024;

Ritenuta l'opportunità, stante l'approssimarsi della scadenza del 15 agosto 2024 e la complessità della procedura amministrativa di adeguamento ai requisiti previsti dalle norme sopra menzionate, di differire la scadenza del termine al 31 gennaio 2025;

Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

DECRETA

1. I termini di cui all'articolo 42, comma 1, ultima parte, e all'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150, per l'adeguamento ai requisiti di iscrizione, sono differiti al 31 gennaio 2025.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2024

Il Ministro della giustizia
Nordio

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
Urso

ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM



RICERCHIAMO PROFESSIONISTI DELLA MEDIAZIONE NELL'OTTICA DI UNA ESPANSIONE TERRITORIALE

Desideriamo entrare in contatto con persone motivate a ricoprire nel proprio territorio il ruolo di:

- **Responsabile di Sede** (nelle città diverse da quelle indicate nella pagina successiva di copertina);
- **Mediatori professionisti** ex D.Lgs 28/2010.

La squadra **CONCORMEDIA** può contare su di un'esperienza ultradecennale in questo settore, con oltre 15.000 mediazioni civili e commerciali svolte, con trenta Sedi dirette e più di 100 mediatori.

Il profilo del Responsabile di Sede dovrà essere quello di un Mediatore civile e commerciale che desidera impegnarsi sul territorio in una nuova esperienza professionale/imprenditoriale. L'attività potrà essere svolta anche presso i Vostri studi e non sono previsti costi di accesso o di servizio e le condizioni che offriamo sono sicuramente tra le più alte del settore.

Se sei interessato oppure ci vuoi proporre qualcosa di nuovo nel settore della mediazione civile e commerciale scrivici a: info@concormedia.it e sarai contattato.

Allega alla tua email un Curriculum vitae e una sintesi delle esperienze professionali più significative.

CONCORMEDIA S.R.L. VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA – TEL. 39 06 36002519

www.concormedia.it • info@concormedia.it

LE NOSTRE SEDI

L'organismo **Concormedia S.r.l.** ha la propria Sede Legale in Via Alberico II, 4 a Roma, in zona Prati e a 5 minuti a piedi dal Tribunale Civile, vicina sia a Piazza Risorgimento che a Piazza Cavour. È attiva sulla maggior parte del territorio nazionale dove opera tramite le proprie sedi secondarie.

CALABRIA

COSENZA

Via De Fiore angolo Via Popilia
87100 – Cosenza (CS)
Telefono e Fax: 0983.884350
E-mail: cosenza@concormedia.it

CORIGLIANO CALABRO

Via Nazionale, 174
87064 – Corigliano Calabro (CS)
Telefono e Fax: 0983.884350
E-mail: cosenza@concormedia.it

PALMI

Via Piave, Trav. II, 1 • 89015 – Palmi (RC)
Telefono: 320.8183947
E-mail: palmi@concormedia.it

REGGIO DI CALABRIA

Via Vittorio Veneto, 77
89128 – Reggio di Calabria (RC)
Telefono: 340.3393265
E-mail: reggioc@concormedia.it

ROSSANO

Via Nazionale, 45 • 87067 – Rossano (CS)
Telefono: 340.3393265
E-mail: reggioc@concormedia.it

SCALEA

Viale Europa, 2 • 87029 – Scalea (CS)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

VILLA SAN GIOVANNI

Via Ammiraglio Curzon, 85
89018 – Villa San Giovanni (RC)
Telefono e Fax: 0965.758600
E-mail: villasangiovanni@concormedia.it

CAMPANIA

MONTORO INFERIORE

Via N. Spiniello, 3
83025 – Montoro Inferiore (AV)
Telefono e Fax: 0825.523877
E-mail: campania@concormedia.it

CASERTA

Via Don Bosco, 46
81010 – Caserta (CE)
Telefono e Fax: 0823.329918
E-mail: campania@concormedia.it

TORRE ANNUNZIATA

Corso Umberto I, 242
80058 – Torre Annunziata (NA)
Telefono e Fax: 081.19970641
E-mail: campania@concormedia.it

GRAGNANO

Piazza Guglielmo Marconi, 9
80054 – Gragnano (NA)
Telefono e Fax: 081.8011945
E-mail: gragnano@concormedia.it

CICCIANO

Via Nola, 66 • 80033 – Cicciano (NA)
Telefono e Fax: 081.8263170
E-mail: campania@concormedia.it

FRATTAMAGGIORE

Via Rocco Capasso, 58 • 80033 – Cicciano (NA)
Telefono e Fax: 081.8263170
E-mail: campania@concormedia.it

SAN GENNARO VESUVIANO

Via Napoli, 38
80040 – San Gennaro Vesuviano (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

NAPOLI

Corso Europa, 72 • 80127 – Napoli (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

Via Seggio del Popolo, 22 • 80138 – Napoli (NA)

Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

POMIGLIANO D'ARCO

Via G. Mazzini, 55 • 80038 – Pomigliano d'Arco (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

Via M.R. Imbriani, 4 • 0136 – Pomigliano d'Arco (NA)

Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

NOLA

Via Amiranda, 30 • 80035 – Nola (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Via Scudieri, 185
80040 – San Giuseppe Vesuviano (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

LAZIO

FROSINONE

Via Aldo Moro, 26 • 03100 – Frosinone (FR)
Telefono: 0773.662040
E-mail: info@concormedia.it

LATINA

Via Pio VI, 36 • 04100 – Latina (LT)
Telefono e Fax: 0773.662040
E-mail: info@concormedia.it

ANGUILLARA SABAZIA

Via Anguillarese, 123
00061 – Anguillara Sabazia (RM)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

GROTTAFERRATA

Via del Boschetto, 43
00046 – Grottaferrata (RM)
Telefono e Fax: 06.65498281
E-mail: grottaferrata@concormedia.it

ROMA

Via Alberico II, 4 • 00193 – Roma (RM)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

ROMA - EUR

Via Caduti per la Resistenza, 75 • 00128 – Roma (RM)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

ROMA - TIBURTINA

Via Tiburtina, 1166 • 00156 – Roma (RM)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

LIGURIA

GENOVA

Piazza Borgo Pila, 40 • 16100 – Genova (GE)
Telefono e Fax: 06.36002517
E-mail: genova@concormedia.it

PUGLIA

CERIGNOLA

Via Puglie, 8 • 71042 – Cerignola (FG)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

SICILIA

MESSINA

Via Verdi, 85 • 98122 – Messina (ME)
Telefono e Fax: 090.6783037
E-mail: messina@concormedia.it

PALERMO

Via Isidoro Lalumia, 19-C
90139 – Palermo (PA)
Telefono e Fax: 0915.077279
E-mail: palermo@concormedia.it